

Volume II

Diritto ed Economia - I Biennio



Per
per i Servizi Enogastronomici e della Ospitalità Alberghiera

Antonio Maria Berardi
IPSSCOA UMBERTO DI
PASCA – POTENZA
Volume II

DIRITTO ED ECONOMIA – I BIENNIO

VOLUME II

Tutti i diritti sono riservati a norma di legge
e a norma delle convenzioni internazionali.

Volume distribuito on line dall'area riservata
del sito internet dell'IPSSEO di Potenza e
dall'area riservata del sito internet dell'autore.

Vietate le riproduzioni e la vendita.

Potenza - 2021

IPSSEO POTENZA

In copertina: Allegoria del Buon Governo, 1338-1339, Ambrogio Lorenzetti, Sala della Pace, Palazzo Pubblico, Siena.

NOTE DELL'AUTORE

Il presente manuale, ancora in bozza ed in via di implementazione, costituisce una prima elaborazione di materiale didattico digitale per la disciplina "Diritto ed Economia" per il primo biennio degli Istituti Professionali per i Servizi Enogastronomici e dell'ospitalità alberghiera, da utilizzare e in prospettiva da adottare come libro di testo, consentendone la condivisione e la distribuzione gratuita non solo agli studenti dell'IPSSEOA Umberto Di Pasca di Potenza ma a tutte le scuole statali interessate.

Si tratta di un progetto integrato, fruibile dal sito internet dell'autore all'indirizzo www.didatticaediritto.it, organizzato con video lezioni dell'autore, presentazioni di unità didattiche in PowerPoint e con il libro di testo in Pdf.

Il docente interessato potrà utilizzare le presentazioni in PowerPoint per organizzare le lezioni sulla LIM che gli studenti potranno rielaborare nello studio domestico sia attraverso la fruizione della video lezioni sia attraverso lo studio delle lezioni pubblicate nel libro di testo.

Ma il progetto è ben più ambizioso, perché le pagine del libro di testo, le presentazioni in PowerPoint e le video lezioni sono strutturate, con varietà di informazioni e dati, in modo da consentire momenti di brainstorming e apprendimento cooperativo e favorire l'acquisizione, da parte degli studenti, delle competenze chiave di cittadinanza.

L'obiettivo prioritario perseguito è comunque quello di consentire allo studente di acquisire le competenze di base attese a conclusione dell'obbligo di istruzione per la disciplina "Diritto ed economia":

- Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e professionali.
- Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi.

Per le presentazioni in PowerPoint pubblicate sul sito ho preferito mantenere la vecchia denominazione di Unità Didattiche e non quella più moderna di Unità di Apprendimento perché esse possono al più aiutare ad individuare i nuclei fondanti ed i nodi epistemologici fondamentali delle discipline giuridico economiche, secondo una esposizione sequenziale della disciplina, ma, per essere trasformate in unità di apprendimento, andranno rielaborate secondo le scelte metodologiche di ciascun docente ed in relazione agli obiettivi specifici ed alla scansione giornaliera degli argomenti, da definire in relazione a ciascun concreto gruppo classe.

Sarà compito del docente di progettare le singole unità di apprendimento e declinare gli esiti attesi in termini di conoscenze e abilità con riferimento sia alla progettazione didattica del dipartimento e personale, sia in connessione con altri ambiti disciplinari, in relazione alle scelte compiute nell'ambito della programmazione collegiale del Consiglio di classe, includendo nel percorso di apprendimento il contesto territoriale in cui gli studenti vivono e i loro interessi, al fine di promuovere l'interesse e la motivazione nonché l'esercizio di una cittadinanza attiva, responsabile ed autonoma, secondo le indicazioni contenute nei nuovi percorsi di istruzione professionale ridisegnati dal decreto legislativo 61/2017, dal decreto interministeriale 24 Maggio 2018, numero 92, contenente il regolamento ai sensi dell'articolo 3 comma 3, del Decreto legislativo 61/2017, e dalle linee guida per favorire e sostenere l'adozione del nuovo assetto didattico e organizzativo dei percorsi di istruzione professionale, di cui al Decreto direttoriale numero 1400 del 25 settembre 2019.

Le Istituzioni scolastiche interessate all'adozione potranno prendere accordi con l'IPSSEOA U. Di Pasca Di Potenza all'indirizzo pzrh10005@istruzione.it previo impegno alla distribuzione gratuita ai propri studenti.

MODULO 1

I Diritti e i doveri dei cittadini

Unità didattica 1 - I diritti civili

Unità didattica 2 - I diritti
etico-sociali

Unità didattica 3 - I diritti
economici

Unità didattica 4 - I diritti
politici

Vietate le riproduzione e la vendita.

MODULO 1 – I diritti e i doveri dei cittadini

Prerequisiti

- Conoscere i concetti di norma giuridica e di ordinamento giuridico.
- Conoscere la disciplina del rapporto giuridico e dei soggetti del rapporto giuridico.
- Conoscere le fonti del diritto e la loro gerarchia.
- Conoscere i principi e la struttura della Costituzione italiana.
- Distinguere le diverse forme di stato e di governo.

Contenuti

- I diritti di libertà.
- La tutela della persona come singolo e nelle formazioni sociali a cui partecipa.
- Le garanzie del cittadino.
- La disciplina della famiglia, della tutela della salute e della scuola.
- Il diritto all'istruzione e il diritto allo studio.
- La libertà di insegnamento.
- La tutela del lavoro.
- I sistemi elettorali.
- La tutela del lavoro della donna e dei minori.
- L'assistenza e la previdenza sociale.
- Il diritto di sciopero e le libertà sindacali.
- La proprietà privata.
- La libertà di iniziativa economica privata.
- La tutela del risparmio.
- L'elettorato attivo e l'elettorato passivo.
- La capacità elettorale.
- Le forme di democrazia diretta.

Modulo 1

UNITÀ DIDATTICA 4 – I diritti politici

Obbiettivi

CONOSCENZE E ABILITÀ

- Conoscere le diverse forme di manifestazione della volontà popolare.
- Acquisire il significato dei principali doveri che competono al cittadino.
- Analizzare le differenti forme di esercizio della democrazia, facendo opportuni esempi.
- Saper delineare le caratteristiche del diritto di voto e le modalità del suo esercizio.
- Conoscere e distinguere i differenti sistemi elettorali.

COMPETENZE

- Riconoscere che l'esercizio dei diritti presuppone responsabilità e doveri.
- Collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell'ambiente.

5.1.3 I DIRITTI POLITICI

Il principio della sovranità popolare espresso dall'art. 1 della Costituzione Repubblicana si realizza nel riconoscimento ai cittadini dei diritti politici, disciplinati negli artt. 48-54(titolo quarto della parte prima). Al riguardo bisogna distinguere i concetti di elettorato attivo e di elettorato passivo.

4.1.2 L'ELETTORATO ATTIVO


L'elettorato attivo consiste nel diritto di voto.

L'art. 48 della Costituzione prevede che tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età sono elettori.

4.1.3 L'ELETTORATO PASSIVO

L'elettorato passivo consiste nel diritto di essere votati.

L'art. 51 della Costituzione prevede che tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici ed alle cariche elettive in condizione di uguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.



4.1.4 I CARATTERI DEL DIRITTO DI VOTO

L'art. 48 della Costituzione sancisce che il voto è personale ed eguale, libero e segreto.

Le quattro caratteristiche essenziali del voto possono essere così riassunte:

PERSONALE – Ciascun cittadino elettore deve presentarsi personalmente al seggio e deve esprimere personalmente il voto sulla scheda elettorale che gli viene consegnata. Non è ammesso il voto per delega.

Solamente nel caso di gravi impedimenti fisici, come nel caso delle persone cieche e previa esibizione di adeguata certificazione medica secondo le disposizioni vigenti, l'elettore può farsi accompagnare nella cabina elettorale da persona di sua fiducia.

UGUALE – Il voto di ogni cittadino elettore vale uno a prescindere dalle sue condizioni economiche e sociali. Il voto dell'analfabeta vale quanto quello del laureato, quello del povero quanto quello del ricco, quello della donna quanto quello dell'uomo.

Ha nessuno è riconosciuta la facoltà di esprimere un voto plurimo.


LIBERO – Il cittadino elettore non può essere costretto ad esprimere un voto diverso da ciò che gli è dettato dalla propria volontà e dalla propria coscienza.

La legge penale punisce coloro che con violenza, minaccia o inganno impediscono il libero esercizio del diritto di voto.

SEGRETO – La segretezza è la condizione indispensabile per l'esercizio della libertà di voto.

L'elettore entra da solo nella cabina elettorale, dopo aver espresso il voto con una matita copiativa dal carattere indelebile piega personalmente la scheda elettorale e, uscito dalla cabina, la ripone personalmente nell'urna.

La scheda elettorale sulla quale venga apposto dall'elettore un segno di identificazione per far riconoscere il proprio voto, durante lo spoglio elettorale, appena estratta dall'urna, viene immediatamente dichiarata nulla.



4.2.1 LA CAPACITÀ ELETTORALE

Il quarto comma dell'art. 48 della Costituzione stabilisce che il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

Sono quindi elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che abbiano compiuto i diciotto anni di età e che non versino in una delle condizioni di esclusione stabilite dalla legge.

Una regola diversa è stabilita per l'elezione del Senato ove l'elettorato attivo si consegue al compimento del 25° anno di età mentre quello passivo al compimento del 40° anno di età.

La legge 180 del 1978 ha ammesso al voto sia gli interdetti che gli inabilitati.

Le ipotesi di esclusione della capacità elettorale sono poi specificate nella Legge 20 marzo 1967, n.223 come modificata dalla Legge n.15/1992.

Sono quindi privi di capacità elettorale:

i minori degli anni diciotto;

coloro che abbiano riportato una condanna penale irrevocabile che comporti l'interdizione dai pubblici uffici;

coloro che siano sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza (legge 1423/56);

coloro che versino in una condizione di indegnità morale.

Le ipotesi di indegnità morale erano disciplinate nelle disposizioni transitorie e finali della Costituzione.

La XII disposizione transitoria della Costituzione prevedeva limitazioni al diritto di voto ed alla eleggibilità per i capi responsabili del regime Fascista.

La XIII disposizione transitoria (oggi abrogata) prevedeva l'esclusione dall'elettorato attivo e passivo e dalla possibilità di ricoprire uffici pubblici per i discendenti maschi di casa Savoia.



L'elettorato passivo consiste nel diritto di essere votati.

L'art. 51 della Costituzione statuisce che tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli Uffici Pubblici ed alle cariche elettive in condizione di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.

Con la legge costituzionale n. 1 del 30 maggio 2003 è stato previsto che la Repubblica debba promuovere con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini. Tale principio non ha ancora avuto una concreta attuazione nelle elezioni politiche.

La Costituzione prevede che, per l'accesso alle cariche elettive, la legge ordinaria possa parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

4.2.3 CASI DI INELEGGIBILITÀ E INCANDIDABILITÀ

L'art. 65 della Costituzione stabilisce i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.

L'INELEGGIBILITÀ riguarda i casi di quelle persone che nella competizione elettorale potrebbero trarre una posizione di vantaggio dall'incarico pubblico che ricoprono. Ad esempio sono esclusi dal voto i magistrati nella circoscrizione in cui esercitano la giurisdizione, il capo ed il vice capo della polizia, i presidenti delle giunte provinciali ed i sindaci dei comuni con più di ventimila abitanti.

L'INCOMPATIBILITÀ riguarda i casi di quelle persone che si trovino a ricoprire due cariche pubbliche tra loro in conflitto. In questo caso si ha l'obbligo di scegliere tra l'uno o l'altro incarico. Ad esempio sono incompatibili le cariche di deputato e di senatore o quella di parlamentare e di consigliere regionale.

Non bisogna confondere le ipotesi di ineleggibilità e di incompatibilità con quelle di incapacità elettorale che riguarda, ad esempio, i minori e coloro che abbiano ricevuto sentenze di condanna irrevocabili o che siano stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza. La incapacità elettorale riguarda sia l'elettorato attivo che quello passivo.

4.2.4 LA LEGGE SEVERINO

Il Decreto Legislativo n. 235 del 31 dicembre 2012 conosciuto anche come Legge Severino, ha introdotto delle nuove ipotesi di incandidabilità da non confondere con le ipotesi di limitazione della capacità elettorale. La legge Severino prevede l'incandidabilità per coloro che abbiano riportato una condanna definitiva ad una pena superiore a due anni per delitti di stampo mafioso, per delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione e per delitti non colposi, consumati o tentati per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore a quattro anni.

L'incandidabilità riguarda le cariche di deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale, provinciale o comunale, membro del governo, amministratore locale.

È prevista la cancellazione dalle liste elettorali per le persone che versino in una condizione di incandidabilità e la decadenza dalla carica qualora la condizione di incandidabilità maturi dopo l'elezione.

La durata della incandidabilità non può essere inferiore a sei anni e la sentenza di riabilitazione ne è l'unica causa di estinzione.

È prevista la sospensione fino a diciotto mesi per gli amministratori locali condannati con sentenza non definitiva.

4.3.1 DISTINZIONE TRA DEMOCRAZIA INDIRETTA E DEMOCRAZIA DIRETTA

Nella **DEMOCRAZIA INDIRETTA** il potere è esercitato da rappresentanti eletti dal popolo. In Italia i parlamentari sono eletti senza vincolo di mandato, sono quindi liberi di esercitare le proprie funzioni senza obblighi derivanti dalle indicazioni degli elettori.

L'art. 49 della Costituzione individua nei **partiti politici** lo strumento naturale per la partecipazione alla vita politica dei cittadini. I ripetuti scandali ininterrottamente ripetutisi dal 1992 in poi, legati sia al finanziamento illecito dei partiti, sia a specifiche ipotesi di corruzione di determinati uomini politici, hanno messo fortemente in crisi tale istituzione.

Nella **DEMOCRAZIA DIRETTA** il potere è esercitato direttamente dal popolo, come avveniva nelle polis della antica Grecia. Nelle città-stato greche però erano esclusi dal godimento dei diritti politici le donne, gli stranieri e gli schiavi, ciò limitava l'effettiva partecipazione alla vita politica ad una stretta cerchia della popolazione.

La Costituzione disciplina la Repubblica come una **democrazia parlamentare** fondata quindi sul principio della rappresentanza indiretta. Tuttavia sono disciplinati nell'ordinamento costituzionale quattro istituti di democrazia diretta: la petizione, la proposta di legge di iniziativa popolare, il referendum abrogativo, il referendum costituzionale.

4.3.2 ISTITUTI DI DEMOCRAZIA DIRETTA

PETIZIONE (art. 50 Cost.) Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE (art. 72 Cost.) il popolo esercita l'iniziativa delle leggi mediante la proposta da parte di almeno cinquantamila elettori di un progetto redatto in articoli.

REFERENDUM ABROGATIVO (art. 75 Cost.) È indetto referendum popolare per deliberare la abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedano cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

REFERENDUM COSTITUZIONALE (art. 138 Cost.) Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne faccia domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.



4.4.1 I SISTEMI ELETTORALI

SISTEMA PROPORZIONALE

Con il SISTEMA PROPORZIONALE il territorio nazionale viene diviso in una o più circoscrizioni nelle quali i partiti politici presentano liste di candidati.

L'attribuzione dei seggi viene fatta in proporzione al numero dei voti riportata da ciascuna lista.

Possono essere previsti premi di maggioranza per le liste o i raggruppamenti di lista che raggiungono la maggioranza assoluta o anche la maggioranza relativa dei voti.

Può essere previsto uno sbarramento che esclude dal riparto dei seggi le liste o i raggruppamenti che non abbiano raggiunto una percentuale minima di voti predeterminata.


SISTEMA MAGGIORITARIO

Con il SISTEMA MAGGIORITARIO il territorio nazionale viene diviso in tanti collegi uninominali, quanti sono i parlamentari da eleggere.

I partiti politici presentano un solo candidato in ciascun collegio.

Vengono eletti i candidati che prendono il maggior numero di voti in ciascun collegio.

Può essere previsto un turno di ballottaggio al quale partecipano i due candidati che alla prima tornata, in ciascun collegio, si sono posizionati primo e secondo nell'ordine dei voti.



4.4.2 LA DEMOCRAZIA RAPPRESENTATIVA

È chiaro a questo punto che l'Italia è una repubblica democratica in cui la sovranità spetta al popolo, che la esercita attraverso il diritto di voto.

Esistono nel nostro ordinamento repubblicano tre distinti livelli di elezioni.

Le elezioni politiche, con le quali si rinnova il Parlamento della repubblica, composto da Camera dei deputati e Senato della Repubblica.

Le elezioni amministrative, con le quali si rinnovano gli organi politici degli enti territoriali (regioni, province e comuni).

Le elezioni europee con le quali si rinnova il Parlamento dell'Unione Europea.



4.4.3 EVOLUZIONE DEL SISTEMA ELETTORALE IN ITALIA

IL SISTEMA ELETTORALE NEL PERIODO MONARCHICO

1861. La legge elettorale del Regno di Sardegna venne estesa al nuovo Regno d'Italia. Il sistema elettorale era del tipo maggioritario fondato su collegi uninominali.

1919. La legge 15 agosto 1919, n. 1401 introdusse nel regno d'Italia il sistema elettorale proporzionale.

IL SISTEMA ELETTORALE DURANTE IL FASCISMO

Il regime fascista realizzò progressivamente un sistema elettorale autoritario ed anti democratico.

1923. La legge 18 novembre 1923, n. 2444 (c.d. legge Acerbo), sancì che il partito che avesse conquistato almeno il 25% dei voti avrebbe ottenuto i 2/3 dei seggi. Il restante 1/3 sarebbe stato suddiviso tra le varie liste di opposizione. Lo scopo era quello di rendere la maggioranza fascista padrona della Camera dei deputati.

1928. la legge 17 maggio 1928, n. 1019, sancì che la scelta dei candidati alle elezioni doveva essere operata dai rappresentanti delle associazioni di categoria; essi avrebbero proceduto compilando una lista di candidati successivamente approvata dal Gran Consiglio del Fascismo. ai cittadini era concesso, apparentemente, soltanto di approvare o disapprovare in blocco con un "sì" o un "no" la lista proposta dal Gran Consiglio del Fascismo. In realtà le elezioni si svolgevano in un clima di intimidazione e soprusi che impediva il libero

esercizio del dissenso ed i pochi elettori che avevano il coraggio di opporsi al fascismo venivano sottoposti al rito della “purga con olio di ricino”.

1939. La legge 19 gennaio 1939 n. 129, abolì la Camera dei Deputati e la sostituì con la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, non più elettiva.

IL SISTEMA ELETTORALE NEL PERIODO REPUBBLICANO

1946. con la Repubblica si ritornò al sistema elettorale proporzionale, in continuità con le scelte espresse con la legge elettorale del 1919, prima dell'avvento del regime fascista.

1993. A seguito di un referendum abrogativo, che aveva abrogato alcune disposizioni della legge elettorale del Senato, il Parlamento dovette mettere mano alla riforma del sistema elettorale che fu trasformato da proporzionale in maggioritario con correttivo proporzionale.


2005. La legge 21 dicembre 2005, n. 270, ha introdotto un sistema elettorale proporzionale con premio di maggioranza.

La legge elettorale del 2005 contiene anche le norme per l'assegnazione dei seggi nella Circoscrizione Estero istituita con la legge n. 459 del 27 dicembre 2001, per rendere operativo il diritto di voto degli italiani residenti all'estero, riconosciuto con la legge costituzionale n. 1 del 17 gennaio 2000 che ha riformato l'art. 48 della Costituzione.

Nella circoscrizione estero, suddivisa in quattro ripartizioni (Europa; America Meridionale; America Settentrionale e Centrale; Africa, Asia e Oceania) vengono eletti dodici deputati e sei senatori.

Il diritto di voto in Italia dall'Unità ad oggi

ANNO	CRITERIO	PERCENTUALE
1861	Unità d'Italia, suffragio maschile limitato per censo	1,9%
1882	Eliminazione dei limiti di censo, sono esclusi gli analfabeti	6,9%
1912	Suffragio universale maschile. Gli analfabeti sono ammessi al voto dopo i 30 anni	23,2%
1919	Suffragio universale maschile compresi gli analfabeti	27,3%
1946	Suffragio universale esteso alle donne. Votano tutti i cittadini con almeno 21 anni	61,4%
1975	Sono ammessi al voto anche i diciottenni	72,2%



4.4.4 LA SENTENZA N. 1/2014 DELLA CORTE COSTITUZIONALE

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme della legge n. 270/2005 che prevedono l'assegnazione di un premio di maggioranza – sia per la Camera dei Deputati, sia per il Senato della Repubblica – alla lista o alla coalizione di liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti e che non abbiano conseguito, almeno, alla Camera 340 seggi e, al Senato, il 55% dei seggi assegnati a ciascuna regione. A giudizio della Corte le norme sul premio di maggioranza, così come articolate, consentono una illimitata comprensione della rappresentatività dell'assemblea parlamentare, incompatibile con i principi costituzionali in base ai quali le assemblee parlamentari sono sedi esclusive della "rappresentanza politica nazionale" (art. 67 cost.) e si fondano sull'espressione del voto e quindi della sovranità popolare.

Inoltre le norme che prevedendo il solo voto di lista sono incostituzionali "perché escludono ogni facoltà dell'elettore di incidere sull'elezione dei propri rappresentanti".

È stato espressamente affermato che la legislazione elettorale che residua dopo la pronuncia di incostituzionalità delle norme sul premio di maggioranza e sulla preferenza unica, e che configura un sistema elettorale qualificato da un metodo proporzionale puro, è complessivamente idonea a garantire il rinnovo, in ogni momento, del Parlamento.

È stato espressamente affermata la legittimità delle Camere elette sotto il vigore delle norme dichiarate incostituzionali e la legittimità degli atti da esse posti in essere.

4.4.5 LA LEGGE ELETTORALE N. 526 DEL 6 MAGGIO 2015

Con la legge 6 maggio 2015, n. 52, nota come Italicum, è stata introdotta una nuova disciplina per l'elezione della sola Camera dei Deputati. La legge entrerà in vigore a decorrere dal 1° luglio 2016 e sostituirà la legge 21 dicembre 2005, n. 270 in parte dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 1/2014 della Corte Costituzionale. Per il Senato è in corso l'iter di approvazione di una legge costituzionale che lo modificherà radicalmente e che dovrebbe andare in vigore già dalla prossima legislatura.

4.4.6 LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLA NUOVA LEGGE ELETTORALE

Verrà attribuito un premio di maggioranza di 340 seggi (54%) alla lista che al primo turno raggiungerà il 40% dei voti.

Si svolgerà il ballottaggio tra le due liste più votate se nessuna dovesse raggiungere la soglia del 40% dei voti al primo turno, senza possibilità di apparentamento tra liste. Il vincitore otterrà 340 seggi.

È fissata una soglia di sbarramento unica al 3% su base nazionale per tutti i partiti, non sono più previste le coalizioni.

Il territorio nazionale sarà suddiviso in venti circoscrizioni elettorali e cento collegi. Nella Valle d'Aosta e in Trentino Alto Adige verranno reintrodotti collegi uninominali.

Nei collegi proporzionali ogni partito potrà presentare una lista di 6-7 candidati con capolista bloccato. il primo seggio assegnato verrà attribuito al capolista, i successivi secondo l'ordine di preferenze riportato dai candidati.

le liste dovranno essere composte in modo da alternare un uomo ad una donna.

Sarà possibile esprimere due preferenze, purché la seconda sia di genere diverso dalla prima. Se le due preferenze andranno entrambe a candidati dello stesso sesso, la seconda preferenza sarà annullata.

È possibile che un candidato si presenti in più collegi, fino ad un massimo di 10.

4.4.7 LA SENTENZA N. 35/2017 DELLA CORTE COSTITUZIONALE

La Corte costituzionale con la sentenza n. 35 del 2017 si è espressa sulla legittimità costituzionale della legge elettorale 6 maggio 2015, n. 52, dichiarando l'illegittimità costituzionale delle disposizioni che prevedono un turno di ballottaggio e delle norme che consentono "al capolista eletto in più collegi di scegliere a sua discrezione il proprio collegio d'elezione".

La legge 52/2015, come risultante a seguito della sentenza della Corte, introduce, per l'elezione della Camera dei deputati, un sistema proporzionale con attribuzione di un premio di maggioranza (340 seggi) nel caso in cui una lista raggiunga il 40 per cento dei voti validi. La soglia fissata per accedere al riparto è quella del 3% per la lista; non è ammessa la possibilità di presentarsi in coalizione. Il territorio nazionale è diviso in 20 circoscrizioni divise a loro volta, con esclusione di Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige, in complessivi 100 collegi plurinominali.

La Corte ha ritenuto legittime sia la previsione della soglia del 40% dei voti per accedere al premio di maggioranza (340 seggi) sia della soglia di sbarramento del 3% per accedere al riparto dei seggi, al riguardo la Corte ha ricordato che "a previsione di soglie di sbarramento e quella delle modalità per la loro applicazione sono tipiche manifestazioni della discrezionalità del legislatore che intenda evitare la frammentazione della rappresentanza politica, e contribuire alla governabilità (sentenza n. 193 del 2015)" e che il cd. Italicum introduce "una soglia di sbarramento non irragionevolmente elevata" e una soglia minima per l'accesso al premio, fissata al 40% che "non appare in sé manifestamente irragionevole, poiché volta a bilanciare i principi costituzionali della necessaria rappresentatività della Camera dei deputati e dell'eguaglianza del voto, da un lato, con gli obiettivi, pure di rilievo costituzionale, della stabilità del governo del Paese e della rapidità del processo decisionale, dall'altro".

La Corte ha poi dichiarato la illegittimità costituzionale delle disposizioni che prevedono, in caso di mancato raggiungimento del 40 per cento dei voti al primo turno, un turno di ballottaggio fra le due liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Sulla base della considerazione che una lista può accedere al turno di ballottaggio anche avendo conseguito, al primo turno, un consenso esiguo, e ciononostante ottenere il premio, vedendo più che raddoppiati i seggi che avrebbe conseguito sulla base dei voti ottenuti al primo turno la Corte ha dichiarato che l'obiettivo di assicurare la stabilità del Governo "non può giustificare uno sproporzionato sacrificio dei principi costituzionali di rappresentatività e di uguaglianza del voto, trasformando artificialmente una lista che vanta un consenso limitato, ed in ipotesi anche esiguo, in maggioranza assoluta".

La Corte ha dichiarato infine l'illegittimità costituzionale delle disposizioni che prevedono che il deputato eletto in più collegi plurinominali deve dichiarare alla Presidenza della Camera dei deputati, entro otto giorni dalla data dell'ultima proclamazione, quale collegio plurinominali prescelga. Ad avviso della Corte, infatti, "l'assenza di un criterio oggettivo, rispettoso della volontà degli elettori e idoneo a determinare la scelta del capolista eletto in più collegi, è in contraddizione manifesta con la logica dell'indicazione personale dell'eletto

da parte dell'elettore, che pure la legge n. 52 del 2015 ha in parte accolto, permettendo l'espressione del voto di preferenza".

4.5.1 DOVERI DEI CITTADINI

Nel titolo dedicato ai "Rapporti Politici" la Costituzione repubblicana disciplina anche i doveri dei cittadini.

L'art. 52 della Costituzione sancisce che la difesa della Patria è sacro dovere dei cittadini.

Non deve stupire la collocazione dell'argomento. Le moderne democrazie nate dai principi dell'illuminismo hanno fondato la propria indipendenza sugli eserciti popolari e sulla leva obbligatoria in contrapposizione agli eserciti di mestiere, fatti di soldati professionisti, spesso mercenari, che avevano caratterizzato le precedenti epoche storiche. L'attuale evoluzione storica, che promuove l'internazionalismo e la pace, ha consentito il superamento della leva obbligatoria. In Italia il servizio militare obbligatorio è stato abolito con la legge 226 del 2004.

L'art. 53 della Costituzione sancisce che tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva e che il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

Il criterio di progressività impone che i cittadini più abbienti paghino i tributi in misura maggiore, cioè con applicazione di una percentuale più alta, rispetto a coloro che hanno minori possibilità.

Ciò concorre alla realizzazione del principio solidarista secondo il quale lo Stato deve sostenere le classi sociali più disagiate o singole persone in difficoltà sia attraverso l'organizzazione di specifici servizi sia attraverso una imposizione fiscale meno gravosa.

L'art. 54 della Costituzione sancisce che i Cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica ed hanno l'obbligo di osservarne le leggi.

In adempimento di tale principio è previsto che per l'accesso alle più alte cariche della politica e della amministrazione si debba prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica come accade per il Presidente della Repubblica, per il Presidente del Consiglio dei Ministri o per i Ministri.

Tale principio impone che tutti i pubblici funzionari debbano adempiere le loro funzioni con "disciplina ed onore".

DOVERI DEI CITTADINI

Nel titolo dedicato ai "Rapporti Politici" la Costituzione repubblicana disciplina anche i doveri dei cittadini.

L'art. 52 della Costituzione sancisce che la difesa della Patria è sacro dovere dei cittadini.

L'art. 53 della Costituzione sancisce che tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva e che il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

L'art. 54 della Costituzione sancisce che i Cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica ed hanno l'obbligo di osservarne le leggi.

APPROFONDIMENTO

I SISTEMI ELETTORALI DI CAMERA E SENATO DOPO LE SENTENZE DEL 2014 E DEL 2017

La legge elettorale 6 maggio 2015, n. 52 ha introdotto un nuovo sistema elettorale esclusivamente per l'elezione della Camera dei deputati perché il suo iter di approvazione è stato strettamente collegato a quello della legge di riforma costituzionale, approvata definitivamente dalla Camera il 12 aprile 2016 che, tesa a superare il c.d. "bicameralismo paritario, aveva previsto la riduzione del numero dei senatori a 100 e la loro nomina da parte dei consigli regionali e comunali. Però nel referendum costituzionale del 4 dicembre 2016, al quale ha partecipato il 64% degli elettori, la riforma costituzionale è stata bocciata con una percentuale di voti contrari superiore al 59%. Se il legislatore non interverrà, alla prossima tornata elettorale, voteremo per il rinnovo del Parlamento con due diversi sistemi elettorali, uno per la Camera dei deputati ed uno per il Senato della Repubblica.

Per il Senato si voterà con la legge n. 270 del 2005, come risultante per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014 che ha dichiarato illegittimi il premio di maggioranza e la configurazione delle liste come 'bloccate' ed ha stato aggiunto l'espressione di un voto di preferenza.

Per la Camera dei deputati si voterà con la legge n. 52 del 2015, come risultante per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. n. 35 del 2017 che ha dichiarato illegittimi il secondo turno di ballottaggio e la facoltà di opzione da parte del candidato eletto in più collegi.

Ad accomunare le due leggi elettorali è la configurazione di un sistema elettorale proporzionale (con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti), con soglie di sbarramento.

La maggiore divergenza è costituita dalla previsione di un premio di maggioranza (per la lista che consegua il 40 per cento dei voti validi) per l'elezione della sola Camera dei deputati.

Diverse sono anche le soglie di sbarramento:

Per il Senato sono ammesse al riparto dei seggi:

- a. le coalizioni che abbiano ottenuto a livello regionale almeno il 20 per cento dei voti validi espressi, avendo al loro interno almeno una lista collegata che abbia conseguito almeno il 3 per cento dei voti validi espressi a livello regionale;
- b. le singole liste non coalizzate che abbiano ottenuto a livello regionale almeno l'8 per cento dei voti validi espressi;
- c. le liste facenti parte di coalizioni complessivamente 'sotto soglia', ma che abbiano ottenuto uti singulae sul piano regionale almeno l'8 per cento dei voti espressi.

Per la Camera dei deputati, vi è un'unica soglia del 3 per cento (salve le specifiche previsioni per le liste rappresentative di minoranze linguistiche).

Rilevante per le scelte che dovranno operare i partiti è che per il Senato, possono competere sia lista sia coalizioni di liste, per la Camera dei deputati solo singole liste, senza possibilità di collegamento con altre.

Per la Camera dei deputati inoltre è prevista la 'doppia preferenza di genere', mentre per il Senato vi è una singola preferenza esprimibile dall'elettore.

IN SINTESI

- Il principio della sovranità popolare espresso dall'art. 1 della Costituzione Repubblicana si realizza nel riconoscimento ai cittadini dei diritti politici, disciplinati negli artt. 48-54 (titolo quarto della parte prima).
- L'elettorato attivo consiste nel diritto di voto. L'art. 48 della Costituzione prevede che tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età sono elettori.
- L'elettorato passivo consiste nel diritto di essere votati. L'art. 51 della Costituzione prevede che tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici ed alle cariche elettive in condizione di uguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.
- L'art. 48 della Costituzione sancisce che il voto è personale ed eguale, libero e segreto.
- Il quarto comma dell'art. 48 della Costituzione stabilisce che il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge. Sono quindi elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che abbiano compiuto i diciotto anni di età e che non versino in una delle condizioni di esclusione stabilite dalla legge.
- L'art. 65 della Costituzione stabilisce i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.
- L'ineleggibilità riguarda i casi di quelle persone che nella competizione elettorale potrebbero trarre un vantaggio dall'incarico pubblico che ricoprono.
- L'incompatibilità riguarda i casi di quelle persone che si trovino a ricoprire due cariche pubbliche tra loro in conflitto. In questo caso si ha l'obbligo di scegliere tra l'uno o l'altro incarico.
- Il Decreto Legislativo n. 235 del 31 dicembre 2012 conosciuto anche come Legge Severino, ha introdotto delle nuove ipotesi di incandidabilità da non confondere con le ipotesi di limitazione della capacità elettorale.
- Nella democrazia indiretta il potere è esercitato da rappresentanti eletti dal popolo. In Italia i parlamentari sono eletti senza vincolo di mandato, sono quindi liberi di esercitare le proprie funzioni senza obblighi derivanti dalle indicazioni degli elettori.
- Nella democrazia diretta il potere è esercitato direttamente dal popolo, come avveniva nelle polis della antica Grecia. Nelle città-stato greche però erano esclusi dal godimento dei diritti politici le donne, gli stranieri e gli schiavi, ciò limitava l'effettiva partecipazione alla vita politica ad una stretta cerchia della popolazione.
- Con il SISTEMA PROPORZIONALE il territorio nazionale viene diviso in una o più circoscrizioni nelle quali i partiti politici presentano liste di candidati. L'attribuzione dei seggi viene fatta in proporzione al numero dei voti riportata da ciascuna lista. Possono essere previsti premi di maggioranza per le liste o i raggruppamenti di lista che raggiungono la maggioranza assoluta o anche la maggioranza relativa dei voti. Può essere previsto uno sbarramento che esclude dal riparto dei seggi le liste o i raggruppamenti che non abbiano raggiunto una percentuale minima di voti predeterminata.
- Con il SISTEMA MAGGIORITARIO il territorio nazionale viene diviso in tanti collegi uninominali, quanti sono i parlamentari da eleggere. I partiti politici presentano un solo candidato in ciascun collegio. Vengono eletti i candidati che prendono il maggior numero di voti in ciascun collegio. Può essere previsto un turno di ballottaggio al quale partecipano i due candidati che alla prima tornata, in ciascun collegio, si sono posizionati primo e secondo nell'ordine dei voti.

MODULO 2

L'ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

Unità didattica 5 - Il Parlamento

Unità didattica 6 - Il Presidente della Repubblica

Unità didattica 7 - Il Governo

Unità didattica 8 - La Corte Costituzionale

Unità didattica 9 - L'Ordinamento giudiziario

Unità didattica 10 - Le Autonomie locali

Vietate le riproduzione e la vendita.

MODULO 2 – L'Ordinamento della Repubblica

Prerequisiti

- Conoscere le fonti del diritto e la loro gerarchia.
- Conoscere i principi fondamentali della dottrina dello Stato.
- Conoscere i principi e la struttura della Costituzione italiana.
- Distinguere le diverse forme di stato e di governo.

Contenuti

- Il Parlamento nel sistema bicamerale.
- La Camera dei deputati.
- Il Senato della Repubblica.
- Le funzioni del Parlamento.
- L'elezione del Presidente della Repubblica.
- Le funzioni del Presidente della Repubblica.
- Il Presidente del Consiglio dei ministri, i ministri e il Consiglio dei ministri.
- Iter di formazione del governo.
- Gli organi ausiliari.
- La Pubblica Amministrazione.
- Nomina e durata dei giudici e del Presidente della Corte Costituzionale.
- Funzioni della Corte Costituzionale.
- L'esercizio della giurisdizione.
- Il Consiglio Superiore della Magistratura.
- L'Ordinamento giudiziario.
- Il processo.
- Natura e funzioni degli enti territoriali.

Modulo 2

UNITÀ DIDATTICA 5 – II

Parlamento

Obbiettivi

CONOSCENZE E ABILITÀ

- Conoscere la distinzione fra i diversi poteri dello Stato e sapere a quali organi sono attribuiti.
- Distinguere la Camera dei Deputati dal Senato della Repubblica.
- Conoscere le principali funzioni del Parlamento e conoscerne l'organizzazione.
- Riconoscere e collegare gli organi dello Stato alle funzioni.
- Essere in grado di delineare l'iter di approvazione di una legge.
- Distinguere i provvedimenti normativi del governo da quelli del Parlamento.
- Conoscere lo statuto dei parlamentari e il regime delle immunità.

COMPETENZE

- Riconoscere e orientarsi nelle norme costituzionali che configurano e organizzano gli organi preposti alle funzioni legislative e di governo.
- Collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell'ambiente.
- Acquisire ed interpretare criticamente gli argomenti dell'unità didattica, imparando a valutare l'attendibilità delle nozioni proposte, anche attraverso il confronto con altre fonti, utilizzando differenti supporti comunicativi (cartacei, informatici e multimediali).

5.1.1 IL PARLAMENTO

Il Parlamento italiano è costituito dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica. La Camera dei Deputati è composta da 630 deputati. Il Senato della Repubblica è composto da 315 Senatori elettivi, da 5 Senatori a vita nominati dal Presidente della Repubblica e da tutti gli ex Presidenti della Repubblica. Le Camere durano in carica cinque anni e si rinnovano con elezioni a suffragio universale diretto con sistema proporzionale e premio di maggioranza. Il sistema parlamentare italiano rientra nel tipo conosciuto con la denominazione di sistema bicamerale perfetto perché la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. Di regola ciascuna Camera si riunisce separatamente nella propria sede. Il Parlamento si riunisce invece in seduta comune per l'elezione del Presidente della Repubblica o per la sua messa in stato di accusa ed inoltre per la elezione di un terzo dei membri del Consiglio Superiore della Magistratura e di un terzo dei membri della Corte Costituzionale. Oltre ad esercitare la funzione legislativa le camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al governo i poteri necessari, delegano il Presidente della Repubblica alla concessione dell'amnistia e dell'indulto, autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali, approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo, dispongono inchieste su materie di pubblico interesse.

La parola diritto non ha un significato univoco.

Essa viene spesso utilizzata per indicare l'insieme delle norme giuridiche che regolano i rapporti sociali. in questo caso si parla di DIRITTO OGGETTIVO.

Ma essa è anche utilizzata per indicare la pretesa che il singolo cittadino può avanzare nei confronti dello Stato o di terzi, in questo caso si parla di DIRITTO SOGGETTIVO.

La parola diritto indica infine anche la scienza sociale che studia le norme giuridiche.



5.1.2 LA CAMERA DEI DEPUTATI

La Camera dei deputati è composta da 630 deputati eletti a suffragio universale diretto da tutti i cittadini di entrambi i sessi che abbiano raggiunto la maggiore età.

Sono eleggibili a deputato tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni abbiano compiuto i 25 anni.

La Camera a sede a Roma nel Palazzo di Montecitorio.

5.1.3 IL SENATO DELLA REPUBBLICA

Il Senato della Repubblica è composto da 315 senatori eletti a suffragio universale diretto da tutti i cittadini di entrambi i sessi che abbiano compiuto i 25 anni, da tutti gli ex Presidenti della Repubblica, e da un numero massimo di 5 senatori a vita scelti tra i cittadini che abbiano illustrato la patria nel campo sociale, artistico, scientifico o letterario.

Sono eleggibili a senatore tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni abbiano compiuto i 40 anni.

Il Senato ha sede a Roma a Palazzo Madama.

5.2.1 LO STATO GIURIDICO DEI PARLAMENTARI

I componenti della Camera dei Deputati si chiamano deputati. I componenti del Senato della Repubblica si chiamano senatori. Poiché le due camere costituiscono il Parlamento i loro componenti sono anche chiamati parlamentari. Lo svolgimento delle funzioni di parlamentare è caratterizzato da particolari garanzie previste dalla Costituzione per assicurare che l'attività dei parlamentari sia libera ed indipendente da pressioni esterne.

5.2.2 L'INSINDACABILITÀ

(art. 67 Cost.) I parlamentari vengono eletti senza vincolo di mandato, secondo il modello costituzionale che prevede che la sovranità popolare si eserciti attraverso la rappresentanza. (ciò vuol dire che i parlamentari non sono obbligati a votare né secondo le indicazioni dei propri elettori, né secondo le indicazioni del proprio partito).

(art. 68 Cost.) i membri del parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse nell'esercizio delle proprie funzioni. L'insindacabilità non si estende alle opinioni che il parlamentare esprima come privato cittadino.

5.2.3 L'IMMUNITÀ

(art. 68 Cost.) Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

5.2.4 L'INDENNITÀ

(art. 69 Cost.) I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge. La prima legge che prevedeva una indennità per i parlamentari fu introdotta nell'ordinamento del Regno d'Italia nel 1912 assieme all'adozione del suffragio universale maschile. Si considerò che molti ceti sociali (come gli operai, i contadini o gli impiegati) non avrebbero potuto di fatto accedere alla carica di parlamentare, perché sarebbero stati costretti a rinunciare al lavoro per esercitare le funzioni elettive e non avrebbero avuto altri mezzi di sostentamento.



5.3.1 CAUSE DI INELEGGIBILITÀ DI INCOMPATIBILITÀ E DI INCANDIDABILITÀ

L'art. 65 della Costituzione stabilisce i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore .

Non bisogna confondere le ipotesi di ineleggibilità e di incompatibilità con quelle di incapacità elettorale che riguarda, ad esempio, i minori e coloro che abbiano ricevuto sentenze di condanna irrevocabili o che siano stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza. La incapacità elettorale riguarda sia l'elettorato attivo che quello passivo.

Il Decreto Legislativo n. 235 del 31 dicembre 2012 conosciuto anche come Legge Severino, ha introdotto delle nuove ipotesi di incandidabilità da non confondere con le ipotesi di limitazione della capacità elettorale.

5.3.2 L'INELEGGIBILITÀ

L'ineleggibilità riguarda i casi di quelle persone che nella competizione elettorale potrebbero trarre una posizione di vantaggio dall'incarico pubblico che ricoprono. Ad esempio sono esclusi dal voto i magistrati nella circoscrizione in cui esercitano la giurisdizione, il capo ed il vice capo della polizia, i presidenti delle giunte provinciali ed i sindaci dei comuni con più di ventimila abitanti.

5.3.3 L'INCOMPATIBILITÀ

L'incompatibilità riguarda i casi di quelle persone che si trovino a ricoprire due cariche pubbliche tra loro in conflitto. in questo caso si ha l'obbligo di scegliere tra l'uno o l'altro incarico. Ad esempio sono incompatibili le cariche di deputato e di senatore o quella di parlamentare e di consigliere regionale.

5.3.4 L'INCANDIDABILITÀ

La legge Severino (Decreto legislativo n. 235 del 31 dicembre 2012) prevede l'incandidabilità per coloro che abbiano riportato una condanna definitiva ad una pena superiore a due anni per delitti di stampo mafioso, per delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione e per delitti non colposi, consumati o tentati per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore a quattro anni.

LE FUNZIONI DEL PARLAMENTO



5.4.1 LA FUNZIONE LEGISLATIVA

La funzione legislativa è certamente la più importante tra quelle svolte dal Parlamento.

Essa consiste nel complesso di attività e procedure che hanno come fine la formazione di una nuova legge.

L'art. 70 della Costituzione prescrive che "la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere", ciò vuol dire che ogni nuova legge deve essere esaminata ed approvata con lo stesso testo sia dalla Camera dei Deputati sia dal Senato della Repubblica.

L'iter di approvazione di una legge ordinaria è piuttosto complesso e si compone di cinque diverse fasi:


1. Iniziativa

2. Approvazione
3. Promulgazione
4. Pubblicazione
5. Efficacia

Il **procedimento ordinario** nella fase di discussione e approvazione prevede che, in ciascuna delle due Camere, il testo della nuova legge, redatto in articoli separati, sia prima esaminato dalla Commissione permanente competente per materia e poi votato in Aula dall'intera Assemblea.

Il **procedimento abbreviato** si adotta nei casi di urgenza, come nel caso dei Decreti Legge approvati dal Governo nei casi di necessità ed urgenza che devono essere convertiti in legge dal Parlamento entro 60 giorni dalla loro emanazione. In questo caso si segue la procedura ordinaria, ma con tempi ridotti.

Il **procedimento speciale** si adotta per le leggi di minore importanza e consente che esse siano approvate direttamente dalla Commissione permanente competente per materia senza necessità del passaggio in aula. Per le leggi di revisione costituzionale e per le altre leggi costituzionali si adotta la "c.d." **procedura aggravata** che comporta, tra l'altro, la necessità di una doppia approvazione dello stesso testo da parte di ciascuna delle due Camere.



IL PROCEDIMENTO ORDINARIO DI APPROVAZIONE DELLE LEGGI

PRESENTAZIONE

- Una nuova proposta di legge può essere presentata al Parlamento, per chiederne l'approvazione, da cinque categorie di soggetti:
 - I membri del Parlamento.
 - Il Governo.
 - I Consigli regionali.
 - Il CNEL (Consiglio Nazionale dell'Economia e del lavoro).
 - Il popolo.
- Le proposte di legge presentate dal Governo assumono il nome di disegno di legge. Il popolo esercita l'iniziativa legislativa mediante la presentazione, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto di legge redatto in articoli. Si tratta, insieme alla "c.d." petizione popolare, disciplinata dall'ultimo comma dell'art 71 della Costituzione, ed al referendum abrogativo, di uno dei pochi istituti di democrazia diretta previsti nel nostro ordinamento.

APPROVAZIONE

- La proposta di legge può essere indifferentemente presentata sia all'uno che all'altro ramo del Parlamento (Camera dei deputati o Senato della Repubblica). Essa verrà esaminata dalla commissione parlamentare permanente del ramo del Parlamento ove è stata presentata e quindi discussa in aula per l'approvazione. Se il testo viene approvato viene trasmesso all'altro ramo del Parlamento ove si seguirà lo stesso iter. I due rami del Parlamento devono approvare lo stesso iter. Se il testo viene approvato dal secondo ramo del Parlamento con delle modifiche (*c.d. emendamenti*) esso deve tornare nel primo ramo del parlamento per l'approvazione degli emendamenti. In alcuni casi può essere seguita una procedura abbreviata. Se la legge non è ritenuta di fondamentale importanza la commissione parlamentare cui è assegnata non si limita ad esaminarla (*c.d. commissione referente*) ma la approva (*c.d. commissione deliberante*) senza necessità del passaggio in aula.

PROMULGAZIONE

- Il testo approvato dalle due Camere deve essere promulgato (cioè sottoscritto) dal Presidente della Repubblica entro trenta giorni dalla sua approvazione (o nel diverso termine indicato dalle stesse Camere). Il Presidente della Repubblica può per una sola volta rinviare la legge alle Camere per un nuovo esame. Se però le Camere approvano lo stesso testo di legge esso deve essere promulgato così come è, senza possibilità di ulteriori esami o ripensamenti.

PUBBLICAZIONE

- Dopo la promulgazione la nuova legge deve essere pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Solamente con la pubblicazione la nuova legge può essere conosciuta dai cittadini che avranno l'obbligo di rispettarla.

ENTRATA IN VIGORE

- Di norma la legge entra in vigore nel quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Si tratta del "c.d." periodo di "vacatio legis" (espressione latina) che è necessario per dare ai cittadini il tempo necessario per poter apprendere dell'esistenza della nuova legge che dovrà essere rispettata. Caso per caso il Parlamento può però stabilire un periodo di "vacatio legis" più corto o più lungo.

ITER DI APPROVAZIONE DELLE LEGGI DI REVISIONE COSTITUZIONALE E DELLE
ALTRE LEGGI COSTITUZIONALI
(PROCEDURA AGGRAVATA)

Proposta di legge
Governo – Parlamento – Regioni – CNEL – Popolo

Approvazione
L'art. 138 della Costituzione prescrive che le leggi di revisione costituzionale e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non inferiore di tre mesi l'una dall'altra.

Se la legge viene approvata a maggioranza assoluta, entro tre mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (con scopo conoscitivo), un quinto dei membri del Parlamento, il Governo o cinque Consigli Regionale possono chiedere che sia sottoposta a referendum popolare (referendum costituzionale).

Se viene chiesto il referendum ed esso ha esito positivo la legge viene promulgata dal Presidente della Repubblica ed entra in vigore, se invece esso ha esito negativo la legge non viene ad esistenza e non entra in vigore.

Se la legge viene approvata in entrambi i rami del Parlamento con la maggioranza dei due terzi non si da corso al referendum popolare. Essa quindi viene:

Promulgata dal presidente della Repubblica.
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.
Entra in vigore.

5.4.2 LE COMMISSIONI PERMANENTI

Sia alla Camera dei deputati sia al Senato della Repubblica, all'inizio di ogni legislatura, si costituiscono 14 Commissioni permanenti.

Il numero delle Commissioni permanenti è fissato dai regolamenti di ciascuna Camera.

Le Commissioni sono formate in modo da rispettare la proporzione fra i gruppi parlamentari, che distribuiscono a tal fine fra queste i propri componenti, e all'atto della costituzione eleggono un Presidente e un Ufficio di Presidenza.

Nelle proprie materie di competenza, le Commissioni permanenti svolgono funzioni legislative, conoscitive, di indirizzo e di controllo.

La Costituzione stabilisce che ogni progetto di legge presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, anzitutto esaminato da una Commissione (art. 72, primo comma).

Ogni progetto di legge, presentato in uno dei rami del parlamento, è assegnato dal Presidente di ciascun ramo alla Commissione volta per volta competente sulla materia trattata dal progetto.

Quando sono chiamate a riferire all'Assemblea su un progetto di legge, si dice che le Commissioni operano in sede referente. La Commissione svolge in tal caso un'istruttoria sul progetto di legge, nella quale deve valutare la qualità e l'efficacia delle disposizioni contenute nel testo.

Quando il progetto di legge contiene disposizioni di interesse anche di altre Commissioni, queste lo esaminano in sede consultiva, cioè per formulare un parere da indirizzare alla Commissione competente in sede referente. Particolare importanza rivestono i pareri della Commissione bilancio, incaricata di verificare l'impatto dei progetti di legge sulla finanza pubblica e della Commissione Affari costituzionali, che verifica la compatibilità del progetto di legge sull'ordinamento costituzionale.

Nel caso in cui su un progetto di legge vi sia un consenso molto esteso, può essere attribuito alle Commissioni non solo l'esame, ma anche l'approvazione definitiva di quel progetto. In questo caso si dice che le Commissioni operano in sede deliberante o legislativa.

Alle Commissioni permanenti può anche essere attribuito il compito di predisporre un testo di legge da sottoporre all'approvazione dell'assemblea. In questo caso la Commissione si riunisce in sede redigente.



5.5.1 LA FUNZIONE DI INDIRIZZO E CONTROLLO POLITICO

La forma di governo prevista dalla Costituzione Repubblicana è quella conosciuta come democrazia parlamentare. Il Parlamento, eletto a suffragio universale diretto, è l'organo costituzionale depositario della sovranità popolare. Ciò vuol dire non solo che il Governo deve avere la fiducia del Parlamento, ma anche che il Parlamento, in vari modi, svolge una costante opera di indirizzo e controllo politico sull'operato del Governo.

La funzione di controllo e indirizzo politico viene esercitata mediante i seguenti istituti:

Interrogazione. Domanda rivolta per iscritto al Governo o a un singolo ministro per ottenere notizie relative ad un fatto determinato che abbia rilevanza politica.


Interpellanza. Domanda rivolta per iscritto da un parlamentare per conoscere in modo approfondito qual è stato o quale sarà il comportamento del Governo in relazione ad un fatto determinati che abbia rilevanza politica.

Mozione. Proposta rivolta da un Presidente di gruppo o da dieci parlamentari per ottenere l'approvazione di una mozione da parte della assemblea della Camera in cui viene presentata. Particolare importanza assumono le mozioni di fiducia o di sfiducia dalle quali dipende la permanenza in carica del Governo.

Risoluzione. Chiude il dibattito aperto con la presentazione della mozione.

Indagine conoscitiva. È rivolta ad acquisire notizie, informazioni e documenti su fatti determinati che abbiano rilevanza politica, anche attraverso l'audizione di ministri, funzionari della P.A. o semplici cittadini.

Inchiesta. Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse nominando all'uopo un'apposita commissione nominata in modo che la sua composizione rispecchi la proporzione dei Gruppi parlamentari. Le Commissioni d'inchiesta, previste dall'art. 82 della Costituzione, possono essere nominate con semplice risoluzione, se monocamerale, o con legge, se bicamerale. Per le inchieste di maggiore importanza si procede normalmente alla istituzione di una Commissione bicamerale. Fin dalla VIII legislatura è sempre esistita una Commissione bicamerale sulla mafia.



5.6.1 LA FUNZIONE DI BILANCIO

La Costituzione, prevedendo l'approvazione annuale di una legge sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo dello stato, ha disposto un controllo molto severo e penetrante da parte del Parlamento sull'attività finanziaria del Governo, che ha il compito di dirigere la politica economica del paese.

La legge sul bilancio preventivo è disciplinata dall'art. 81 della Costituzione che introduce dei principi molto severi:

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

5.7.1 LA ALTRE FUNZIONI ESERCITATE DAL PARLAMENTO

Art. 78 Cost. Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.

Art. 79 Cost. L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.

Art. 80 Cost. Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

5.8.1 LE FUNZIONI ESERCITATE DAL PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE

Le Camere, come si è visto, operano separatamente e svolgono la propria attività ciascuna secondo il proprio regolamento.

La Costituzione prevede però che alcune deliberazioni debbano essere adottate dal Parlamento in seduta comune:

L'elezione del Presidente della repubblica ed il suo giuramento.

La messa in stato d'accusa del Capo dello Stato per alto tradimento o attentato alla Costituzione.

L'elezione di un terzo dei giudici della Corte Costituzionale.

L'elezione di un terzo dei membri del Consiglio Superiore della Magistratura.

Il Parlamento in seduta comune è presieduto dal Presidente della Camera dei deputati, ne adotta il regolamento e si riunisce nella sua sede, nel palazzo di Montecitorio.

5.9.1 LA RIFORMA COSTITUZIONALE RENZI BOSCHI

Nel corso della XVII legislatura, su iniziativa del governo presieduto da Matteo Renzi e ad opera del ministro delle riforme costituzionali Maria Elena Boschi, era stata approvata una legge di riforma della Costituzione avente ad oggetto disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo quinto della parte seconda della costituzione. I punti più significativi della riforma erano i seguenti:

1. Il numero dei senatori sarebbe passato da 315 a 100. 74 consiglieri regionali, 21 sindaci, 5 senatori nominati dal capo dello Stato per 7 anni.
2. Il Senato non avrebbe più avuto il potere di dare o togliere la fiducia al governo, che diventava una prerogativa della sola Camera.
3. Il Senato avrebbe però avuto la possibilità di esprimere proposte di modifica anche sulle leggi che esulavano dalle sue competenze.

4. I senatori non sarebbero stati più eletti durante le elezioni politiche, ma in forma comunque diretta durante le elezioni regionali. Ad esempio attraverso un listino apposito o attraverso la nomina dei più votati.

La riforma non è stata promulgata perché è stata bocciata nel referendum costituzionale svoltosi il 4 dicembre 2016. La percentuale dei votanti, 65,47% degli elettori è stata molto alta. I voti contrari sono stati il 59,12 % dei voti validi.



La riforma è stata definitivamente approvata dalla Camera dei deputati il 12 aprile 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 15 aprile 2016 ed è stata sottoposta a referendum costituzionale il 4 dicembre 2016. Essa non è stata promulgata perché è stata bocciata dai cittadini con la percentuale del 59,2% dei voti.



5.10.1 LA RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI

Nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2020 è stato pubblicato il testo della legge costituzionale n. 1/2020, che prevede la riduzione del numero dei parlamentari: da 630 a 400 deputati e da 315 a 200 senatori elettivi.

Sono a tal fine modificati gli articoli 56, secondo comma, e 57, secondo comma, della Costituzione.

Il testo è stato approvato dal Senato, in seconda votazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella seduta dell'11 luglio 2019, e dalla Camera dei deputati, in seconda votazione, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, nella seduta dell'8 ottobre 2019.

71 senatori, appartenenti a quasi tutti i gruppi parlamentari e partiti, con l'esclusione di Fratelli d'Italia e il gruppo Per le Autonomie (SVP-PATT, UV), hanno chiesto il referendum sul testo di legge costituzionale.

Il quorum richiesto per la validità della richiesta, ai sensi dell'art. 138 cost., era di 68 senatori, corrispondente a un quinto dei membri del Senato della Repubblica

Il referendum, inizialmente rinviato per effetto della diffusione della pandemia da Covi-19 si è svolto domenica 20 settembre e lunedì 21 settembre 2020.


Il sì ha prevalso con la percentuale del 69,96% dei voti validi (pari a 17.913.089) contro la percentuale del 30,4% dei no (pari a 7.692.007), la legge costituzionale 1/2020 pertanto è divenuta definitiva.

Il testo interviene anche sulla previsione costituzionale dell'art. 57, terzo comma, che individua un numero minimo di senatori per ciascuna Regione. Rispetto al testo vigente, si stabilisce che è pari a tre il numero minimo di senatori elettivi per ciascuna regione o provincia autonoma; resta immutata la rappresentanza senatoriale del Molise (due senatori) e della Valle d'Aosta (un senatore) prevista dal vigente articolo 57, terzo comma, della Costituzione.

Viene inoltre fissato a cinque il numero massimo di senatori a vita di nomina presidenziale, mentre non vengono apportate modificazioni della previsione costituzionale vigente circa gli ex Presidenti della Repubblica senatori di diritto a vita.

Il numero dei deputati eletti nella circoscrizione estero viene ridotto da 12 a 4 mentre il numero dei senatori eletti nella circoscrizione estero viene ridotto da 6 a 4.


L'art. 4 della legge costituzionale dispone che "Le disposizioni di cui agli articoli 56 e 57 della Costituzione, come modificati dagli articoli 1 e 2 della presente legge costituzionale, si applicano a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e comunque non prima che siano decorsi sessanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore".



I promotori della legge intendevano completare la riforma accompagnandola con i seguenti correttivi:

- la riforma dei regolamenti di Camera e Senato;
- l'abbassamento della soglia d'età per il voto al Senato Madama (18 anni per il voto attivo, 25 per quello passivo);
- il superamento della base regionale per l'elezione del senato a favore di quella circoscrizionale;
- la riduzione da 3 a 2 delegati regionali per l'elezione del presidente della repubblica.

Con la caduta del Governo Conte 2 il processo di riforma si è arenato.



La riduzione del numero dei parlamentari dovrà comportare necessariamente anche una riforma dei regolamenti della Camera e del Senato, per assicurare il corretto funzionamento dei vari organi (commissioni, giunte eccetera) di cui sono composti.

Le riforme necessarie dei regolamenti delle Camere riguardano:

le modalità di verifica del numero legale e dei quorum richiesti per le votazioni;

le modalità per la richiesta del voto segreto e per la presentazione di mozioni;

la revisione del numero minimo di deputati e senatori per la formazione di un gruppo;

il funzionamento delle commissioni permanenti (specie al senato);

il funzionamento di altri organi delle camere come ufficio di presidenza, giunte e comitati.



5.11.1 I LUOGHI DELLA DEMOCRAZIA

Il palazzo di Montecitorio

La Camera dei deputati ha sede nel palazzo di Montecitorio che è uno storico palazzo romano, la cui facciata principale si affaccia sulla piazza del Parlamento, mentre quella posteriore si affaccia sulla piazza di Monte Citorio.

I lavori di costruzione iniziarono nel 1653 sotto la guida dell'architetto Gian Lorenzo Bernini, su commissione di papa Innocenzo X e vennero terminati oltre venti anni dopo dall'architetto Carlo Fontana, sotto il pontificato di papa Innocenzo XII.

Originariamente esso fu utilizzato come sede della Curia (massimo organismo di amministrazione della giustizia) e come sede del Dazio.

Dopo l'annessione di Roma al regno d'Italia il palazzo venne espropriato e dal 1871 è destinato a sede della Camera dei deputati.



Il palazzo Madama

Il Senato della Repubblica ha sede nel Palazzo Madama che è uno storico palazzo romano, la cui facciata principale si apre su Corso Rinascimento, in prossimità di piazza Navona.

L'edificazione fu iniziata sotto papa Sisto IV, nel corso del quattrocento.

Nel cinquecento importanti lavori di restauro vennero commissionati all'architetto Giuliano da Sangallo da Giovanni de Medici, futuro papa Leone X.

Il palazzo divenne la sede romana della famiglia dei Medici. Vi abitarono allungo Giovanni, futuro papa Leone X, Giulio, futuro papa Clemente VII e Caterina, futura regina di Francia.

Il palazzo deve il suo nome a Madama Margherita d'Austria, figlia di Carlo V e moglie di Alessandro de Medici che vi soggiornò a lungo.

Il papa benedetto XIV lo acquistò nel 1755 per destinarlo a sede della polizia.

Dopo l'annessione di Roma al regno d'Italia il palazzo venne espropriato e dal 1871 è destinato a sede del Senato.



LEGISLATURE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Assemblea Costituente	dal 02/06/1946 - al 08/05/1948	IX Legislatura	dal 12/07/1983 - al 01/07/1987
I Legislatura	dal 08/05/1948 - al 24/06/1953	X Legislatura	dal 02/07/1987 - al 22/04/1992
II Legislatura	dal 25/06/1953 - al 11/06/1958	XI Legislatura	dal 23/04/1992 - al 14/04/1994
III Legislatura	dal 12/06/1958 - al 15/05/1963	XII Legislatura	dal 15/04/1994 - al 08/05/1996
IV Legislatura	dal 16/05/1963 - al 04/06/1968	XIII Legislatura	dal 09/05/1996 - al 29/05/2001
V Legislatura	dal 05/06/1968 - al 24/05/1972	XIV Legislatura	dal 30/05/2001 - al 27/04/2006
VI Legislatura	dal 25/05/1972 - al 04/07/1976	XV Legislatura	dal 28/04/2006 - al 28/04/2008
VII Legislatura	dal 05/07/1976 - al 19/06/1979	XVI Legislatura	Dal 28/04/2008 - al 22/12/2012
VIII Legislatura	dal 20/06/1979 - al 11/07/1983	XVII Legislatura	Dal 15/3/ 2013

APPROFONDIMENTO

Su iniziativa del governo presieduto da Matteo Renzi e ad opera del ministro delle riforme costituzionali Maria Elena Boschi, il 12 aprile 2016 è stata approvata una legge di riforma della tesa al superamento del bicameralismo paritario, alla riduzione del numero dei parlamentari, al contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, alla soppressione del Consiglio Nazionale dell'Economia e del lavoro ed alla revisione del Titolo V della parte II della Costituzione.

È stato autorevolmente osservato che questa proposta di riforma non riguarda tanto la tecnica di ingegneria costituzionale quanto piuttosto la sostanza è la "tradizione vivente" della democrazia italiana.

Il nodo da sciogliere più importante della riforma è quello della composizione del Senato.

La proposta del governo Renzi, infatti, prevede un'assemblea non elettiva, composta da membri di diritto (i governatori delle regioni ai sindaci dei capoluoghi), eletti di secondo grado (una rappresentanza di sindaci ed i rappresentanti dei consigli regionali), e un numero di senatori (cinque o forse 10) nominati per sette anni dal presidente della Repubblica.

A questo riguardo molte voci critiche si sono levate, è stato osservato che con l'escludere il passaggio della elezione dei senatori ci si rischierebbe di negare al Senato il carattere proprio del parlamento, che è tale in quanto formato dalla volontà popolare. Si ripeterebbe quanto è già accaduto in Germania dove la corte costituzionale tedesca ha dichiarato che il Bundesrat non può essere considerato un organo parlamentare, in quanto non è espressione diretta della volontà popolare.

Si costituirebbe un ingiustificato squilibrio di poteri tra i deputati e i senatori ove questi ultimi, come proposto dal governo, fossero nominati senza la garanzia della elezione, senza vincolo di mandato e privi della immunità parlamentare. Non è ancora chiaro poi se i senatori saranno politicamente neutri o saranno espressione delle maggioranze politiche dei consigli regionali dai quali verranno espressi e in che proporzione le diverse regioni italiane concorreranno a mandare senatori a Roma. Non è poi chiaro se l'eventuale decadenza da sindaco o da consigliere regionale, per effetto di un procedimento della magistratura, comporti anche la decadenza da senatore; non è poi chiaro con quale periodicità e in che modo si debba procedere al rinnovo del Senato.

In generale poi la complessa divisione di competenze tra le due camere è poco convincente. Davanti alla confusione, che governa ancora la proposta del governo, molte voci si sono levate per proporre un mono cameralismo perfetto che è poi in vigore in 39 ordinamenti giuridici nazionali con modelli di democrazie avanzate, come nei paesi scandinavi.

Ricordiamo che la riforma non è stata promulgata perché è stata bocciata nel referendum costituzionale del 4 dicembre 2016.

IN SINTESI

- Il Parlamento italiano è costituito dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica.
- La Camera dei Deputati è composta da 630 deputati.
- Il Senato della Repubblica è composto da 315 Senatori elettivi, da 5 Senatori a vita nominati dal Presidente della Repubblica e da tutti gli ex Presidenti della Repubblica.
- Le Camere durano in carica cinque anni e si rinnovano con elezioni a suffragio universale diretto.
- Attualmente sono previsti due sistemi elettorali diversi per il rinnovo della Camera e per quello del Senato.
- I componenti della Camera dei Deputati si chiamano deputati.
- I componenti del Senato della Repubblica si chiamano senatori.
- (art. 67 Cost.) I parlamentari vengono eletti senza vincolo di mandato, ciò vuol dire che essi votano secondo coscienza e non secondo le indicazioni dei propri elettori, o dei propri partiti.
- (art. 68 Cost.) i membri del parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse nell'esercizio delle proprie funzioni.
- (art. 68 Cost.) Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale
- (art. 69 Cost.) I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.
- La funzione legislativa consiste nel complesso di attività e procedure che hanno come fine la formazione di una nuova legge.
- L'iter di approvazione di una legge ordinaria è piuttosto complesso e si compone di cinque diverse fasi:
 1. Iniziativa
 2. Approvazione
 3. Promulgazione
 4. Pubblicazione
 5. Efficacia
- Sia alla Camera dei deputati sia al Senato della Repubblica, all'inizio di ogni legislatura, si costituiscono 14 Commissioni permanenti.
- Nelle proprie materie di competenza, le Commissioni permanenti svolgono funzioni legislative, conoscitive, di indirizzo e di controllo.
- Il Parlamento esercita la funzione di controllo e indirizzo politico sul Governo mediante i seguenti istituti:
 1. Interrogazione
 2. Interpellanza.
 3. Mozione.
 4. Risoluzione.
 5. Indagine conoscitiva.
 6. Inchiesta.
- La Costituzione (art. 81) prevede l'approvazione annuale di una legge sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo dello stato.
- Inoltre le camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al governo i poteri necessari, delegano il Presidente della Repubblica alla concessione dell'amnistia e dell'indulto, autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali, approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo, dispongono inchieste su materie di pubblico interesse.
- Il Parlamento si riunisce invece in seduta comune per l'elezione del Presidente della Repubblica o per la sua messa in stato di accusa ed inoltre per la elezione di un terzo dei membri del Consiglio Superiore della Magistratura e di un terzo dei membri della Corte Costituzionale.
- La legge costituzionale n. 1/2020 ha disposto la riduzione del numero dei deputati da 630 a 400 e del numero dei senatori da 315 a 200 con effetto dalla XIX legislatura.

UNITÀ DIDATTICA 6 – II

Presidente della Repubblica

Obbiettivi

CONOSCENZE E ABILITÀ

- Conoscere il ruolo del Presidente della Repubblica nel nostro ordinamento.
- Saper individuare le funzioni del Presidente della Repubblica.
- Conoscere il sistema di elezione del Presidente della Repubblica.
- Saper mettere in relazione il ruolo del Presidente della Repubblica nei confronti del Parlamento, del Governo e della magistratura.
- Conoscere la cronologia dei Presidenti della repubblica italiana.

COMPETENZE

- Riconoscere e orientarsi nelle norme costituzionali che configurano e organizzano gli organi preposti alle funzioni legislative e di governo.
- Collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell'ambiente.
- Acquisire ed interpretare criticamente gli argomenti dell'unità didattica, imparando a valutare l'attendibilità delle nozioni proposte, anche attraverso il confronto con altre fonti, utilizzando differenti supporti comunicativi (cartacei, informatici e multimediali).

6.1.1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Presidente della Repubblica è il Capo dello stato e rappresenta l'unità della nazione (art. 87 Cost.).

La durata della carica è di sette anni. Il mandato è rinnovabile, ciò è accaduto una sola volta nella storia della Repubblica, con la rielezione del Presidente Napolitano.

La durata della carica, di due anni superiore a quella del Parlamento, e le modalità di elezione, per cui è richiesta la maggioranza dei due terzi nei primi tre scrutini e quella assoluta nei successivi dei componenti dell'assemblea elettiva, assicurano che venga scelta una persona indipendente ed autonoma rispetto alla maggioranza di governo espressa dal Parlamento in carica al momento della sua elezione.

Alla scadenza del mandato egli diventa di diritto senatore a vita.

In caso di impedimento temporaneo, a causa di una malattia o durante i viaggi di rappresentanza all'estero, le funzioni di Capo dello Stato vengono svolte dal Presidente del Senato.



6.1.2 IL Le elezioni del Presidente della Repubblica

Il nostro ordinamento costituzionale, costituito secondo la forma di una democrazia parlamentare, non prevede l'elezione diretta, da parte del Popolo, del Presidente della Repubblica. La sovranità popolare, nel nostro ordinamento, viene infatti esercitata in modo indiretto, attraverso l'istituto della rappresentanza. Saranno i rappresentanti eletti dal popolo a eleggere il Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica viene eletto dal Parlamento riunito in seduta comune, integrato dai rappresentanti delle Regioni (uno per la Regione Valle D'Aosta, tre per tutte le altre).(art. 83 Cost.)

La votazione si svolge a scrutinio segreto, la maggioranza richiesta per l'elezione è dei due terzi dell'assemblea nei primi tre scrutini, della maggioranza semplice dopo il terzo scrutinio.

Trenta giorni prima della scadenza del mandato presidenziale, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali per la elezione del nuovo Presidente della Repubblica.

Se le Camere sono sciolte o mancano meno di tre mesi al loro scioglimento le elezioni del nuovo Presidente della Repubblica sono rinviate ed avranno luogo entro quindici giorni dalla convocazione delle nuove Camere; nel frattempo vengono prorogati i poteri del Presidente della Repubblica in carica.



6.1.3 I REQUISITI RICHIESTI PER L'ELEZIONE A PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

I requisiti necessari per l'elezione a Presidente della Repubblica sono quattro (art. 84 Cost.):

Cittadinanza italiana:

Questo requisito si commenta da sé, infatti non si comprende come l'unità della nazione potrebbe essere rappresentata da una persona che non ne fosse membro costitutivamente, come uno straniero o un apolide.

Cinquanta anni di età:

L'esercizio delle funzioni di Presidente della Repubblica richiede le doti di maturità, saggezza, autorevolezza in misura tale che si possono presumere come certamente acquisite solo al raggiungimento di una certa età.

Godimento dei diritti civili e dei diritti politici:

Sono quindi ineleggibili gli interdetti e gli inabilitati, persone che non potrebbero svolgere l'incarico con il grado di autonomia richiesto dalla natura delle funzioni da svolgere, ma anche coloro che siano stati privati della capacità elettorale, così come specificato nella Legge 20 marzo 1967, n.223 come modificata dalla Legge n.15/1992; non sono quindi eleggibili, coloro che abbiano riportato una condanna penale irrevocabile che comporti l'interdizione dai pubblici uffici, coloro che siano sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza (legge 1423/56);e coloro che versino in una condizione di indegnità morale.

Incompatibilità con altre cariche dello stato:

Questo requisito è richiesto non solo per assicurare l'indipendenza e la neutralità del Presidente della Repubblica nello svolgimento delle sue funzioni, ma anche per il prestigio ed il decoro della carica.



6.1.4 INDENNITÀ E DOTAZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

La sede della Presidenza della Repubblica è a Roma nel palazzo del Quirinale.

La legge attribuisce al Presidente della Repubblica una indennità, chiamata dalla Costituzione assegno, fissata in circa € 130.000,00 l'anno, soggetti ad imposta sul reddito, da corrispondersi in dodici mensilità.

Per lo svolgimento delle sue funzioni il Presidente della Repubblica dispone del palazzo del Quirinale, ove è ubicato un alloggio di servizio, della tenuta di Castelporziano e di numerosi altri immobili a Roma e su tutto il territorio nazionale.

Le spese di funzionamento degli uffici e delle residenze della Presidenza della Repubblica sono a carico del bilancio dello stato e non gravano sull'assegno presidenziale.



STENDARDO PRESIDENZIALE

Lo stendardo presidenziale è il segno distintivo della presenza del Presidente della Repubblica e lo segue ovunque egli si trovi.

6.2.1 LE FUNZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Presidente della Repubblica non ha attribuzioni politiche e non concorre personalmente allo svolgimento di nessuno dei poteri dello stato. Egli svolge innanzitutto una funzione di rappresentanza. Egli secondo le disposizioni costituzionali non assume la responsabilità politica per gli atti che compie, per questo essi sono sempre controfirmati dal Governo (Presidente del Consiglio dei ministri, ministro competente e ministro di grazia e giustizia).

Ciò nonostante, in relazione alla suo ruolo di garante della Costituzione, egli svolge un importantissimo ruolo di coordinamento e indirizzo dei poteri dello stato.

In questo senso si possono distinguere atti che sono formalmente attribuibili al Capo dello Stato, ma che sono imputabili alla volontà del Governo, da atti che risalgono alla volontà esclusiva del Presidente della Repubblica.

Tra le funzioni che gli sono attribuite in via esclusiva, ai fini del coordinamento e dell'unità di intenti e di azione dei poteri dello stato, particolare importanza assumono quelle di:

- Indizione delle elezioni delle nuove Camere.
- Nomina del Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, dei ministri.
- Presidenza del Consiglio superiore della magistratura.



6.2.2 LE FUNZIONI ATTRIBUITE AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DALL'ART. 87 DELLA COSTITUZIONE IN RELAZIONE AI POTERI DELLO STATO

In relazione al potere legislativo esercitato dal Parlamento:

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti;
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge predisposti dal Governo;
Invia messaggi alle Camere;
Indice le elezioni delle Camere e fissa la data della prima riunione;
Può sciogliere le Camere;
Indice i Referendum popolari nei casi previsti dalla legge.

In relazione al potere esecutivo esercitato dal Governo:

Nomina il Presidente del Consiglio e, su proposta di questi, i ministri;
Nomina gli alti funzionari dello stato nei casi previsti dalla Legge;
Riceve e accredita i rappresentanti diplomatici;
Ratifica i trattati internazionali, previa autorizzazione delle Camere;
Ha il comando delle Forze armate e presiede il Consiglio Supremo di difesa;
Dichiara lo stato di guerra deliberato dal Parlamento;
Conferisce le onorificenze della Repubblica.

In relazione al potere giudiziario esercitato dalla Magistratura:

Presiede il Consiglio Superiore della Magistratura;

Può concedere la grazia e commutare le pene.

6.3.1 LA NOMINA DEI SENATORI A VITA E DEI COMPONENTI DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Tra le funzioni attribuite dalla Costituzione in via esclusiva al Presidente della Repubblica vi sono quella di nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la patria per altissimi meriti nel campo sociale scientifico, artistico e letterario e quella di nominare un terzo dei componenti della Corte Costituzionale.

I senatori a vita attualmente in carica sono: Mario Monti (economista ed ex presidente del Consiglio) Elena Cattaneo (neurobiologa) Renzo Piano (architetto) e Carlo Rubbia (fisico nucleare insignito del premio Nobel).



Rita Levi Montalcini

Nata a Torino il 22 aprile 1909, morta a Roma il 30 dicembre 2012. Ebreo Sefardita, nel 1938 si vide preclusa la carriera accademica a seguito della pubblicazione del Manifesto per la difesa della Razza da parte di Mussolini. Emigrata negli Stati Uniti d'America nel 1947, vi risiedette fino al 1977. Neurologa, nel 1966 vinse il premio Nobel per la medicina, per i suoi studi sul fattore di crescita della fibra nervosa NGF.

Membro delle più importanti accademie scientifiche del mondo e vincitrice, oltre al Nobel, di numerosissimi altri premi internazionali; è stata nominata senatrice a vita il 1° agosto 2001 dal Presidente Azeglio Ciampi.



I senatori a vita **Giulio Andreotti**, deceduto il 6 maggio 2013, ed **Emilio Colombo**, deceduto il 24 giugno 2013, furono entrambi membri dell'assemblea costituente.

6.4.1 LA RESPONSABILITÀ DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Subito dopo la sua elezione e prima di assumere le funzioni il Presidente della Repubblica presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione e delle sue leggi.

Nell'esercizio delle sue funzioni, egli gode di particolari garanzie.

Il codice penale punisce i reati di Attentato contro il Presidente della Repubblica (con la pena dell'ergastolo), di Offesa alla libertà del Presidente della Repubblica e di Offesa all'onore e al prestigio del Presidente della Repubblica.

La Costituzione, invece, per gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni oltre a sancirne la irresponsabilità politica, ne stabilisce anche l'immunità civile e penale.

Per gli atti personali che egli compie come privato cittadino, egli è invece responsabile, secondo le norme stabilite dal diritto civile, penale e amministrativo.

Il Presidente della Repubblica è però personalmente responsabile per i reati di Alto tradimento e Attentato alla Costituzione.

Reati di difficile definizione, in quanto non previsti dal codice penale.

L'alto tradimento dovrebbe corrispondere ad un comportamento intenzionale, quindi doloso, posto in essere con il fine di pregiudicare gli interessi nazionali. (Potrebbe consistere in un'attività di spionaggio a favore di uno stato estero).

L'attentato alla Costituzione, dovrebbe consistere in un comportamento intenzionale, quindi doloso, posto in essere al fine di mutare l'assetto costituzionale italiano in modo non previsto dalla legge. (Potrebbe consistere nell'appoggio ad un colpo di stato).

Per questi due reati il Presidente viene messo in stato d'accusa dal Parlamento in seduta comune e giudicato dalla Corte Costituzionale.



6.5.1 I LUOGHI DELLA DEMOCRAZIA

Il palazzo del Quirinale

La Presidenza della Repubblica ha sede a Roma nel Palazzo del Quirinale.

La costruzione venne iniziata sotto Papa Leone XIII nel 1583 dall'architetto Ottaviano Moscarino e successivamente ampliata, a più riprese, tra gli altri durante il pontificato di Papa Sisto V dall'architetto Domenico Fontana e durante il pontificato di Papa Paolo V dall'architetto Carlo Maderno e durante il pontificato di Papa Alessandro VII dall'architetto Gian Domenico Bernini.

Dal 1585 in poi esso fu la residenza ufficiale di ben 30 papi (da Gregorio XIII a Pio IX).

Dal 1870 al 1946 fu il palazzo reale dei re d'Italia.

Dal 1946 è diventato la residenza del Presidente della Repubblica.

Il Palazzo del Quirinale che è uno dei simboli dell'Italia nel mondo è uno dei palazzi storici con la maggiore superficie ed è la più estesa residenza di un capo di stato al mondo.



6.6.1 I PRESIDENTI DELLA REPUBBLICA ITALIANA



Enrico De Nicola

- Napoli 9 novembre 1877 - Torre del Greco 1 ottobre 1959. liberale, uomo politico e avvocato. Fu eletto capo provvisorio dello stato dall'assemblea costituente. dal 1° gennaio 1948 assunse il titolo e le funzioni di Presidente della Repubblica. Fu anche Presidente della Camera, del Senato e della Corte Costituzionale.
- In carica dal 1° luglio 1946 al 12 maggio 1948.



Luigi Einaudi

- Carrù 24 marzo 1874 - Roma 30 ottobre 1961. Liberale, uomo politico, economista, professore universitario, giornalista. I suoi scritti sono stati tradotti anche all'estero. Fu ministro delle finanze, del tesoro, del bilancio in numerosi governi De Gasperi. Tra il 1945 ed il 1948 fu Governatore della banca d'Italia.
- In carica dal 12 maggio 1948 al 11 maggio 1955



Giovanni Gronchi

- Pontedera 10 settembre 1887 - Roma 17 ottobre 1978. Democristiano. Cofondatore nel 1919 del partito popolare di Don Sturzo, fu deputato al Parlamento del regno d'Italia, dichiarato decaduto nel 1926 a seguito della secessione aventiniana. Prima di essere eletto Presidente della repubblica fu più volte ministro dell'industria e del commercio nei governi Bonomi e De Gasperi.
- In carica dal 11 maggio 1955 al 11 maggio 1962.



Antonio Segni

- Sassari 2 febbraio 1891 - Roma 1° dicembre 1972. Democristiano. Fu numerose volte ministro e due volte presidente del consiglio dei ministri. La sua presidenza durò solamente due anni e mezzo. Il 7 agosto 1964 fu colpito da trombosi cerebrale, in conseguenza della quale fu costretto a dimettersi.
- In carica dal 11 maggio 1962 al 6 dicembre 1964.



Giuseppe Saragat

- Torino 19 settembre 1898 - Roma 11 giugno 1988. Socialdemocratico. Presidente della Assembla Costituente fino al 1947, più volte vice presidente del Consiglio dei Ministri e ministro degli esteri. Nel 1947 fu protagonista della scissione con il partito socialista che portò alla nascita del partito socialdemocratico italiano e alla sconfitta del Fronte Democratico popolare nelle elezioni del 1948.
- In carica dal 29 dicembre 1964 al 29 dicembre 1971.



Giovanni Leone

- Napoli 3 novembre 1908 - Roma 9 novembre 2001. Democristiano, uomo politico, avvocato, professore universitario. Durante il suo mandato presidenziale fu aspramente avversato da politici del partito radicale e del partito comunista e dal settimanale L'Espresso. Costretto a dimettersi sei mesi prima della scadenza per un presunto coinvolgimento nello scandalo Lockheed. Nel 2006 il Presidente Napolitano affermò pubblicamente il riconoscimento della correttezza del suo operato. Il suo settennato fu drammaticamente segnato dal rapimento e dall'assassinio del l'onorevole Aldo Moro, presidente della Democrazia Cristiana.
- In carica dal 29 dicembre 1971 al 15 giugno 1978.

Sandro Pertini




- San Giovanni Stabia 25 settembre 1896 - Roma 24 febbraio 1990. Socialista, uomo politico, giornalista, partigiano. Medaglia d'argento al valor militare nella Prima Guerra Mondiale. Arrestato ed esiliato in Francia durante il regime fascista. Prese parte alla battaglia di Porta San Paolo per la difesa di Roma occupata dai nazisti. Membro del Comitato di Liberazione Nazionale. Deputato all'assemblea costituente. Fu Presidente della Camera dei deputati.
- in carica dal 9 luglio 1978 al 29 giugno 1985.

Francesco Cossiga



- Sassari 26 luglio 1928 - Roma 17 agosto 2010. Democristiano, uomo politico e docente universitario. Ministro degli interni durante la rivolta studentesca del 1977 e durante il rapimento dell'onorevole Aldo Moro, Presidente della Democrazia Cristiana, nel 1978. Fu Presidente del Consiglio dei ministri e Presidente del Senato. Negli ultimi due anni del suo settennato, dopo la caduta del muro di Berlino, avviò una polemica pubblica con i partiti politici che gli valsero l'appellativo di "Picconatore". Messo in stato d'accusa dal Parlamento per la vicenda Gladio, tutte le accuse risultarono infondate.
- In carica dal 3 luglio 1985 al 28 aprile 1992.

Oscar Luigi Scalfaro



- Novara 9 settembre 1918 - Roma 29 gennaio 2012. Democristiano, uomo politico e magistrato. Fu presidente della Camera e presidente provvisorio del Senato all'inizio della XV legislatura. Fu eletto Presidente della Repubblica su proposta dell'onorevole Marco Pannella sulla scorta dell'emozione suscitata dalla strage di Capaci, nella quale furono uccisi il Magistrato Giovanni Falcone con la moglie ed alcuni membri della sua scorta. Durante il suo settennato, molto controverso e che andrà ancora a lungo profondamente indagato, si svolse l'indagine della Procura della Repubblica di Milano c.d. "Mani Pulite" e nacque la c.d. "Seconda Repubblica".
- In carica dal 28 maggio 1992 al 15 maggio 1999.

Carlo Azeglio Ciampi



- Livorno 9 dicembre 1920. Indipendente, economista e politico italiano. Governatore della Banca d'Italia dal 1979, nel 1993 venne chiamato al ruolo di Presidente del Consiglio, alla guida di un governo tecnico di transizione, durante la crisi politica conseguente alla indagine della Procura di Milano "Mani Pulite" che portò al tramonto dei vecchi partiti politici che avevano preso parte alla assemblea costituente. Successivamente fu ministro del tesoro nei governi Prodi I e D'Alema I. Durante il suo settennato si adoperò per la affermazione del sentimento patriottico nazionale e per il recupero dei valori del Risorgimento e della Resistenza.
- In carica dal 18 maggio 1999 al 15 maggio 2006.

Giorgio Napolitano



- Napoli 29 giugno 1925. Uomo politico. Fu membro del Partito comunista italiano e del Partito dei democratici di sinistra. Primo Presidente della Repubblica proveniente dalle fila del Partito comunista italiano. Appoggiò l'intervento sovietico in Ungheria nel 1953. Allievo di Giorgio Amendola, fu esponente di spicco dell'area moderata e riformista del partito comunista italiano. Fu Presidente della Camera, succedendo a Oscar Luigi Scalfaro, negli anni travagliati della inchiesta "Mani Pulite" e di "Tangentopoli". Fu ministro degli interni durante il primo governo Prodi, primo esponente dell'ex partito comunista italiano a ricoprire quel ruolo.
- Eletto il 10 Maggio 2006, è in carica dal successivo 15 maggio ed il suo mandato è in scadenza.

Giorgio Napolitano



- Davanti alla incapacità del Parlamento di trovare un accordo per la elezione del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, mostrando grande senso di responsabilità, si è visto costretto ad accettare un nuovo mandato presidenziale ed è stato rieletto il 20 aprile 2013. Nel suo secondo discorso di insediamento, molto duro nei confronti dei partiti, egli ha riferito di essere stato quasi costretto ad accettare il secondo mandato, di fronte alla gravissima situazione di stallo politico nella quale era entrata il paese, ma che se si fosse di nuovo trovato a cozzare di fronte a sordità come quelle con cui si era scontrato, non avrebbe esitato a trarne le conseguenze. Il 14 gennaio 2015 Giorgio Napolitano si è dimesso, nell'ultimo discorso di fine anno ha riferito di essere stato spinto a tale atto dall'età raggiunta, che stava comportando crescenti limitazioni e difficoltà nell'esercizio dei compiti istituzionali, complessi e altamente impegnativi, nonché del ruolo di rappresentanza internazionale, affidati dai Padri Costituenti al Capo dello Stato.

6.6.2 LE DIMISSIONI DEL PRESIDENTE NAPOLITANO E LA ELEZIONE DEL NUOVO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Sebbene la scadenza naturale del secondo mandato di Giorgio Napolitano fosse il 22 aprile 2020, come preannunciate nell'ultimo messaggio di fine anno il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, quasi novantenne, ha rassegnato le proprie dimissioni il 14 gennaio 2015, al termine del semestre di presidenza italiana dell'Unione europea.

Il 31 gennaio 2015, al quarto scrutinio, Sergio Mattarella è stato eletto Presidente della Repubblica. Il nuovo presidente ha ricevuto 665 voti con una percentuale del 65,9%.



6.6.3 LE IL NUOVO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Sergio Mattarella è nato a Palermo il 23 luglio 1941. Vedovo, la moglie sig.ra Marisa Chiazzese è deceduta il 1 marzo 2014, ha tre figli.

Laureato in Giurisprudenza nel 1964 all'Università "La Sapienza" di Roma con il massimo dei voti e la lode, discutendo una tesi su "La funzione di indirizzo politico", è stato iscritto nell'albo degli avvocati del Foro di Palermo dal 1967.

Ha insegnato diritto parlamentare presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Palermo fino al 1983, anno in cui è stato collocato in aspettativa perché entrato a far parte della Camera dei Deputati.

Il suo percorso politico ha origine all'interno del filone di impegno cattolico-sociale e riformatore. Eletto deputato per la Democrazia Cristiana nel 1983 nella circoscrizione della Sicilia occidentale, ha fatto parte della Camera dei Deputati per ben sette legislature, sino al 2008; nelle elezioni politiche del 2008 non si è ricandidato e ha concluso la sua attività politica.

Dal luglio del 1987 al luglio del 1989 è stato Ministro dei Rapporti con il Parlamento. Dal luglio del 1989 al luglio del 1990 è stato Ministro della Pubblica Istruzione. Dall'ottobre 1998 è stato Vice Presidente del Consiglio dei Ministri sino al dicembre 1999 quando è stato nominato Ministro della Difesa, incarico tenuto fino alle elezioni del giugno del 2001.

Il 5 ottobre 2011 è stato eletto Giudice Costituzionale dal Parlamento ed è entrato a far parte della Corte Costituzionale con il giuramento dell'11 ottobre 2011.

Il 31 gennaio 2015 è stato eletto dodicesimo Presidente della Repubblica.

APPROFONDIMENTO

“Il cammino del nostro paese in Europa, lo stesso cammino della politica in Italia lo determineremo tutti noi, e quindi ciascuno di noi, con i suoi comportamenti, le sue prese di coscienza, le sue scelte. Più si diffonderanno senso di responsabilità e senso del dovere, senso della legge e senso della Costituzione, in sostanza senso della Nazione, più si potrà creare quel clima di consapevolezza e mobilitazione collettiva che animò la ricostruzione post-bellica e che rese possibile, senza soluzione di continuità, la grande trasformazione del paese per più di un decennio.”

Palazzo del Quirinale, 31.12.2014: dall'ultimo messaggio augurale di fine d'anno del Presidente Napolitano .

L'impegno di tutti deve essere rivolto a superare le difficoltà degli italiani e a realizzare le loro speranze. La lunga crisi, prolungatasi oltre ogni limite, ha inferto ferite al tessuto sociale del nostro Paese e ha messo a dura prova la tenuta del suo sistema produttivo. Ha aumentato le ingiustizie. Ha generato nuove povertà. Ha prodotto emarginazione e solitudine. Le angosce si annidano in tante famiglie per le difficoltà che sottraggono il futuro alle ragazze e ai ragazzi. Il lavoro che manca per tanti giovani, specialmente nel Mezzogiorno, la perdita di occupazione, l'esclusione, le difficoltà che si incontrano nel garantire diritti e servizi sociali fondamentali. Sono questi i punti dell'agenda esigente su cui sarà misurata la vicinanza delle istituzioni al popolo. Dobbiamo saper scongiurare il rischio che la crisi economica intacchi il rispetto di principi e valori su cui si fonda il patto sociale sancito dalla Costituzione.

Palazzo Montecitorio, 3.2.2015: Dal discorso di insediamento del Presidente Mattarella.

IN SINTESI

- Il Presidente della Repubblica è il Capo dello stato e rappresenta l'unità della nazione (art. 87 Cost.).
- La durata della carica è di sette anni. Il mandato è rinnovabile, ciò è accaduto una sola volta nella storia della Repubblica, con la rielezione del Presidente Napolitano.
- Alla scadenza del mandato egli diventa di diritto senatore a vita.
- Il Presidente della Repubblica viene eletto dal Parlamento riunito in seduta comune, integrato dai rappresentanti delle Regioni (uno per la Regione Valle D'Aosta, tre per tutte le altre).(art. 83 Cos).
- I requisiti necessari per l'elezione a Presidente della Repubblica sono quattro (art. 84 Cost.):
 1. Cittadinanza italiana.
 2. Cinquanta anni di età.
 3. Godimento dei diritti civili e dei diritti politici.
 4. Incompatibilità con altre cariche dello stato.
- La sede della Presidenza della Repubblica è a Roma nel palazzo del Quirinale.
- La legge attribuisce al Presidente della Repubblica una indennità, chiamata dalla Costituzione assegno, fissata in circa € 130.000,00 l'anno, soggetti ad imposta sul reddito, da corrispondersi in dodici mensilità.
- Il Presidente della Repubblica non ha attribuzioni politiche e non concorre personalmente allo svolgimento di nessuno dei poteri dello stato. Egli svolge innanzitutto una funzione di rappresentanza.
- Tra le funzioni che gli sono attribuite in via esclusiva, ai fini del coordinamento e dell'unità di intenti e di azione dei poteri dello stato, particolare importanza assumono quelle di:
 1. Indizione delle elezioni delle nuove Camere.
 2. Nomina del Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, dei ministri.
 3. Presidenza del Consiglio superiore della magistratura.
- Tra le funzioni attribuite dalla Costituzione in via esclusiva al Presidente della Repubblica vi sono quella di nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la patria per altissimi meriti nel campo sociale scientifico, artistico e letterario e quella di nominare un terzo dei componenti della Corte Costituzionale.
- Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità. Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.
- Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o attentato alla Costituzione. In tali casi è messo in stato d'accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza dei suoi membri.

UNITÀ DIDATTICA 7 – Il Governo

Obbiettivi

CONOSCENZE E ABILITÀ

- Conoscere l'attività del Governo e l'organizzazione dello stesso.
- Conoscere i principali organi ausiliari del Governo e la struttura della Pubblica Amministrazione.
- Comprendere i principi posti a base dell'attività amministrativa..
- Saper evidenziare le principali differenze e le corrette relazioni fra Parlamento e Governo
- Riconoscere e collegare gli organi dello Stato alle funzioni.

COMPETENZE

- Riconoscere e orientarsi nelle norme costituzionali che configurano e organizzano gli organi preposti alle funzioni legislative e di governo.
- Collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell'ambiente.
- Acquisire ed interpretare criticamente gli argomenti dell'unità didattica, imparando a valutare l'attendibilità delle nozioni proposte, anche attraverso il confronto con altre fonti, utilizzando differenti supporti comunicativi (cartacei, informatici e multimediali).

7.1.1 IL GOVERNO

Il Governo della Repubblica è composta del Presidente del Consiglio e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.

Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.

Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.

La legge 23 agosto n. 400 attualmente disciplina l'attività del governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio. Il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri è disciplinato per legge.

I ministri sono posti a carico di singoli rami della Pubblica Amministrazione, sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri. Del governo possono far parte anche ministri senza portafoglio che non sono posti a capo di alcun ramo della pubblica amministrazione.



7.1.2 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

L'art. 95 della Costituzione prevede che Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.

L'art. 92 della Costituzione prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri sia nominato dal Presidente della Repubblica. Si tratta di una delle funzioni più delicate e rilevanti attribuite al Presidente della Repubblica nell'esercizio della quale Egli assicura l'unità della nazione.

Sebbene non espressamente disciplinata dalla Costituzione, si è formata una prassi costituzionale che prevede che la nomina avvenga al termine delle **"consultazioni"**. Prima di conferire l'incarico il Presidente della Repubblica consulta i Presidenti della Camera e del Senato, gli ex Presidenti della Repubblica, i segretari politici e i capigruppo dei partiti presenti in Parlamento, le parti sociali (associazioni di categoria degli imprenditori e sindacati dei lavoratori).

Le consultazioni sono finalizzate a verificare che il Presidente del Consiglio incaricato possa avere il sostegno della maggioranza parlamentare in quanto, ai sensi dell'art. 94 della Costituzione, il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.



7.2.1 LE FASI DI FORMAZIONE DEL GOVERNO

Il Presidente della Repubblica avvia le consultazioni ricevendo i presidenti delle Camere, gli ex presidenti della Repubblica, i segretari politici e i capigruppo dei partiti rappresentati in Parlamento, le parti sociali (le associazioni di categoria degli imprenditori e sindacati dei lavoratori).

All'esito delle consultazioni il Presidente della Repubblica conferisce l'incarico; l'incarico viene accettato con riserva e il Presidente del Consiglio incaricato avvia proprie consultazioni per verificare la possibilità di formare un Governo che goda della maggioranza parlamentare.

Se le consultazioni hanno esito positivo il Presidente del Consiglio incaricato scioglie la riserva e presenta al Presidente della Repubblica la lista dei ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina il nuovo governo che presta giuramento di fedeltà alla Repubblica nelle sue mani.

Entro 10 giorni dalla sua formazione il governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia. Ciascuna camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Le fasi di formazione del Governo



7.2.2 LE CRISI DI GOVERNO

L'art. 94 della Costituzione esclude espressamente che in caso di voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del governo esso abbia l'obbligo di dimettersi. Le dimissioni sono obbligatorie solamente all'esito di una mozione di sfiducia che venga approvata anche in una sola delle due Camere ovvero quando è lo stesso Governo che pone la questione di fiducia su di un provvedimento e viene bocciato da una delle due Camere (**crisi parlamentare**).

La mozione di sfiducia deve essere presentata da almeno il 10% dei componenti di una delle due Camere e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione. La mozione di sfiducia può essere presentata anche nei confronti di un singolo Ministro e se approvata comporta l'obbligo di sue dimissioni e di sua sostituzione con un nuovo Ministro da parte del Presidente del Consiglio.

Nel caso in cui uno o più partiti che formano la maggioranza ritirino l'appoggio al Governo, il Presidente del Consiglio può presentare le sue dimissioni al Presidente della Repubblica senza sottoporsi al voto di fiducia della Camere. Si parla in questo caso di **crisi extraparlamentare**.

7.3.1 IL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Il Consiglio dei ministri è un organo collegiale costituito dai ministri riuniti sotto la presidenza del Presidente del Consiglio dei ministri e insieme ad essi è il detentore del potere esecutivo.

Sotto la direzione del Presidente del Consiglio, determina ed attua la politica nazionale.

È dotato di iniziativa legislativa che esercita presentando disegni di legge alle Camere.

Può emanare provvedimenti normativi (leggi materiali), che si pongono sullo stesso piano delle leggi ordinarie del Parlamento (leggi formali), o attraverso l'adozione di Decreti legge, nei casi di necessità ed urgenza, o attraverso l'adozione di Decreti legislativi, su delega del Parlamento.

Svolge la funzione di indirizzo economico-finanziario e dirige la politica nazionale in campo economico attraverso la predisposizione dei disegni della legge di stabilità e della legge di bilancio.

Adotta i regolamenti necessari per l'attuazione delle leggi (se non di competenza di singoli Ministri) e fissa gli obiettivi fondamentali dell'attività della pubblica amministrazione.



7.4.1 I MINISTRI

Secondo l'art. 92 della Costituzione, i ministri compongono il Governo e, assieme al Presidente del Consiglio dei ministri, sono membri del Consiglio dei ministri.

I ministri sono nominati con provvedimento del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

I ministri sono quindi organi costituzionali che svolgono sia una funzione collegiale sia una funzione monocratica.

Essi svolgono una funzione politico-amministrativa. Collegialmente concorrono a determinare ed attuare la politica generale del Governo. Individualmente sono posti a carico di singoli rami della Pubblica Amministrazione. I ministri, quindi, sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.

Ciascun ministro è a capo di un particolare ramo della pubblica amministrazione che viene chiamato ministero o dicastero. Ai sensi dell'art. 95, comma 3, Cost., del D. Lgs. n. 300/1999, (legge Bassanini), e della legge 24 dicembre 2007, n. 244 il numero dei ministeri era fissato in 12. Con la legge 13 novembre 2009 n. 172 il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali è stato diviso nel Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e nel Ministero della Salute, portando il numero dei dicasteri a 13.

Del governo possono far parte anche ministri senza portafoglio che non sono posti a capo di alcun ramo della pubblica amministrazione.

I Ministri

Ciascun ministro è a capo di un particolare ramo della pubblica amministrazione che viene chiamato ministero o dicastero. Ai sensi dell'art. 95, comma 3, Cost., del D. Lgs. n. 300/1999, (legge Bassanini), e della legge 24 dicembre 2007, n. 244 il numero dei ministeri era fissato in 12. Con la legge 13 novembre 2009 n. 172 il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali è stato diviso nel *Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali* e nel *Ministero della Salute*, portando il numero dei dicasteri a 13.

I Ministeri del Governo italiano:

1. Ministero degli Affari Esteri
2. Ministero dell'Interno
3. Ministero della Giustizia
4. Ministero della Difesa
5. Ministero dell'Economia e delle Finanze
6. Ministero dello Sviluppo Economico
7. Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
8. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
9. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
10. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
11. Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
12. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
13. Ministero della Salute

7.4.2 GLI ORGANI EVENTUALI DEL GOVERNO

I ministri senza portafoglio

Del governo possono far parte anche ministri senza portafoglio che non sono posti a capo di alcun ramo della pubblica amministrazione.

Tradizionalmente essi svolgevano un ruolo esclusivamente politico perché non erano posti a capo di un complesso apparato amministrativo, come i ministri con portafoglio. Essi quindi erano collegialmente responsabili degli atti imputabili al Consiglio dei Ministri, ma erano privi di responsabilità individuali, non essendo ipotizzabili atti individuali a loro imputabili.

L'art.9 della legge 400 del 1988 consente oggi che essi possano svolgere le specifiche funzioni loro delegate dal presidente del Consiglio dei Ministri.

I sottosegretari

I sottosegretari sono membri del Governo che sono chiamati a coadiuvare con singoli ministri.

Essi sono membri solamente eventuali del Governo non previsti dalla Costituzione. Il loro numero è variabile e le loro funzioni sono attualmente disciplinate dall'art. 10 della Legge 400 del 1988.

Non fanno parte del Consiglio dei Ministri, con esclusione del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio che ne è il segretario.

I viceministri

Nell'ordinamento italiano il vice ministro è un sottosegretario di stato cui sono conferite deleghe e competenze particolari.

La figura del vice ministro è stata introdotta nell'ordinamento italiano con la legge n. 81 del 2001 che ha modificato l'art. 10 della legge n. 400 del 1988. Secondo il testo attuale di questo articolo, a non più di dieci sottosegretari può essere attribuito il titolo di vice ministro, se ad essi sono conferite deleghe relative all'intera area di competenza di una o più strutture dipartimentali ovvero di più direzioni generali di un singolo ministero.

7.5.1 LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Con l'espressione pubblica amministrazione si indica il complesso degli organi dello Stato e degli altri enti pubblici cui vengono attribuite le funzioni amministrative per la cura dell'interesse pubblico. Tradizionalmente si distingueva una amministrazione diretta costituita dagli organi incardinati nella struttura dello Stato da una amministrazione indiretta costituita da enti pubblici autonomi, tra i quali spiccavano i così detti enti territoriali: regioni, province, comuni.

L'amministrazione diretta si divideva in amministrazione centrale, costituita dai ministeri, ed amministrazione periferica, costituita dagli organi decentrati a livello provinciale degli stessi ministeri, come le prefetture, le questure, i provveditorati, le soprintendenze. Si parlava al riguardo di decentramento burocratico.

Si parlava invece di decentramento amministrativo, previsto dall'art. 5 della Costituzione, con riferimento alle funzioni svolte dagli enti territoriali.

Le suddivisioni sopra illustrate hanno valore meramente descrittivo e non sono più pienamente aderenti all'attuale assetto della amministrazione pubblica italiana.

A partire dagli anni 90 del secolo scorso è stato avviato un profondo processo innovativo di tutto l'apparato dello Stato.

7.5.2 LA RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La riforma della pubblica amministrazione è stata realizzata soprattutto per mezzo delle leggi n. 59 del 15 marzo 1997 (Bassanini), n. 127 del 15 maggio 1997 (Bassanini bis), n. 191 del 16 giugno 1998 (Bassanini ter), n.50 del 8 marzo 1999 (Bassanini quater), cosiddette perché ispirate o redatte dal ministro Franco Bassanini. Esse hanno avuto l'obiettivo di realizzare una semplificazione delle procedure amministrative ed una riduzione dei vincoli burocratici alle attività dei privati, e di realizzare il cosiddetto federalismo amministrativo, con un potenziamento del decentramento amministrativo con legge ordinaria, senza modifiche costituzionali.

Esse hanno inciso sul sistema delle fonti, sulla struttura di governo dello Stato e sulle modalità di collegamento tra lo Stato, le regioni e le altre autonomie locali.

In particolare la legge n. 50 del 1999 aveva disciplinato e ridotto a 12 il numero dei ministeri con portafoglio, di recente portato a 13, ed aveva previsto l'istituzione di 12 agenzie indipendenti, con funzioni tecnico operative che richiedono particolari professionalità e conoscenze specialistiche, nonché specifiche modalità di organizzazione del lavoro.

La riforma non è però mai andata a regime e di fatto sono state istituite solamente quattro agenzie incardinate nel ministero dell'economia: agenzia delle entrate, agenzia delle dogane, agenzia del territorio, agenzia del demanio.

Sono state inoltre costituite numerose autorità amministrative indipendenti, da non confondere con le agenzie, che hanno il ruolo di tutelare gli interessi pubblici e della collettività con indipendenza e terzietà in settori di importante rilevanza sociale, come ad esempio nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni, dei lavori pubblici, dell'energia elettrica e gas, della protezione dei dati personali, della vigilanza sulle assicurazioni.

7.5.3 I PRINCIPI ISPIRATORI DELL'AZIONE PUBBLICA

La costituzione (articolo 97) prescrive che l'azione della pubblica amministrazione sia conforme ai principi di legalità, di imparzialità e buon andamento.

La costituzione prescrive inoltre che all'impiego nella pubblica amministrazione si accede per concorso.

A partire dagli anni 90 (D. Lgs. 29/1993) il rapporto di pubblico impiego è stato progressivamente privatizzato e le cause di lavoro dei pubblici impiegati, prima di competenza dei tribunali amministrativi regionali, sono state affidate alle sezioni specializzate del lavoro dei tribunali ordinari. Parallelamente con il D. Lgs. 161/2001 è stata avviata una profonda riorganizzazione della dirigenza della pubblica amministrazione, con un sensibile rafforzamento della responsabilità dirigenziale.

I principi ispiratori dell'azione pubblica



7.6.1 GLI ORGANI AUSILIARI

La Costituzione disciplina alcuni organi ausiliari del governo:

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Il C.N.E.L. è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, è organo di consulenza delle Camere e del Governo, ha l'iniziativa legislativa e può contribuire all'elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge. La riforma costituzionale Renzi – Boschi ne aveva decretato la soppressione. La riforma non ha però passato il vaglio del referendum costituzionale.

CONSIGLIO DI STATO

Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.

CORTE DEI CONTI

La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato.



7.7.1 I LUOGHI DELLA DEMOCRAZIA

Palazzo Chigi

Palazzo Chigi è la sede del Governo italiano dal 1961.

Esso si trova in uno dei punti più conosciuti del centro storico di Roma, lungo Via del Corso, a metà strada tra Piazza del Popolo e Piazza Venezia.

L'ingresso si apre su Piazza Colonna, al cui centro troneggia la famosissima colonna di Marco Aurelio.

Sul fianco destro di Palazzo Chigi si erge Palazzo di Montecitorio, sede della Camera dei Deputati.



I GOVERNI ITALIANI DAL DOPOGUERRA AD OGGI

Legislatura	Presidente del Consiglio	Partiti sostenitori	Periodo	Durata in giorni
Ordinamento provvisorio 25 luglio 1943 – 23 maggio 1948	Pietro Badoglio I	Governo militare	25.07.1943 - 17.04.1944	267
	Pietro Badoglio II	Governo di unità nazionale	22.04.1944 - 08.06.1944	47
Proclamazione della Repubblica 2 giugno 1946	Ivanoe Bonomi	DC-PCI-PSI-PLI-PRI-PdL-Pd'A-PSIUP	18.06.1944 - 10.12.1944	175
	Ivanoe Bonomi	DC-PCI-PLI-PdL-Pd'A-PSIUP	12.12.1944 - 19.06.1945	189
Assemblea costituente 25 giugno 1946 - 31 gennaio 1948	Ferruccio Parri	DC-PCI-PSIUP-PLI-Pd'A-DL	21.06.1945 - 08.12.1945	172
	Alcide De Gasperi I	DC-PCI-PSIUP-PLI-PD'A-PDL	10.12.1945 - 01.07.1946	215
	Alcide De Gasperi II	DC-PCI-PSIUP-PRI	13.07.1946 - 28.01.1947	204
	Alcide De Gasperi III	DC-PCI-PSI	02.02.1947 - 31.05.1947	118
I LEGISLATURA 8 maggio 1948 - 4 aprile 1953	Alcide De Gasperi V	DC - PSLI - PRI - PLI	23.05.1948 - 14.01.1950	614
	Alcide De Gasperi VI	DC - PRI - PSLI	27.01.1950 - 19.07.1951	545
	Alcide De Gasperi VII	DC - PRI	26.07.1951 - 07.07.1953	721

II LEGISLATURA 25 giugno 1953 - 14 marzo 1958	Alcide De Gasperi VIII	DC	16.07.1953- 02.08.1953	32
	Giuseppe Pella	DC - Indip	17.08.1953 - 12.01.1954	154
	Amintore Fanfani I	DC	18.01.1954 - 08.02.1954	23
	Mario Scelba	DC - PSDI - PLI	10.02.1954 - 02.07.1955	511
	Antonio Segni I	DC - PSDI - PLI	06.07.1955 - 15.05.1957	683
	Adone Zoli	DC	19.05.1957 - 01.07.1958	408
III LEGISLATURA 12 giugno 1958 - 18 febbraio 1963	Amintore Fanfani II	DC - PSDI	01.07.1958 - 15.02.1959	229
	Antonio Segni II	DC	15.02.1959 - 23.03.1960	404
	Fernando Tambroni	DC	25.03.1960 - 26.07.1960	123
	Amintore Fanfani III	DC	26.07.1960 - 21.02.1962	575
	Amintore Fanfani IV	DC - PRI - PSDI	21.02.1962 - 21.06.1963	485
IV LEGISLATURA 16 maggio 1963 - 11 marzo 1968	Giovanni Leone	DC	21.06.1963 - 04.12.1963	166
	Aldo Moro I	DC- PSI - PSDI - PRI	4.12.1963 - 22.07.1964	221
	Aldo Moro II	DC- PSI - PSDI - PRI	22.07.1964 - 23.02.1966	591
	Aldo Moro III	DC- PSI - PSDI - PRI	23.02.1966 - 24.06.1968	852
V LEGISLATURA 5 giugno 1968 - 28 febbraio 1972	Giovanni Leone II	DC	24.06.1968 - 12.12.1968	171
	Mariano Rumor I	DC - PSI - PRI	12.12.1968 - 08.08.1969	236
	Mariano Rumor II	DC	05.08.1969 - 27.03.1970	234
	Mariano Rumor III	DC - PRI - PSU - PSI	27.03.1970 - 06.08.1970	132
	Emilio Colombo	DC - PSI - PSDI - PRI	06.08.1970 - 17.02.1972	560
	Giulio Andreotti I	DC	17.02.1972 - 26.06.1972	130
VI LEGISLATURA 25 maggio 1972 - 1 maggio 1976	Giulio Andreotti II	DC - PLI - PSDI	26.06.1972 - 07.07.1973	376
	Mariano Rumor IV	DC - PSI- PSDI - PRI	07.07.1973 - 14.03.1974	242
	Mariano Rumor V	DC - PSI- PSDI	14.03.1974 - 23.11.1974	254
	Aldo Moro IV	DC - PRI	23.11.1974 - 12.02.1976	446
	Aldo Moro V	DC	12.02.1976 - 29.07.1976	167
VII LEGISLATURA	Giulio Andreotti III	DC	29.07.1976 - 11.03.1978	590

5 luglio 1976 - 2 aprile 1979	Giulio Andreotti IV	DC	11.03.1978 - 20.03.1979	374
	Giulio Andreotti V	DC - PRI - PSDI	20.03.1979 - 04.08.1979	137
VIII LEGISLATURA 20 giugno 1979 - 4 maggio 1983	Francesco Cossiga I	DC - PLI - PSDI	04.08.1979 - 04.04.1980	244
	Francesco Cossiga II	DC - PSI - PRI	04.04.1980 - 18.10.1980	197
	Arnaldo Forlani	DC - PSI - PSDI - PRI	18.10.1980 - 28.06.1981	253
	Giovanni Spadolini I	DC - PSI - PSDI - PRI - PLI	28.06.1981 - 23.08.1982	421
	Giovanni Spadolini II	DC - PSI - PSDI - PRI - PLI	23.08.1982 - 01.12.1982	100
	Amintore Fanfani V	DC - PSI - PSDI - PLI	01.12.1982 - 04.08.1983	246
IX LEGISLATURA 12 luglio 1983 - 28 aprile 1987	Bettino Craxi I	DC PSI PSDI PRI PLI	04.08.1983 - 01.08.1986	1092
	Bettino Craxi II	DC - PSI - PSDI - PRI - PLI	01.08.1986 - 17.04.1987	259
	Amintore Fanfani VI	DC - Indipendenti	17.04.1987 - 28.07.1987	102
X LEGISLATURA 2 luglio 1987 - 2 febbraio 1992	Giovanni Gorla	DC - PSI - PSDI - PRI - PLI	28.07.1987 - 13.04.1988	260
	Ciriaco De Mita I	DC - PSI - PSDI - PRI - PLI	13.04.1988 - 22.07.1989	465
	Giulio Andreotti VI	DC - PSI - PSDI - PRI - PLI	22.07.1989 - 12.04.1991	629
	Giulio Andreotti VII	DC - PSI - PSDI - PLI	12.04.1991 - 24.04.1992	443
XI LEGISLATURA 23 aprile 1992 - 16 gennaio 1994	Giuliano Amato I	DC - PSI - PSDI - PLI	28.06.1992 - 28.04.1993	306
	Carlo Azeglio Ciampi	DC . PSI . PSDI . PLI	28.04.1993 - 10.05.1994	378
Legislatura	Presidente del Consiglio	Partiti sostenitori	Periodo	Durata in giorni
XII LEGISLATURA 15 aprile 1994 - 16 febbraio 1996	Silvio Berlusconi I	FI - LN - AN - CCD - UDC	10.05.1994 - 17.01.1995	251
	Lamberto Dini	Indipendenti	17.01.1995 - 17.05.1996	487
XIII LEGISLATURA 9 maggio 1996 - 9 marzo 2001	Romano Prodi I	Ulivo- INDIPENDENTI	17.05.1996 - 21.10.1998	886
	Massimo D'Alema I	Ulivo - PDCI - UDR - INDIPENDENTI	21.10.1998 - 22.12.1999	427
	Massimo D'Alema II	Ulivo - PDCI - UDR - INDIPENDENTI	22.12.1999 - 25.04.2000	125
	Giuliano Amato II	Ulivo - PDCI - UDEUR - INDIPENDENTI	25.04.2000 - 11.06.2001	411
XIV LEGISLATURA 30 maggio 2001 - 27 aprile 2006	Silvio Berlusconi II	FI - LN - AN - CCD-CDU - INDIPENDENTI	11.06.2001 - 20.04.2005	1412
	Silvio Berlusconi III	FI - LN - AN - CCD-CDU - INDIPENDENTI	23.04.2005 - 27.04.2006	390
XV LEGISLATURA	Romano Prodi II	MARGHERITA-DS- UDEUR-IDV-VERDI-PRC- ROSA NEL PUGNO	17.05.2006 - 24.01.2008	722

XVI LEGISLATURA 29 aprile 2008 - 23 dicembre 2012	Silvio Berlusconi IV	PdL, Lega Nord e MpA	08.05.2008 - 16.11.2011	1277
	Mario Monti	GOVERNO TECNICO	16.11.2011 - 27.04.2013	401
XVII LEGISLATURA dal 15 marzo 2013	Enrico Letta	Partito Democratico - Popolo della Libertà - Lista Civica	28.04.2013 - 21.02.2014	300
	Matteo Renzi	PD, NCD, SC, Udc	22.02.2014- 12.12.2016	1024
	Paolo Gentiloni	PD, MDP, AP, CpE, PSI, CI, Demo.S, CD	12 dicembre 2016	

APPROFONDIMENTO

LE LEGGI SOSTANZIALI

DECRETI LEGGE

In caso di necessità ed urgenza, come ad esempio quando si verifica una calamità naturale, il governo può emanare degli atti normativi, che assumono appunto il nome di decreti legge, i quali hanno la stessa forza della legge ordinaria. Il decreto legge, promulgato dal presidente della Repubblica, entra in vigore immediatamente e deve essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni dalla sua pubblicazione. Nel caso in cui il Parlamento non provveda alla conversione in legge, il decreto legge perde efficacia fin dal giorno della sua emanazione, fatti salvi quegli effetti che si sono già prodotti in modo irreversibile.

DECRETI LEGISLATIVI

Nei casi in cui si debba procedere alla riforma di interi rami del diritto o di interi settori della pubblica amministrazione, per cui si rende anche necessario assumere i pareri delle parti sociali o delle categorie professionali interessate, (l'emanazione di un nuovo codice, la riforma della scuola, ecc.) è necessario emanare atti normativi così ampi ed articolati, la cui discussione ed approvazione paralizzerebbe per lungo tempo l'attività dell'intero Parlamento. In questo caso il Parlamento si limita ad approvare una legge delega nella quale vengono fissati i principi generali e le linee di indirizzo che devono essere seguite dal Governo il quale, sulla base della delega, emanerà il provvedimento normativo che assumerà il nome di decreto legislativo.

IN SINTESI

- Il Governo della Repubblica è composta del Presidente del Consiglio e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
- Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.
- Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.
- Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.
- Il Consiglio dei ministri è un organo collegiale costituito dai ministri riuniti sotto la presidenza del Presidente del Consiglio dei ministri e insieme ad essi è il detentore del potere esecutivo.
- I ministri sono nominati con provvedimento del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.
- Ciascun ministro è a capo di un particolare ramo della pubblica amministrazione che viene chiamato ministero o dicastero.
- I sottosegretari sono membri del governo che sono chiamati a coadiuvare con i singoli ministri.
- Il vice ministro è un sottosegretario di stato cui sono attribuite deleghe e competenze particolari.
- Con l'espressione pubblica amministrazione si indica il complesso degli organi dello stato e degli altri enti pubblici cui vengono attribuite le funzioni amministrative per la cura dell'interesse pubblico.
- La Costituzione disciplina alcuni organi ausiliari del governo:
- Il CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO (C.N.E.L.) è organo di consulenza delle Camere e del Governo, ha l'iniziativa legislativa e può contribuire all'elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.
- Il CONSIGLIO DI STATO è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.
- La CORTE DEI CONTI esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato.

UNITÀ DIDATTICA 8 – La Corte Costituzionale

Obbiettivi

CONOSCENZE E ABILITÀ

- Conoscere struttura e funzioni della Corte Costituzionale.
- Conoscere i modi di nomina dei giudici e di elezione del Presidente della Corte Costituzionale.
- Comprendere le prerogative dei giudici della Corte Costituzionale.
- Distinguere le funzioni della Corte Costituzionale.
- Spiegare il ruolo degli organi di garanzia costituzionale .
- Riconoscere e collegare gli organi dello Stato alle funzioni.

COMPETENZE

- Riconoscere e orientarsi nelle norme costituzionali che configurano gli organi di garanzia, percependone il fondamentale ruolo a salvaguardia della Costituzione e della democrazia.
- Collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell'ambiente.
- Acquisire ed interpretare criticamente gli argomenti dell'unità didattica, imparando a valutare l'attendibilità delle nozioni proposte, anche attraverso il confronto con altre fonti , utilizzando differenti supporti comunicativi (cartacei, informatici e multimediali).

8.1.1 LA CORTE COSTITUZIONALE


La Corte Costituzionale, insieme alle Regioni, è la più giovane istituzione dell'ordinamento costituzionale italiano.

Essa è stata istituita dalla costituzione repubblicana del 1948.

«La Corte ha un fondamentale ruolo di garanzia della legalità costituzionale delle leggi, con peculiare attenzione alla tutela dei diritti fondamentali, e opera una mediazione dei conflitti sociali, concorrendo, in modo sostanziale, all'adeguamento del diritto all'evoluzione del corpo sociale.»

8.1.2 ISTITUZIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE NEI PRINCIPALI PAESI D'EUROPA

La Corte Costituzionale è una istituzione piuttosto giovane, prevista per la prima volta in Italia dalla Costituzione repubblicana del 1948. Anche negli altri stati europei essa è stata istituita dopo la seconda guerra mondiale. Germania Ovest 1949, Francia 1958, Portogallo 1974, Spagna 1978. Essa è stata concepita soprattutto sulla base delle elaborazioni teoriche del grande giurista austriaco, Hans Kelsen. Scopo fondamentale al quale assolve è quello di controllare la conformità delle leggi ordinarie del Parlamento al dettato costituzionale. Quasi tutte le nuove Costituzioni degli Stati dell'Europa orientale e di quelli sorti dallo scioglimento dell'Unione Sovietica, dopo il 1989, hanno previsto la istituzione di organismi analoghi. Oggi un meccanismo di controllo di costituzionalità delle leggi esiste, in varie forme, in 164 dei 193 Stati del mondo.



8.1.3 LE FASI DELLA ISTITUZIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE

La Costituzione repubblicana del 1948 ha previsto la istituzione della Corte e le sue funzioni fondamentali ma ha rinviato a successive leggi costituzionali e ordinarie l'ulteriore disciplina di essa e della sua attività. Nel febbraio del 1948 la stessa Assemblea costituente approvò la legge costituzionale n. 1 del 1948, che stabilì i criteri per individuare la legittimazione e le modalità per ricorrere alla Corte. La legge costituzionale n. 1 del 1953 e la legge ordinaria n. 87 dello stesso anno, hanno completato l'ordinamento della Corte. Solo nel 1955 fu completata la prima composizione della Corte costituzionale, che si insediò nel palazzo della Consulta e si diede la prima necessaria organizzazione, emanando anche le norme regolamentari per la disciplina dei suoi procedimenti. Occorsero più di otto anni, dalla promulgazione della Costituzione, perché la Corte potesse iniziare a funzionare.

8.2.1 LA COMPOSIZIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE

COMPOSIZIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Secondo l'articolo 135 della Costituzione, la Corte Costituzionale si compone di quindici giudici. Il sistema di nomina, frutto di un delicato equilibrio tra i poteri dello stato, cerca di assicurare che i componenti siano scelti per la elevata preparazione nel campo del diritto e non per appartenenza politica. I giudici devono essere scelti fra: magistrati, in servizio o a riposo, provenienti dalle "supreme magistrature", cioè dalla Corte di Cassazione, dal Consiglio di Stato e dalla Corte dei Conti; professori universitari ordinari di materie giuridiche; avvocati con una esperienza di almeno vent'anni di esercizio della professione. Non c'è alcun limite minimo né massimo di età. Ogni giudice è nominato per un mandato di nove anni, e non è rieleggibile né prorogabile. La lunghezza del mandato è superiore a quella di ogni altro mandato elettivo previsto dalla Costituzione (le Camere sono elette per cinque anni, il Governo dura al massimo una legislatura, cioè cinque anni, il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni): si tende così ad assicurare l'indipendenza dei giudici, anche dagli organi politici che designano una parte di essi. Cinque giudici sono eletti dai magistrati di ciascuna delle tre magistrature superiori (tre alla Corte di Cassazione, uno dal Consiglio di Stato, uno dalla Corte dei conti), a maggioranza assoluta (metà più uno dei componenti del collegio elettorale) e con eventuale ballottaggio fra i più votati. Altri cinque sono eletti dal Parlamento in "seduta comune", con un voto a maggioranza di due terzi dei componenti nei primi tre scrutini, e di tre quinti dal quarto scrutinio in poi. Gli ultimi cinque sono scelti dal Presidente della Repubblica di propria iniziativa.



8.2.2 LE PREROGATIVE DEI GIUDICI DELLA CORTE COSTITUZIONALE

I giudici della Corte Costituzionale godono di particolari prerogative volte a garantirne l'indipendenza. Essi : non possono essere chiamati, in nessuna sede, a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni;
non possono essere sottoposti a procedimento penale, o privati della libertà personale, senza l'autorizzazione della Corte;
godono di uno stipendio commisurato per legge al trattamento economico del primo presidente della Corte di Cassazione;
al contempo l'esercizio del mandato di giudice costituzionale è incompatibile con qualsiasi altra attività (i magistrati e i professori universitari sono collocati "fuori ruolo", e rientrano nell'impiego precedente al termine del mandato, gli avvocati non possono esercitare la professione né mantenere l'iscrizione all'albo; è preclusa qualsiasi altra attività retribuita, salvi i diritti d'autore per le opere dell'ingegno. È vietato ai giudici non solo appartenere a un partito ma anche svolgere attività politiche.



8.2.3 IL PRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE

La Corte elegge fra i propri componenti il Presidente, che dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Presidente è eletto dai giudici a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta. Egli ha le stesse prerogative degli altri giudici, soltanto in caso di parità il suo voto vale doppio. Il presidente rappresenta la Corte ed è la quinta autorità dello Stato (dopo il Presidente della Repubblica, i Presidenti delle Camere ed il Presidente del Consiglio).



8.3.1 LE FUNZIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE

La Corte Costituzionale è competente a giudicare:

- Sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni.
- Su i conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e tra Stato e Regioni.
- Sull'ammissibilità dei referendum.
- Sulle accuse promosse contro il Presidente della repubblica per i reati di alto tradimento e attentato alla Costituzione.



8.3.2 IL GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLE LEGGI

Il primo e fondamentale compito della Corte Costituzionale è quello di decidere le controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni» (articolo 134 della Costituzione).

La Corte è chiamata a controllare se gli atti legislativi siano stati formati con i procedimenti richiesti dalla Costituzione (cosiddetta costituzionalità formale) e se il loro contenuto sia conforme ai principi costituzionali (cosiddetta costituzionalità sostanziale).

I cittadini non hanno la facoltà di proporre autonomamente ricorsi alla Corte Costituzionale, per far dichiarare l'incostituzionalità di una legge.

Il giudizio di costituzionalità della legge può essere introdotto solamente con il così detto procedimento in via incidentale.

Nel corso di un giudizio civile, penale, amministrativo o tributario il dubbio sulla costituzionalità di una legge (che dovrebbe trovare applicazione nella fattispecie in esame) può essere sollevate da ciascuna delle parti o dallo stesso giudice che deve decidere la controversia.

Quando è sollevata una questione di costituzionalità di una norma di legge, la Corte conclude il suo giudizio, se la questione è ritenuta fondata, con una pronuncia di accoglimento, che dichiara l'illegittimità costituzionale della norma, oppure con una pronuncia di rigetto, che dichiara la questione non fondata.

La questione può essere ritenuta invece non ammissibile, quando mancano i requisiti necessari per sollevarla. Non si perviene ad alcuna decisione quando nel corso del giudizio interviene qualche novità legislativa, che potrebbe rendere inutile la pronuncia della Corte. In tal caso, vengono restituiti gli atti al giudice che aveva sollevato la questione, affinché questi valuti, nel nuovo contesto, se riproporre la questione stessa.

8.3.3 IL PROCEDIMENTO IN VIA PRINCIPALE O DI AZIONE

Mentre i cittadini possono sollevare la questione di legittimità costituzionale di una legge solamente attraverso il procedimento incidentale, ove il giudice ritenga la questione rilevante e non manifestamente infondata e decida quindi di rimetterla alla decisione della Corte Costituzionale, Stato e Regioni possono sollevare la questione direttamente attraverso il procedimento in via principale o di azione.

L'art. 127 della Costituzione stabilisce che il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione. La Regione quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.

8.3.4 I CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE

La Corte Costituzionale è chiamata a decidere su i conflitti che sorgono "fra poteri dello Stato", quando essi ritengono che le attribuzioni che la Costituzione assegna loro siano state violate da un altro potere dello Stato. Sono conflitti che un tempo non avevano soluzioni giudiziarie, ma erano rimessi agli accordi o ai rapporti di forza politici.

Come esempi di possibili conflitti tra poteri dello Stato possiamo indicare: il conflitto tra un organo giudiziario e una Camera parlamentare, a proposito dell'applicazione di una immunità garantita ai parlamentari dalla Costituzione; il conflitto tra il ministro della Giustizia e il Consiglio superiore della magistratura a proposito dei rispettivi poteri riguardanti i magistrati; il conflitto fra il Governo e un pubblico ministero a proposito dell'applicazione del segreto di Stato; il conflitto fra un ministro e la Camera parlamentare che abbia votato una mozione di sfiducia nei suoi confronti.

Il conflitto può instaurarsi anche tra Stato e Regione quando si sia in presenza di un atto che a giudizio di una delle istituzioni coinvolte l'atto dell'altra invada la sfera di attribuzioni assegnatale dalla Costituzione.

Competente a sollevare il conflitto è il Consiglio dei Ministri o la giunta regionale, con una impugnazione, successiva all'atto, caratterizzata da elementi politici oltre che giuridici.

8.3.5 I GIUDIZI DI AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM

La legge costituzionale n. 1 del 1953 ha attribuito alla Corte Costituzionale la competenza a giudicare sull'ammissibilità dei referendum richiesti, secondo l'articolo 75 della Costituzione, da almeno cinquecentomila elettori o da almeno cinque consigli regionali, per l'abrogazione totale o parziale di una legge o di un atto avente forza di legge dello Stato.

Il sindacato della Corte non si limita a verificare che la legge sottoposta a referendum non appartenga ad una delle quattro categorie escluse dall'art. 75 della Costituzione (leggi tributarie, leggi di bilancio, leggi di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali, leggi di amnistia ed indulto), ma si estende a tutte le altre cause di inammissibilità ricavabili implicitamente dai principi costituzionali e dalla natura e dai caratteri dell'istituto referendario.

Ad esempio si è ritenuto che siano inammissibili le richieste di referendum formulate in modo da ricomprendere in un unico quesito più domande di abrogazione oggettivamente diverse, coartando così la libertà dell'elettore; le richieste di abrogazione di leggi il cui contenuto non è libero, ma è vincolato dalla Costituzione, o che non si possono modificare senza incidere sulla Costituzione; le richieste di abrogazione che tendono a introdurre, ritagliando un testo legislativo, disposizioni nuove e non a eliminare disposizioni esistenti; le richieste di abrogazione di leggi vincolate da obblighi internazionali o comunitari.

La Corte è investita del giudizio di ammissibilità senza bisogno che alcuno ne assuma l'iniziativa, dopo che la richiesta di referendum è stata ritenuta regolare dall'Ufficio centrale presso la Corte di cassazione; e il referendum viene indetto solo se la Corte lo giudica ammissibile.

8.3.6 I REATI PRESIDENZIALI

La Corte Costituzionale è competente a giudicare il Presidente della Repubblica nella ipotesi che egli commetta i reati di alto tradimento e attentato alla Costituzione (ipotesi per la verità e per fortuna mai verificatasi).

In tale ipotesi il presidente della Repubblica è messo in stato di accusa dal Parlamento riunito in seduta comune a maggioranza assoluta dei suoi membri.

La Corte Costituzionale giudica integrata nella sua composizione da 16 membri estratti a sorte tra 45 eletti dal Parlamento ogni 9 anni tra i cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore.

Fino al 1989 la Corte era competente anche per i reati ministeriali, attualmente tale competenza è stata trasferita alla magistratura ordinaria, con particolari procedure.

8.3.7 I LUOGHI DELLA DEMOCRAZIA

Il Palazzo della Consulta

La Corte Costituzionale ha sede a Roma, nel settecentesco «Palazzo della Consulta» situato in Piazza del Quirinale.

Il palazzo della Consulta è situato a Roma sul colle Quirinale, nell'area anticamente occupata dalle terme di Costantino.

La sua collocazione ha una forte valenza simbolica, essa infatti si trova sul più alto colle di Roma, di fronte al Palazzo del Quirinale, sede della Presidenza della Repubblica, massima istituzione rappresentativa, e a sua volta titolare prevalentemente - come la Corte - di compiti di garanzia .

La sua sistemazione attuale è dovuta a papa Clemente XII (Corsini) che tra il 1732 e il 1734 incaricò l'architetto Ferdinando Fuga della riedificazione di un palazzo preesistente in loco.

Sin dall'edificazione e fino al 1870, quando Roma faceva parte ancora dello Stato pontificio, in questo palazzo aveva sede un organismo ecclesiastico con funzioni giudiziarie in materia civile e penale: la "Sacra Consulta".

Quando Roma fu annessa al Regno d'Italia, nel 1870, e il Quirinale divenne la residenza ufficiale del Re, il palazzo della Consulta fu per un certo periodo la dimora del principe ereditario Umberto di Savoia con la moglie Margherita, poi dal 1922 fu sede del ministero degli Esteri e delle Colonie e dal 1955 è sede della Corte Costituzionale.



APPROFONDIMENTO

LE LEGGI SOSTANZIALI

DECRETI LEGGE

In caso di necessità ed urgenza, come ad esempio quando si verifica una calamità naturale, il governo può emanare degli atti normativi, che assumono appunto il nome di decreti legge, i quali hanno la stessa forza della legge ordinaria. Il decreto legge, promulgato dal presidente della Repubblica, entra in vigore immediatamente e deve essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni dalla sua pubblicazione. Nel caso in cui il Parlamento non provveda alla conversione in legge, il decreto legge perde efficacia fin dal giorno della sua emanazione, fatti salvi quegli effetti che si sono già prodotti in modo irreversibile.

DECRETI LEGISLATIVI

Nei casi in cui si debba procedere alla riforma di interi rami del diritto o di interi settori della pubblica amministrazione, per cui si rende anche necessario assumere i pareri delle parti sociali o delle categorie professionali interessate, (l'emanazione di un nuovo codice, la riforma della scuola, ecc.) è necessario emanare atti normativi così ampi ed articolati, la cui discussione ed approvazione paralizzerebbe per lungo tempo l'attività dell'intero Parlamento. In questo caso il Parlamento si limita ad approvare una legge delega nella quale vengono fissati i principi generali e le linee di indirizzo che devono essere seguite dal Governo il quale, sulla base della delega, emanerà il provvedimento normativo che assumerà il nome di decreto legislativo.

IN SINTESI

- La Corte Costituzionale, insieme alle Regioni, è la più giovane istituzione dell'ordinamento costituzionale italiano.
- Essa è stata istituita dalla costituzione repubblicana del 1948.
- «La Corte ha un fondamentale ruolo di garanzia della legalità costituzionale delle leggi, con peculiare attenzione alla tutela dei diritti fondamentali, e opera una mediazione dei conflitti sociali, concorrendo, in modo sostanziale all'adeguamento del diritto all'evoluzione del corpo sociale.
- Secondo l'articolo 135 della Costituzione, la Corte Costituzionale si compone di quindici giudici.
- Cinque giudici sono eletti dai magistrati di ciascuna delle tre magistrature superiori (tre alla Corte di Cassazione, uno dal Consiglio di Stato, uno dalla Corte dei conti), a maggioranza assoluta (metà più uno dei componenti del collegio elettorale) e con eventuale ballottaggio fra i più votati.
- Cinque giudici sono eletti dal Parlamento in "seduta comune", con un voto a maggioranza di due terzi dei componenti nei primi tre scrutini, e di tre quinti dal quarto scrutinio in poi.
- Cinque giudici sono scelti dal Presidente della Repubblica di propria iniziativa.
- I giudici della Corte Costituzionale godono di particolari prerogative volte a garantirne l'indipendenza.
- La Corte elegge fra i propri componenti il Presidente, che dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
- La Corte Costituzionale è competente a giudicare:
 1. Sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni.
 2. Su i conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e tra Stato e Regioni.
 3. Sull'ammissibilità dei referendum.
 4. Sulle accuse promosse contro il Presidente della repubblica per i reati di alto tradimento e attentato alla Costituzione.

UNITÀ DIDATTICA 9 – L'Ordinamento Giudiziario

Obbiettivi

CONOSCENZE E ABILITÀ

- Conoscere la struttura e le funzioni della Magistratura.
- Conoscere i principi costituzionali che regolano l'attività giurisdizionale.
- Conoscere la struttura e le funzioni del Consiglio Superiore della Magistratura.
- Distinguere gli organi della giurisdizione.
- Essere consapevoli dell'importanza della funzione giurisdizionale in una moderna democrazia.
- Distinguere processo civile, processo penale e processo amministrativo .
- Distinguere i diversi gradi di giudizio in cui si articola il processo.

COMPETENZE

- Riconoscere e orientarsi nelle norme costituzionali che configurano gli organi della giurisdizione, percependone il fondamentale ruolo a salvaguardia della Costituzione e della democrazia.
- Collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell'ambiente.
- Acquisire ed interpretare criticamente gli argomenti dell'unità didattica, imparando a valutare l'attendibilità delle nozioni proposte, anche attraverso il confronto con altre fonti , utilizzando differenti supporti comunicativi (cartacei, informatici e multimediali).

9.1.1 LA MAGISTRATURA

Il potere giurisdizionale è esercitato dalla Magistratura.

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

Organo di autogoverno della Magistratura è Il Consiglio Superiore della Magistratura.

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.

La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.

I magistrati sono inamovibili, non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisioni del CSM, il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.

La giurisdizione ordinaria, civile e penale è esercitata oltre che da giudici "professionali", anche da giudici "onorari".

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali oltre quelli espressamente previsti dalla Costituzione.

La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali e del pubblico ministero presso di esse.

MAGISTRATURA



Il Consiglio superiore della magistratura è l'organo di autogoverno della magistratura.

In attuazione del principio di separazione dei poteri l'art. 104 della costituzione italiana prevede che la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.


L'autonomia si realizza innanzitutto nei confronti del potere esecutivo, con la previsione che la carriera dei magistrati (trasferimenti, promozioni, assegnazione di funzioni e provvedimenti disciplinari) sia affidata ad un organo di rilievo costituzionale, indipendente dal governo, denominato Consiglio Superiore della Magistratura.

L'autonomia si realizza anche nei confronti del potere legislativo attraverso la previsione che il giudice è soggetto soltanto alla legge (art. 101 Cost.).

L'indipendenza, che si riferisce all'azione dei singoli giudici piuttosto che a quella della magistratura nel suo complesso, si realizza attraverso l'istituto dell'immobilità dei magistrati. La costituzione prevede che il trasferimento, la sospensione o la dispensa dal servizio del magistrato possono essere deliberati esclusivamente dal consiglio superiore della magistratura.

La costituzione riconosce indipendenza ed autonomia anche al pubblico ministero, cui è affidato l'esercizio dell'azione penale. Indipendenza ed autonomia del pubblico ministero si realizzano proprio attraverso la previsione dell'obbligatorietà dell'azione penale.

La posizione costituzionale della magistratura ordinaria



La costituzione riconosce indipendenza ed autonomia anche al pubblico ministero.

9.1.3 LA PRECOSTITUZIONE ED IMPARZIALITÀ DEL GIUDICE

Altro principio cardine della organizzazione della magistratura, posto questa volta a tutela del cittadino, è quello della precostituzione per legge del giudice, previsto dall'art. 25 della Costituzione, che ha come suo corollario quello della imparzialità.

Il principio di precostituzione del giudice da un lato pone una riserva assoluta di legge in materia di competenza del giudice, vietando che essa possa essere ripartita attraverso regolamenti governativi o comunque fonti di secondo grado, dall'altro impone che nelle fattispecie concrete il giudice competente sia individuato con riferimento alla situazione anteriore al fatto da giudicare, escludendo che il giudice possa essere individuato successivamente. Il principio del giudice naturale precostituito per legge assicura che la funzione giurisdizionale sia esercitata con imparzialità.



L'art. 25 della Costituzione stabilisce il principio del giudice naturale precostituito per legge

9.1.4 IL GIUSTO PROCESSO

L'art.111 della Costituzione stabilisce che la giurisdizione si attua mediante il giusto processo.

I principi introdotti dalla norma si riferiscono sia al processo civile che a quello penale, ma letti in relazione alla disposizione dell'art. 27 della Costituzione, secondo il quale l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva, assumono particolare rilievo proprio per il processo penale.

Le garanzie minime che devono essere salvaguardate perché un qualsiasi tipo di processo giurisdizionale, possa definirsi "giusto" sono dunque: a) il contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità; b) la terzietà e l'imparzialità del giudice; c) la ragionevole durata; d) l'obbligo di motivazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali ed e) la possibilità di impugnare le sentenze e i provvedimenti sulla libertà personale almeno con il ricorso in Cassazione per violazione di legge; f) con specifico riferimento al processo penale è stabilito il principio del contraddittorio nella formazione della prova.

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa ; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.



9.2.1 IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Il Consiglio superiore della magistratura è l'organo, di rilievo costituzionale, di autogoverno della magistratura.

La Costituzione repubblicana del 1948 prevede che esso è presieduto dal Presidente della Repubblica, che ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della corte di cassazione e che i membri elettivi vengono scelti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie (membri togati), e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio (membri laici). Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento.

Con la legge 28 marzo 2002 n. 44 il numero dei membri del Consiglio Superiore della Magistratura è stato portato a 27, 3 membri di diritto, 16 membri togati e 8 membri laici.

Dei 16 membri togati 2 sono giudici di Cassazione, 4 sono magistrati requiranti (Pubblici ministeri) e 10 sono giudici di merito.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.




9.3.1 LA GIURISDIZIONE ORDINARIA

La giurisdizione ordinaria si ripartisce in due settori: quello civile, diretto alla tutela di diritti soggettivi nei rapporti tra privati o tra questi e la pubblica amministrazione, quando essa operi come soggetto di diritto privato, e quello penale che consiste nell'accertamento, da parte del giudice, della commissione di un reato da parte di un cittadino che, se ritenuto colpevole, sarà sottoposto ad una pena.

La giurisdizione ordinaria è amministrata da giudici professionali e da giudici onorari che costituiscono l'ordine giudiziario.

Attualmente la giustizia nelle materie civile e penale è amministrata: dal Giudice di Pace, dal Tribunale, dalla Corte d'Assise, dalla Corte Di Appello, dalla Corte d'Assise d'Appello, dalla Corte Suprema di Cassazione, dal Tribunale per i Minorenni, dal Magistrato di Sorveglianza e dal Tribunale Di Sorveglianza.



9.3.2 L'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

A seguito della entrata in vigore dei D.lgs. 155 e 156 del 7.9.2012, che ha comportato la soppressione di 31 sedi di Tribunale, il territorio della Repubblica italiana è oggi suddiviso in 165 circondari all'interno di ciascuno dei quali un Tribunale svolge le funzioni di giudice di I grado sia per le cause civili sia per quelle penali. Presso ciascun Tribunale è istituita una Procura della Repubblica per lo svolgimento delle indagini penali.

Il territorio è inoltre suddiviso in 89 circoli all'interno dei quali una Corte di Assise è competente a giudicare i reati più gravi.

I circondari ed i circoli sono organizzati in 26 distretti e 3 sedi staccate all'interno dei quali una Corte di Appello ed una Corte di assise di Appello svolgono le funzioni di giudice di II grado. Presso ciascuna Corte di Appello è istituita una Procura Generale della Repubblica

È inoltre istituita con sede unica a Roma la Corte di Cassazione che, per le sole questioni di diritto, svolge le funzioni di giudice di III grado. Presso la suprema Corte è istituita la Procura Generale della Cassazione.

La Cassazione, che è la suprema Corte regolatrice del diritto, assicura la uniforme interpretazione delle norme giuridiche su tutto il territorio nazionale.

Nei comuni italiani più grandi è inoltre istituito l'ufficio del Giudice di Pace che si occupa delle cause civili e penali di minore importanza.



9.4.1 IL PROCESSO CIVILE

Il processo civile è il procedimento, disciplinato dal codice di procedura civile, che il legislatore ha predisposto per porre fine alle liti che insorgono tra privati.


Esso è distinto in tre tipi fondamentali: processo di cognizione, processo cautelare, processo di esecuzione. Nel processo di cognizione possono essere proposte tre tipi di domande: di accertamento, di condanna, costitutive.

Tre sono i protagonisti necessari del processo civile di cognizione: colui che propone la domanda giudiziale e chiede la tutela di un suo diritto di natura privata, che assume il nome di attore, colui nei cui confronti è chiesta la tutela, che assume il nome di convenuto ed il giudice "terzo" che, sentite le ragioni delle parti, pone fine alla lite con l'emanazione di una sentenza.

Il processo cautelare mira a evitare che la durata del processo civile di cognizione possa arrecare un danno all'attore che ha chiesto la tutela del proprio diritto soggettivo.

Nei casi espressamente previsti dalla legge se si prova un imminente ed irreparabile pericolo, sulla base di una cognizione sommaria, si può chiedere al giudice, mediante ricorso, un provvedimento di urgenza, emesso con ordinanza, che anticipa gli effetti della sentenza.

Il processo esecutivo mira a dare soddisfazione concreta all'interesse del creditore che ha trovato tutela in una sentenza del giudice o in un altro titolo esecutivo di natura giudiziale o stragiudiziale (decreto ingiuntivo, ordinanza, assegno, cambiale). Esso può realizzarsi o nella forma della espropriazione forzata o in quella della esecuzione in forma specifica.



Azione di accertamento	Azione di condanna	Azione costitutiva
<p>Con l'azione di accertamento l'attore, che promuove il giudizio, mira a dare certezza in ordine all'esistenza o all'ampiezza di un diritto soggettivo che un terzo, il quale assumerà la veste di convenuto, gli contesta.</p> <p>L'azione può essere proposta sia per l'accertamento dell'esistenza di un proprio diritto, sia dell'inesistenza di un diritto altrui (azione di accertamento negativo).</p>	<p>Con l'azione di condanna l'attore, oltre a chiedere l'accertamento dell'esistenza del proprio diritto soggettivo, chiede l'accertamento dell'inadempimento da parte del suo obbligato, che assume la veste di convenuto, e chiede la condanna del convenuto all'adempimento in forma specifica o per equivalente. La sentenza definitiva costituisce titolo esecutivo che dà diritto all'attore di promuovere esecuzione forzata nei confronti del convenuto.</p>	<p>Con l'azione costitutiva, ammessa esclusivamente nei casi previsti dalla legge (Art. 2908 c.c.) l'attore mira ad ottenere una sentenza, che a prescindere dalla volontà e dalla collaborazione del convenuto, produca gli effetti di costituire, modificare o estinguere un rapporto giuridico tra le parti (esempio: qualora un soggetto non ottemperi al suo obbligo giuridico di concludere un contratto, la sua controparte può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso).</p>

9.4.2 IL PROCESSO DI COGNIZIONE

Il processo civile di cognizione inizia con la notificazione dell'atto di citazione da parte di colui che vuole tutelare un proprio diritto soggettivo controverso, che assume il nome di attore. L'atto di citazione contiene l'invito a comparire dinanzi al giudice rivolto ad un terzo, nei confronti del quale si vanta la pretesa, che assume il nome di convenuto.

Il convenuto si costituisce in giudizio mediante deposito di una comparsa di costituzione.

Alla prima udienza di trattazione il giudice, verificata la regolare costituzione delle parti, assegna termine per il deposito di memorie istruttorie.

Nella prima memoria le parti meglio precisano le proprie domande, eccezioni e conclusioni.

Nella seconda memoria le parti indicano i mezzi di prova di cui intendono avvalersi, depositano i documenti, chiedono l'eventuale espletamento di una consulenza tecnica di ufficio.

Si svolge quindi l'istruttoria del processo, sotto la guida del giudice, nella quale vengono raccolti i mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti e viene espletata l'eventuale consulenza tecnica di ufficio. Terminata l'istruttoria si svolge un'udienza nella quale le parti precisano le proprie conclusioni. Il giudice quindi assegna alle parti un termine per il deposito di una comparsa conclusionale e di una comparsa di replica ed all'esito pubblica la sentenza con la quale decide il giudizio.



9.4.3 GLI ATTI INTRODUTTIVI DEL PROCESSO CIVILE

La citazione

La citazione è l'atto giudiziario introduttivo del processo civile, con il quale colui che intende chiedere la tutela di un proprio diritto soggettivo, che assume il nome di attore, invita il terzo che assume il nome di convenuto a comparire davanti al giudice.

La citazione deve essere notificata al convenuto dall'ufficiale giudiziario o, nei casi consentiti, per mezzo di posta elettronica certificata, E poi depositata nella cancelleria del giudice competente.

La citazione deve contenere a pena di nullità:


1) l'indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta;

- 2) il nome, il cognome e la residenza dell'attore, il nome, il cognome, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono. Se attore o convenuto è una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;
- 3) la determinazione della cosa oggetto della domanda;
- 4) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni;
- 5) l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione;
- 6) il nome e il cognome del procuratore e l'indicazione della procura, qualora questa sia stata già rilasciata;
- 7) l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione.

Il ricorso

Nei casi tassativamente previsti dalla legge il processo civile inizia con ricorso (processo del lavoro, procedura di ingiunzione, ricorso per separazione dei coniugi, ecc.)

Il ricorso si deposita nella cancelleria del giudice competente, e poi si notifica alla parte resistente insieme al decreto del giudice che fissa l'udienza di comparizione delle parti.



9.4.4 GLI ATTI PROCESSUALI NEL PROCESSO CIVILE

Gli atti processuali del giudice

La sentenza

La sentenza è il provvedimento giurisdizionale con il quale il giudice definisce, in tutto o in parte, un grado di giudizio.

Nel processo civile la sentenza può essere di merito, se decide la causa, o in rito, se decide questioni attinenti alla regolare instaurazione del processo (competenza del giudice, pendenza di identico o analogo processo dinanzi ad altro giudice, ecc.)

Le sentenze di merito possono essere dichiarative, di condanna e costitutive.

La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano e deve contenere:

- 1) l'indicazione del giudice che l'ha pronunciata;
- 2) l'indicazione delle parti e dei loro difensori;
- 3) le conclusioni del pubblico ministero e quelle delle parti;
- 4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
- 5) il dispositivo, la data della deliberazione e la sottoscrizione del giudice.

L'ordinanza

L'ordinanza è il provvedimento giurisdizionale decisorio, succintamente motivato, con il quale il giudice non decide la causa, ma dà le disposizioni occorrenti per lo svolgimento del processo (ammissione dell'interrogatorio delle parti, dei mezzi di prova, nomina del consulente tecnico, ecc.). Può essere resa in udienza o fuori udienza.

Il decreto

Il decreto è il provvedimento giurisdizionale non decisorio, normalmente non motivato, con il quale vengono assunte disposizioni occorrenti per lo svolgimento del processo (assegnazione da parte del Presidente del Tribunale della causa ad una sezione, nomina del giudice istruttore, ecc.). Fa eccezione il decreto penale di condanna che è un provvedimento decisorio e succintamente motivato.



9.4.5 GLI AUSILIARI DEL GIUDICE

Il cancelliere

Il cancelliere è il principale ausiliario del giudice. Egli redige i processi verbali delle attività compiute davanti al giudice, nel corso del processo, cura l'iscrizione a ruolo delle cause, forma il fascicolo di ufficio e custodisce i fascicoli di parte e documenta tutte le attività proprie degli organi giudiziari e delle parti nel processo.

L'ufficiale giudiziario


L'ufficiale giudiziario assiste il giudice, esegue le notificazioni degli atti giudiziari, i pignoramenti e le altre incombenze attribuitegli dalla legge.

Il consulente tecnico d'ufficio

Quando per la decisione della causa è necessario compiere indagini che prevedono una particolare competenza tecnica il giudice può farsi assistere da uno o più esperti al quale affida la soluzione di specifici quesiti indicati con ordinanza. L'esperto nominato dal giudice penale assume il nome di perito. Il compenso del consulente viene liquidato con decreto.

Il custode

Quando è necessario disporre la custodia o l'amministrazione di beni sequestrati o pignorati, il giudice nomina un custode che ha diritto ad un compenso, che viene liquidato con decreto.



9.5.1 IL PROCEDIMENTO E IL PROCESSO PENALE

Le indagini preliminari Ricevuta una notizia di reato il pubblico ministero, con l'ausilio della polizia giudiziaria, avvia le indagini preliminari allo scopo di raccogliere elementi per verificare l'opportunità di promuovere l'azione penale e instaurare il processo vero e proprio.

Se gli elementi raccolti sono significativi il pubblico ministero chiede il rinvio a giudizio dell'indagato, che viene disposto nell'udienza preliminare dal giudice. All'udienza preliminare l'indagato può chiedere il patteggiamento o lo svolgimento del processo con il rito abbreviato.

Il patteggiamento è il procedimento speciale caratterizzato dalla richiesta rivolta al giudice dall'imputato ovvero dal pubblico ministero di applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva che, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non superi i cinque anni.

Il giudizio abbreviato è il procedimento speciale che consente all'indagato che il processo sia definito all'udienza preliminare allo stato degli atti, senza acquisizione di mezzi di prova. Terminata la discussione, il giudice pronuncia la sentenza che può essere di proscioglimento o di condanna, nel qual caso la pena,

determinata tenendo conto di tutte le circostanze, è diminuita di un terzo. La pena dell'ergastolo è sostituita con la reclusione a 30 anni.

Si omette lo svolgimento dell'udienza preliminare nei casi in cui si possa procedere con giudizio immediato o con giudizio direttissimo o con procedimento per decreto.

Udienza preliminare Se gli elementi acquisiti durante le indagini preliminari risultino insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio il Giudice dell'udienza preliminare emette sentenza di non luogo a procedere, altrimenti dispone il rinvio a giudizio. Con il rinvio a giudizio l'indagato assume la veste di imputato ed ha inizio il processo penale che si svolge nel dibattimento.

Dibattimento Durante il dibattimento, che si svolge oralmente in contraddittorio tra le parti (imputato, pubblico ministero, parte civile), vengono raccolte le prove (esame dei testimoni, dei periti, dei documenti), l'imputato ha diritto ad una difesa tecnica svolta da uno o più avvocato. Raccolte le prove si svolge la discussione finale all'esito della quale, sulla base delle prove raccolte, il giudice emana una sentenza di assoluzione o di condanna.



Il giudizio immediato

permette all'imputato o al Pubblico Ministero, di chiedere al giudice per le indagini preliminari (gip), nel caso in cui la prova del reato appaia palesemente schiacciante, di passare direttamente alla fase di dibattimento, senza lo svolgimento dell'udienza preliminare, snellendo in tal modo l'intera procedura.

Il giudizio direttissimo

si svolge con l'omissione dell'udienza preliminare quando l'imputato sia stato arrestato in caso di flagranza di reato, ovvero sia nell'atto di compiere un reato.

Il procedimento per decreto

si svolge qualora si sia di fronte a reati perseguibili d'ufficio e per i quali sia prevista solo una pena pecuniaria o un'ammenda, in questo caso il pubblico ministero può chiedere al giudice per le indagini preliminari la condanna immediatamente.

9.5.2 GLI ATTI PROCESSUALI NEL PROCESSO PENALE

Sentenza

I tre principali tipi di sentenza penale sono: di non luogo a procedere (art. 425 c.p.p.), di proscioglimento (artt. 529 e 530 c.p.p.), di condanna (art. 533 c.p.p.).

Sentenza di non luogo a procedere – Al termine dell'udienza preliminare il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere o decreto che dispone il giudizio. La sentenza di non luogo a procedere viene pronunciata qualora sussista: una causa che estingue il reato, una causa per la quale l'azione penale non doveva essere proseguita, il fatto non è previsto dalla legge come reato, il fatto non sussiste, l'imputato non lo ha commesso, il fatto non costituisce reato, e si tratta di persona non punibile per qualsiasi causa.

All'esito del dibattimento il giudice pronuncia una sentenza di proscioglimento o di condanna:

Sentenza di proscioglimento – il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere se l'azione penale non doveva essere iniziata o non proseguita, qualora manchi o sia insufficiente e contraddittoria una delle condizioni di procedibilità quali: querela, istanza, richiesta di procedimento, autorizzazione a procedere, altra situazione atipica, che si risolve in causa di improcedibilità, e sussiste una causa estintiva del reato. Il giudice pronuncia sentenza di assoluzione indicandone la causa nel dispositivo quando difetta la reità nel merito: il fatto non sussiste, l'imputato non lo ha commesso, il fatto non costituisce reato, e il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero difetta l'imputabilità e la punibilità dell'imputato: il reato è stato commesso da persona non imputabile, e il reato è stato commesso da persona non punibile.


Sentenza di condanna – La sentenza di condanna afferma la colpevolezza dell'imputato. Viene pronunciata solo qualora si sia formata la prova di piena reità, poiché la mancanza o l'insufficienza di prove si risolve in proscioglimento.

Ordinanza

Viene generalmente pronunciata per risolvere le questioni che sorgono nel corso del procedimento: per esempio se si tratta di ammettere o meno una prova richiesta da una parte. L'ordinanza può essere emessa sia in udienza che fuori udienza. L'ordinanza penale dev'essere motivata pena nullità.

Decreto

Decreto penale di condanna. Nel caso in cui si debba infliggere soltanto una pena pecuniaria, anche se applicata in sostituzione a quella detentiva, il procedimento penale può essere definito mediante decreto penale di condanna. Tale decreto è emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari su richiesta del Pubblico Ministero. L'imputato, entro quindici giorni dalla notifica del decreto, ha facoltà di proporre opposizione ovvero richiedere l'oblazione.



9.6.1 LE GIURISDIZIONI SPECIALI

La Costituzione ha espressamente disciplinato le giurisdizioni speciali del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti e dei Tribunali militari.

Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi. Con la legge 1034 del 1971, dopo che era stata dichiarata incostituzionale la giurisdizione delle Giunte Provinciali Amministrative (organi che avevano competenza, in alcune materie, nei confronti di atti di comuni, province, e altri enti a dimensione locale), sono stati istituiti i Tribunali amministrativi regionali (TAR) quali organi di giurisdizione amministrativa, competenti a giudicare sui ricorsi proposti contro atti amministrativi da privati che si ritengono lesi (in maniera non conforme all'ordinamento giuridico) in un proprio interesse legittimo. I TAR sono giudici amministrativi di primo grado, le cui sentenze sono appellabili dinanzi al Consiglio di Stato.

La Corte dei Conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.

I Tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dal codice penale militare di guerra. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.

L'ordinamento della giurisdizione militare è costituito da:

- 3 Tribunali militari, Verona, Roma e Napoli.
- 1 Corte militare di appello, a Roma, unica per tutto il territorio nazionale.
- 1 Tribunale militare di Sorveglianza, con competenza unica su tutto il territorio nazionale e con sede a Roma
- Le funzioni del Tribunale supremo militare sono esercitate dalla Suprema Corte di Cassazione.

La Costituzione ha inoltre vietato l'istituzione di nuovi giudici straordinari o giudici speciali ed ha imposto la revisione di quelli esistenti al momento della sua entrata in vigore.

Ulteriori giudici speciali sono le Commissioni Tributarie e i Tribunali delle acque.

Le Commissioni Tributarie sono organi giurisdizionali in materia tributaria (giudici tributari). A seguito del riordino attuato con d.lgs. 31/12/1992, n. 545, si articolano in commissioni tributarie provinciali, aventi sede in ciascun capoluogo di ogni provincia, che giudicano in primo grado, e commissioni tributarie regionali, aventi sede in ciascun capoluogo di regione, che giudicano definitivamente in appello, salvo il ricorso alla Corte Suprema di Cassazione per questioni di legittimità.

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche è un organo giurisdizionale di primo grado con competenza speciale in materia di acque pubbliche, demanialità dei fondi, corsi d'acqua, ai sensi del RD 11 dicembre 1933 n. 1775, recante Testo unico sulle acque e impianti elettrici e RD 8 ottobre 1931 n. 1604 recante Testo unico delle leggi sulla pesca. Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche è un organo giurisdizionale d'appello delle sentenze dei Tribunali regionali delle acque pubbliche con competenza in materia di controversie sulle acque pubbliche, demanialità dei terreni, risarcimento dei danni, ecc.



9.7.1 I LUOGHI DELLA DEMOCRAZIA

Il Palazzaccio

Il Palazzo di Giustizia è un edificio giudiziario di Roma che si trova in piazza Cavour, nel rione Prati. Esso è sede della Corte Suprema di Cassazione, del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma e della Biblioteca centrale giuridica ed è costeggiato da via Triboniano e via Ulpiano sui due lati corti e da piazza dei Tribunali sul fronte verso il lungotevere. Comunemente è chiamato dai romani il palazzaccio. Costruito negli anni 1889 - 1911 dall'architetto perugino Guglielmo Calderini, è una delle maggiori opere realizzate dopo la proclamazione di Roma capitale.



Palazzo Spada

Palazzo Spada è l'edificio di Roma nel quale hanno sede il Consiglio di Stato e la Galleria Spada. Si trova in Piazza Capo di Ferro, una piccola piazzetta del Rione Regola, vicino piazza Farnese. Fu costruito nel 1540 per il cardinale Girolamo Recanati Capodiferro (1501–1559). L'architetto fu Bartolomeo Baronino da Casale Monferrato. Il palazzo fu comprato nel 1632 dal cardinale Bernardino Spada, il quale incaricò Francesco Borromini di modificarlo secondo i nuovi gusti barocchi.



APPROFONDIMENTO

LA RESPONSABILITÀ CIVILE DEI MAGISTRATI

La responsabilità civile dei magistrati nell'ambito dell'esercizio delle funzioni giudiziarie, già disciplinata dalla legge n. 117 del 13 aprile 1988 (c.d. "legge Vassalli"), approvata a seguito del referendum abrogativo della previgente normativa (d.p.r. n. 497/1987) considerata fortemente limitativa sul piano della responsabilità civilistica dei giudici, è oggi disciplinata dalla l. n. 18 del 27 febbraio 2015, in vigore dal 19 marzo 2015.

La nuova legge ha cercato di contemperare i due principi della responsabilità civile dei giudici con l'esigenza di salvaguardarne l'indipendenza e l'autonomia, in considerazione del fatto che la previgente disciplina ha corrisposto solo in parte agli obiettivi originari fissati con il referendum, realizzando di fatto una responsabilità più virtuale che reale, tanto da portare, a seguito di un lungo dibattito, alimentato anche dalle sollecitazioni della Corte di Giustizia Europea, alla recente riforma operata

Nel difficile dibattito che ha preceduto la recente riforma si è incisivamente inserita anche la Corte di Giustizia dell'Unione europea, che si è pronunciata in più occasioni riguardo alla mancata rispondenza della legge Vassalli alle norme del diritto comunitario, soprattutto in merito all'esclusione della responsabilità del magistrato nei casi di interpretazione di norme di diritto o della valutazione di fatti e prove e all'imposizione di requisiti poco rigorosi (nelle ipotesi di responsabilità ammesse) nei confronti della violazione manifesta del diritto vigente.

La legge n. 18/2015, nell'ottica di adeguare l'ordinamento italiano alle indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia Europea, modifica in più punti la l. n. 117/1988, mantenendo tuttavia inalterato il principio della responsabilità indiretta dei magistrati, invocato da più parti, e agendo sostanzialmente sotto il profilo della limitazione della c.d. "clausola di salvaguardia", della ridefinizione in senso più ampio delle fattispecie di colpa grave, eliminando altresì il filtro endoprocedurale di ammissibilità della domanda e rendendo obbligatoria e più stringente la disciplina della rivalsa dello Stato verso il magistrato responsabile.

La legge n. 117/1988 prevede, all'art. 2, che chiunque abbia subito un danno ingiusto, a causa di un comportamento, atto o provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali" (art. 2, comma 1).

Rimane, invece, invariato, il principio di responsabilità indiretta, per cui il cittadino che ha subito un danno ingiusto a causa del magistrato dovrà agire, tramite l'apposita azione, esclusivamente nei riguardi dello Stato, il quale si rifarà in un secondo momento sul giudice responsabile, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. art. 13, comma 1, della l. n. 117/1988, che prevede che il cittadino, laddove il danno causato dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni consegua ad un fatto costituente reato, possa esperire l'azione civile per il risarcimento nei confronti del magistrato e dello Stato secondo le norme ordinarie.

Quanto al requisito dell'ingiustizia, il danno deve rappresentare l'effetto di un comportamento, atto o provvedimento giudiziario posto in essere da un magistrato con "dolo" o "colpa grave" nell'esercizio delle sue funzioni oppure conseguente "a diniego di giustizia".

L'art. 1, comma 1, della l. n. 117/1998 delinea il campo di applicazione della responsabilità civile dei magistrati, sancendo che le disposizioni legislative "si applicano a tutti gli appartenenti alle magistrature ordinaria, amministrativa, contabile, militare e speciali, che esercitano l'attività giudiziaria, indipendentemente dalla natura delle funzioni, nonché agli estranei che partecipano all'esercizio della funzione giudiziaria".

IN SINTESI

- Il potere giurisdizionale è esercitato dalla Magistratura.
- In attuazione del principio di separazione dei poteri l'art. 104 della costituzione italiana prevede che la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.
- La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge.
- L'art. 25 della Costituzione stabilisce il principio del giudice naturale precostituito per legge.
- L'art.111 della Costituzione stabilisce che la giurisdizione si attua mediante il giusto processo.
- Il Consiglio superiore della magistratura è l'organo, di rilievo costituzionale, di autogoverno della magistratura.
- La giurisdizione ordinaria si ripartisce in due settori: quello civile, diretto alla tutela di diritti soggettivi nei rapporti tra privati o tra questi e la pubblica amministrazione, quando essa operi come soggetto di diritto privato, e quello penale che consiste nell'accertamento, da parte del giudice, della commissione di un reato da parte di un cittadino che, se ritenuto colpevole, sarà sottoposto ad una pena.
- Il territorio della Repubblica italiana è oggi suddiviso in 165 circondari all'interno di ciascuno dei quali un Tribunale svolge le funzioni di giudice di I grado sia per le cause civili sia per quelle penali.
- Il territorio è inoltre suddiviso in 89 circoli all'interno dei quali una Corte di Assise è competente a giudicare i reati più gravi.
- Circondari ed i circoli sono organizzati in 26 distretti e 3 sedi staccate all'interno dei quali una Corte di Appello ed una Corte di assise di Appello svolgono le funzioni di giudice di II grado.
- inoltre istituita con sede unica a Roma la Corte di Cassazione che, per le solo questioni di diritto, svolge le funzioni di giudice di III grado.
- La Costituzione ha espressamente disciplinato le giurisdizioni speciali del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti e dei Tribunali militari.
- Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.
- La Corte dei Conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.
- I Tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dal codice penale militare di guerra. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.

UNITÀ DIDATTICA 10 – LE AUTONOMIE LOCALI

Obiettivi

CONOSCENZE E ABILITÀ

- Conoscere gli elementi costitutivi dell'organizzazione delle Regioni e degli Enti locali minori.
- Conoscere il principio di sussidiarietà.
- Conoscere il concetto di federalismo.
- Comprendere concetti di decentramento e autonomia.
- Saper distinguere fra forme di decentramento e autonomie.
- Saper esemplificare alcune funzioni tipiche delle Regioni, delle Province, delle città metropolitane e dei Comuni.

COMPETENZE

- Orientarsi nell'organizzazione politica e amministrativa a livello nazionale e locale individuando le fondamentali interrelazioni fra diversi soggetti istituzionali per promuovere lo sviluppo del territorio e assicurare il soddisfacimento dei bisogni della collettività.
- Collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell'ambiente.
- Acquisire ed interpretare criticamente gli argomenti dell'unità didattica, imparando a valutare l'attendibilità delle nozioni proposte, anche attraverso il confronto con altre fonti, utilizzando differenti supporti comunicativi (cartacei, informatici e multimediali).

10.1.1 L'ART. 5 DELLA COSTITUZIONE

L'art. 5 della costituzione afferma i due distinti concetti della autonomia locale e del decentramento amministrativo dei servizi dello stato.

Stiamo parlando della organizzazione della pubblica amministrazione che è costituita dal complesso degli organi dello Stato e degli altri enti pubblici cui vengono attribuite le funzioni amministrative per la cura dell'interesse pubblico. La dottrina tradizionale ha sempre distinto una amministrazione diretta costituita dagli organi incardinati nella struttura dello Stato da una amministrazione indiretta costituita da enti pubblici autonomi, tra i quali spiccano i così detti enti territoriali: regioni, province, città metropolitane e comuni.

L'amministrazione diretta si divide in amministrazione centrale, costituita dai ministeri, ed amministrazione periferica, costituita dagli organi decentrati a livello provinciale degli stessi ministeri, come le prefetture, le questure, i provveditorati, le soprintendenze. Si parlava al riguardo di decentramento burocratico.

Si parla invece di decentramento amministrativo, previsto dall'art. 5 della Costituzione, con riferimento alle funzioni svolte dagli enti territoriali.

A seguito delle riforme avviate a partire dagli anni 90 le suddivisioni sopra illustrate hanno valore meramente descrittivo e non sono più pienamente aderenti all'attuale assetto della amministrazione pubblica italiana.



10.1.2 GLI ENTI TERRITORIALI

Nell'anno 2001 è stata approvata una riforma del titolo V della Costituzione che ha radicalmente modificato la disciplina delle Autonomie Locali, ispirandosi al principio di sussidiarietà, che è così assunto al rango di principio fondamentale del nostro ordinamento.

A seguito della riforma oggi la Repubblica risulta costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Le regioni italiane sono 20.

Con la messa a regime del riordino delle Province avviato dal Governo Monti, portato avanti dal Governo Letta e completato dal governo Renzi con la L. 7.4.2014 n. 56 (Legge Delrio), le province italiane dovrebbero passare da 110 a 48, 10 delle quali vengono trasformate in città metropolitane.

I comuni sono 8047. Il numero dei comuni è soggetto a continue modificazioni per effetto di frequenti fusioni o scissioni di più comuni.

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Attualmente, a seguito della riforma del 2001, la Costituzione indica in quali materie lo Stato ha legislazione esclusiva ed in quali materie ha legislazione concorrente con le regioni, affermando che spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

A seguito della riforma del 2001, le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.




La dottrina tradizionale ha sempre individuato negli enti territoriali una speciale categoria di enti locali nella quale il territorio oltre ad individuare i limiti della competenza dell'ente rappresenta anche un suo elemento costitutivo.

Gli elementi costitutivi dell'ente territoriale sono quindi il territorio la popolazione e la organizzazione politico amministrativa. A differenza dello Stato gli enti territoriali non sono dotati di sovranità, essi cioè non trovano in se stessi la fonte del proprio potere, ma sono subordinati alla sovranità dello Stato dal quale traggono la giustificazione del proprio potere.

Sebbene subordinati allo Stato essi sono dotati di una autonomia più ho meno ampia, cioè ad essi vengono attribuite delle funzioni proprie di tutela degli interessi della popolazione residente che vengono esercitate in autonomia rispetto ai poteri dello Stato. Gli enti territoriali maggiori sono dotati di potestà legislativa concorrente o addirittura esclusiva rispetto a quella dello Stato.

Gli enti territoriali sono anche considerati enti necessari, nel senso che l'intero territorio della Repubblica è diviso i comuni, gruppi di comuni costituiscono le province, gruppi di province costituiscono le regioni. Tale impostazione tradizionale non è più vera perlomeno per quanto riguarda l'organizzazione delle province, infatti a seguito dell'attuale riordino di tali enti locali, alcune province italiane sono state soppresse e sostituite dalle città metropolitane.

Gli enti territoriali sono inoltre dotati di un proprio patrimonio che è distinto da quello dello stato.



La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

(Art. 114 della Costituzione)

10.2.1 LE REGIONI

Le regioni sono gli enti territoriali di più recente istituzione nell'ordinamento giuridico italiano. Esse infatti sono state istituite per la prima volta della costituzione repubblicana ed hanno trovato attuazione soltanto a partire dal 1970.

Esse sono gli enti territoriali di maggiori dimensioni e con le più rilevanti funzioni.

Le regioni d'Italia sono 20 esse sono indicate nell'articolo 131 della costituzione.

Cinque di esse, Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia sono dotate di uno statuto speciale approvato dal parlamento con legge costituzionale e sono dotate di una più ampia autonomia rispetto alle altre.

Il Trentino Alto Adige a sua volta è costituito dalla province autonome di Trento e Bolzano che sono dotate di potere legislativo analogamente alle regioni.

Le altre 15 regioni, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria, hanno uno statuto regionale detto ordinario, che viene approvato con legge regionale.



IN ROSSO LE CINQUE REGIONI A STATUTO SPECIALE, IN GRIGIO QUELE A STATUTO ORDINARIO

10.2.2 GLI ORGANI DELLA REGIONE

L'art. 121 della Costituzione stabilisce che sono organi della Regione il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere. I Consigli Regionali, per le regioni a statuto ordinario, sono composti da un minimo di 20 ad un massimo di 80 consiglieri, secondo quanto stabilito dai singoli statuti regionali. I Consigli Regionali, per le regioni a statuto ordinario sono dotati di autonomia statutaria e regolamentare, hanno una propria dotazione di personale ed approvano un proprio bilancio annuale.

La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni. È un organo collegiale composto dal presidente della Giunta regionale e dagli assessori. I membri della giunta sono nominati dal presidente della Regione, il quale li può scegliere sia tra componenti eletti al Consiglio regionale sia tra persone non elette a far parte del Consiglio. La Giunta ha delle funzioni proprie, distinte da quelle attribuite al presidente della Regione e da quelle da questo delegate ai singoli assessori, considerati come vertici degli uffici regionali. Tra quelle di tipo legislativo, la Giunta ha il potere di iniziativa legislativa, in quanto può predisporre dei disegni di legge regionale da presentare all'approvazione del Consiglio ma, diversamente dal Governo dello Stato, non può sostituirsi al Consiglio regionale, per cui non può produrre né decreti legislativi né decreti-legge.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica. Il presidente della giunta regionale è al contempo presidente della regione, e come tale è organo monocratico, e presidente della Giunta regionale, e come tale è presidente di un organo collegiale. Il presidente della giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto e non è immediatamente rieleggibile allo scadere del secondo mandato.



10.2.3 L' AUTONOMIA DELLA REGIONE

Le autonomie riconosciute alla regione e garantite a livello costituzionale nei confronti dello Stato e degli enti territoriali minori sono:

- autonomia statutaria;
- autonomia legislativa;
- autonomia regolamentare;
- autonomia amministrativa;
- autonomia finanziaria.

Autonomia statutaria - Soltanto le regioni a statuto ordinario sono dotate di tale autonomia. Ciascuna regione ordinaria adotta con legge regionale uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto delle regioni a statuto speciale è approvato con legge costituzionale.


Autonomia legislativa - In seguito alla riforma costituzionale del 2001, la potestà legislativa appartiene allo Stato e alle regioni, posti sullo stesso piano e può essere così ripartita:

- esclusiva dello Stato;
- concorrente (statale e regionale);
- esclusiva delle regioni.

Autonomia regolamentare - L'autonomia regolamentare della regione è definita dall'art. 117 della Costituzione, 6° comma. La regione ha potestà regolamentare nelle materie su cui ha competenza esclusiva e su quelle in cui la competenza tra Stato e regione è di tipo concorrente. Ha potestà regolamentare nelle materie di competenza esclusiva dello Stato soltanto quando sia a ciò delegata.

Autonomia amministrativa - L'autonomia amministrativa della regione è stabilita con l'art. 118 della Costituzione, essa deve aderire ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. La regione, per il tramite di una legge regionale, può delegare le funzioni amministrative di cui è titolare ai Comuni, alle Province o alle Città metropolitane.

Autonomia finanziaria - L'autonomia finanziaria della regione è stabilita con l'art. 119 della Costituzione. Esso prevede il cosiddetto federalismo fiscale, ma finora non ha trovato attuazione per le regioni a statuto ordinario, pertanto le regioni programmano i propri bilanci sulla base delle rimesse statali. A regime le regioni avranno autonomia finanziaria di entrata e di spesa. La regione ha un proprio patrimonio, Può ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, non può stabilire dazi sul commercio con le altre regioni.



Le regioni d'Italia

Regioni	Popolazione	Superficie in Km ^q	Capoluogo	Statuto
Valle d'Aosta	128.591	3.263	Aosta	Speciale
Piemonte	4.436.798	25.402	Torino	Ordinario
Lombardia	9.973.397	23.863	Milano	Ordinario
Liguria	1.591.939	5.421	Genova	Ordinario
Veneto	4.926.818	18.391	Venezia	Ordinario
Trentino-Alto Adige	1.051.951	13.607	Trento	Speciale
Friuli-Venezia Giulia	1.229.363	7.855	Trieste	Speciale
Emilia-Romagna	4.446.354	22.456	Bologna	Ordinario
Toscana	3.750.511	22.990	Firenze	Ordinario
Marche	1.553.138	9.366	Ancona	Ordinario
Umbria	896.742	8.456	Perugia	Ordinario
Lazio	5.870.451	17.208	Roma	Ordinario
Abruzzo	1.333.939	10.795	L'Aquila	Ordinario
Molise	314.725	4.433	Campobasso	Ordinario
Campania	5.869.965	13.590	Napoli	Ordinario
Puglia	4.090.266	19.371	Bari	Ordinario
Basilicata	578.391	9.995	Potenza	Ordinario
Calabria	1.980.533	15.081	Catanzaro	Ordinario
Sicilia	5.094.937	25.703	Palermo	Speciale
Sardegna	1.663.859	24.089	Cagliari	Speciale
Totale	60.782.668	301.335		



10.3.1 IL NUOVO ORDINAMENTO DELLE PROVINCE

La legge 7 aprile 2014, n. 56 (Delrio) contenente disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni definisce le province enti territoriali di area vasta (?!).

Secondo le nuove disposizioni Sono organi delle province di cui ai commi da 51 a 53 esclusivamente:

- a) il presidente della provincia;
- b) il consiglio provinciale;
- c) l'assemblea dei sindaci.

Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto.

Il presidente della provincia è eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia e dura in carica quattro anni.

Il consiglio provinciale è l'organo di indirizzo e controllo, propone all'assemblea lo statuto, approva regolamenti, piani, programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal presidente della provincia; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del presidente della provincia il consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere dell'assemblea dei sindaci.

Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e da un numero variabile di consiglieri (da 16 a 10) in relazione al numero degli abitanti della provincia ed è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia.

L'assemblea dei sindaci ha poteri propositivi, consultivi e di controllo secondo quanto disposto dallo statuto.



Le provincie sono enti autonomi previsti dalla Costituzione (art. 114). È in atto nel paese un dibattito sulla opportunità di decretarne la soppressione. Nel frattempo, in attesa di una legge costituzionale in tal senso, esse hanno subito un profondo riordino che le ha declassate ad enti di secondo livello. Gli organi della provincia, oggi eletti da consiglieri comunali e sindaci, non possono più dirsi espressione della sovranità popolare.

10.3.2 LE NUOVE FUNZIONI DELLE PROVINCIE

La legge 7 aprile 2014, n. 56 ha attribuito alle provincie, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano le seguenti funzioni fondamentali:

- a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
- b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
- c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;
- d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
- e) gestione dell'edilizia scolastica;

f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.

Alle province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri sono attribuite le seguenti ulteriori funzioni fondamentali:

a) cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in forma associata in base alle specificità del territorio medesimo;

b) cura delle relazioni istituzionali con province, province autonome, regioni, regioni a statuto speciale ed enti territoriali di altri Stati, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane, anche stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti.

Le funzioni fondamentali di cui al comma 85 sono esercitate nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legislazione statale e regionale di settore, secondo la rispettiva competenza per materia ai sensi dell'articolo 117, commi secondo, terzo e quarto, della Costituzione.

Lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, possono attribuire alle province funzioni ulteriori rispetto a quelle previste, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione.



10.3.3 IL RIORDINO DELLE PROVINCE

Con la messa a regime del riordino delle Province avviato dal Governo Monti, portato avanti dal Governo Letta e completato dal governo Renzi, con la L. 7.4.2014 n. 56 (Legge Delrio) le province italiane dovrebbero passare da 110 a 48, 10 delle quali vengono trasformate in città metropolitane.

Regioni	Provincie confermate	Provincie soppresse e accorpate
Abruzzo	L'Aquila, Chieti	Pescara, Teramo.
Basilicata	Potenza	Matera.
Calabria	Cosenza, Reggio Calabria, Catanzaro;	Crotone, Vibo Valentia.
Campania	Napoli, Salerno, Caserta, Avellino;	Benevento.
Emilia Romagna	Bologna, Ferrara, Modena, Parma;	Forlì - Cesena, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini.
Friuli Venezia Giulia	Trieste, Udine;	Pordenone, Gorizia.
Lazio	Roma, Frosinone;	Latina, Rieti, Viterbo.
Liguria	Genova, La Spezia;	Imperia, Savona.
Lombardia	Bergamo, Brescia, Milano, Pavia;	Brianza, Cremona, Como, Lecco, Lodi, Mantova, Monza, Sondrio, Varese.
Marche	Ancona, Pesaro e Urbino;	Ascoli Piceno, Macerata, Fermo.
Molise	Campobasso	Isernia.
Piemonte	Alessandria, Cuneo, Torino;	Asti, Biella, Novara, Verbano - Cusio, Vercelli.
Puglia	Bari, Foggia, Lecce;	Taranto, Brindisi, Barletta - Andria.
Sardegna	Cagliari;	Olbia - Tempio, Medio, Ogliastra, Carbonia, Sassari, Nuoro, Oristano.
Sicilia	Palermo, Agrigento, Catania, Messina;	Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa, Trapani.
Toscana	Firenze;	Arezzo, Grosseto, Siena, Lucca, Massa Carrara, Pistoia, Prato, Pisa, Livorno.
Veneto	Venezia, Verona, Vicenza;	Belluno, Rovigo, Padova, Treviso.
Umbria	Perugia, Terni;	
Trentino Alto Adige	Trento, Bolzano;	
Valle d'Aosta	Aosta;	


LE CITTÀ METROPOLITANE

1. Roma	2. Torino	3. Milano	4. Venezia	5. Genova
6. Bologna	7. Firenze	8. Bari	9. Napoli	10. Reggio Calabria

Le Provincie d'Italia prima del riordino

1	Agrigento	38	Frosinone	75	Pordenone
2	Alessandria	39	Genova	76	Potenza
3	Ancona	40	Gorizia	77	Prato
4	Aosta	41	Grosseto	78	Ragusa
5	Arezzo	42	Imperia	79	Ravenna
6	Ascoli Piceno	43	Isernia	80	Reggio Calabria
7	Asti	44	La Spezia	81	Reggio Emilia
8	Avellino	45	L'Aquila	82	Rieti
9	Bari	46	Latina	83	Rimini
10	Barletta-Andria-Trani	47	Lecce	84	Roma
11	Belluno	48	Lecco	85	Rovigo
12	Benevento	59	Livorno	86	Salerno
13	Bergamo	50	Lodi	87	Medio Camp.
14	Biella	51	Lucca	88	Sassari
15	Bologna	52	Macerata	89	Savona

16	Bolzano	53	Mantova	90	Siena
17	Brescia	54	Massa-Carrara	91	Siracusa
18	Brindisi	55	Matera	92	Sondrio
19	Cagliari	56	Messina	93	Taranto
20	Caltanissetta	57	Milano	94	Teramo
21	Campobasso	58	Modena	95	Terni
22	Carbonia-Iglesias	59	Monza Brianza	96	Torino
23	Caserta	60	Napoli	97	Ogliastra
24	Catania	61	Novara	98	Trapani
25	Catanzaro	62	Nuoro	99	Trento
26	Chieti	63	Olbia-Tempio	100	Treviso
27	Como	64	Oristano	101	Trieste
28	Cosenza	65	Padova	102	Udine
29	Cremona	66	Palermo	103	Varese
30	Crotone	67	Parma	104	Venezia
31	Cuneo	68	Pavia	105	Verbanio- Cusio
32	Enna	69	Perugia	106	Vercelli
33	Fermo	70	Pesaro-Urbino	107	Verona
34	Ferrara	71	Pescara	108	Vibo Valentia
35	Firenze	72	Piacenza	109	Vicenza
36	Foggia	73	Pisa	110	Viterbo
37	Forlì-Cesena	74	Pistoia		



10.4.1 LE CITTÀ METROPOLITANE

Sono organi della città metropolitana:

- a) il sindaco metropolitano;
- b) il consiglio metropolitano;
- c) la conferenza metropolitana.

Il sindaco metropolitano rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto.

Il consiglio metropolitano è l'organo di indirizzo e controllo, propone alla conferenza lo statuto e le sue modifiche, approva regolamenti, piani e programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal sindaco metropolitano; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del sindaco metropolitano, il consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere della conferenza metropolitana.


La conferenza metropolitana ha poteri propositivi e consultivi, secondo quanto disposto dallo statuto, nonché i poteri di cui al comma 9.

Il sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del comune capoluogo.

Il consiglio metropolitano è composto dal sindaco metropolitano e da un numero variabile di consiglieri (da 14 a 24) secondo la popolazione dell'ente.

Il consiglio metropolitano dura in carica cinque anni. In caso di rinnovo del consiglio del comune capoluogo, si procede a nuove elezioni del consiglio metropolitano entro sessanta giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo.

Lo statuto della città metropolitana può prevedere l'elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano con il sistema elettorale che sarà determinato con legge statale.



In attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione, la legge 7 aprile 2014, n. 56 ha istituito e disciplinato, in aggiunta a Roma, le città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria. Il territorio della città metropolitana coincide con quello delle province omonime.

10.5.1 IL COMUNE

Il comune è l'ente territoriale di base della Repubblica italiana, Infatti l'intero territorio nazionale è suddiviso in comuni autonomi ed indipendenti. Il Comune è anche l'istituzione pubblica più antica d'Italia, esso infatti affonda la sua origine nella tradizione medioevale. Il comune è un ente territoriale disciplinato dall'art. 114 della costituzione.

Organi del comune sono il consiglio comunale, la giunta comunale ed il sindaco.


Il consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo dell'ente. Esso è composto dal sindaco e da un numero variabile di consiglieri da 12 a 60, in proporzione alla popolazione del comune.

Il consiglio ha competenze specifiche esattamente individuate dalla legge che riguardano essenzialmente lo statuto dell'ente, la definizione dei criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi e l'approvazione dei bilanci annuali e pluriennali dell'ente.

La giunta collabora con il sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. La giunta è competente a compiere tutti gli atti rientranti nelle funzioni del Comune che la legge non attribuisca espressamente al sindaco o al consiglio comunale.

Il sindaco è l'organo monocratico posto a capo del governo del Comune. Con la L. n. 81 del 15 marzo 1993 è stata introdotta l'elezione diretta del sindaco e la nomina dei componenti della giunta comunale da parte dello stesso, mentre in precedenza il sindaco e la giunta venivano eletti dal consiglio comunale.

Il sindaco e il consiglio comunale durano in carica cinque anni, non è possibile ricoprire per più di due mandati consecutivi la carica di sindaco.



Al 30 gennaio 2015 i comuni italiani erano 8047 (Fonte ISTAT), il loro numero è in costante calo a seguito di numerose aggregazioni spontanee che si stanno verificando nel corso degli anni.

10.5.2 LE FUNZIONI DEL SINDACO

Il sindaco rappresenta il Comune ed è responsabile della sua amministrazione. Il sindaco è l'organo dello Stato più vicino ai bisogni dei cittadini, con il quale gli stessi sono abituati a rapportarsi, soprattutto nelle piccole realtà municipali.

Il sindaco nomina i componenti della giunta, chiamati assessori e la presiede. Nei comuni più piccoli presiede anche il consiglio comunale. Attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna. Svolge anche funzioni di autorità sanitaria locale, nel cui ambito può emanare ordinanze contingibili ed urgenti. Il sindaco nomina il segretario comunale che è il dirigente apicale dell'amministrazione del Comune. Il sindaco oltreché organo del Comune e anche organo locale dello Stato, quando agisce in tale veste viene anche definito ufficiale del governo.

Nelle funzioni di ufficiale del sindaco sovrintende:


alla tenuta dei registri di stato civile (è ufficiale dello stato civile) e di popolazione (è ufficiale dell'anagrafe) e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale (presiede la commissione elettorale), di leva militare e di statistica;

alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica;

allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il prefetto.

Inoltre il sindaco segnala alle competenti autorità, giudiziaria o di pubblica sicurezza, la condizione irregolare dello straniero o del cittadino appartenente ad uno stato membro dell'Unione europea, per la eventuale adozione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio dello Stato; è autorità locale di pubblica sicurezza, nei comuni dove manca il capo dell'ufficio di pubblica sicurezza del luogo; è autorità comunale di protezione civile: al verificarsi dell'emergenza nel territorio comunale, assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione.



APPROFONDIMENTO

IL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ

Con la riforma del titolo V della costituzione approvata nell'anno 2001 è stato introdotto nell'articolo 118 il principio di sussidiarietà. Il principio di sussidiarietà È il principio in base al quale le decisioni devono essere prese dagli enti pubblici più pubblici il più vicino possibile ai cittadini, cioè al livello più basso, e devono essere demandate ai livelli più alti solo nel caso in cui i livelli inferiori non siano in grado di assumere tali decisioni in modo efficiente. Oltre al principio di sussidiarietà in senso verticale, che è quello descritto, vi è un principio di sussidiarietà in senso orizzontale, che si ha quando lo Stato e gli altri enti pubblici si impegnano a promuovere le iniziative della società civile utili al raggiungimento del bene comune.

Prima che nella costituzione italiana il principio è stato solennemente affermato nei trattati di Maastricht e di Amsterdam, secondo i quali all'Unione Europea possono essere trasferite soltanto quelle competenze che essa è in grado di adempiere in modo più efficiente dei singoli Stati membri.

Il principio di sussidiarietà che trae la sua origine dal pensiero di Aristotele e Tommaso d'Aquino, è uno dei principi cardine della dottrina sociale della Chiesa cattolica. Esso è stato introdotto nel dibattito contemporaneo dall'enciclica "Quadragesimo anno" emanata il 15 Maggio 1931 da Papa Pio XI.

"È ingiusto rimettere a una maggiore e più alta autorità quello che dalle minori e inferiori comunità si può fare ... È necessario che l'autorità suprema dello Stato rimetta ad assemblee minori il disbrigo degli affari e delle cure di minore importanza". Enciclica "Quadragesimo anno" 1931 papà Pio XI

IN SINTESI

- L'art. 5 della Costituzione afferma i due distinti concetti della autonomia locale e del decentramento amministrativo dei servizi dello Stato.
- L'organizzazione della pubblica amministrazione è costituita dal complesso degli organi dello Stato e degli altri enti pubblici cui vengono attribuite le funzioni amministrative per la cura dell'interesse pubblico.
- La dottrina tradizionale ha sempre distinto una amministrazione diretta costituita dagli organi incardinati nella struttura dello Stato da una amministrazione indiretta costituita da enti pubblici autonomi, tra i quali spiccano i così detti enti territoriali: regioni, province, città metropolitane e comuni.
- Nell'anno 2001 è stata approvata una riforma del titolo V della Costituzione che ha radicalmente modificato la disciplina delle Autonomie Locali, ispirandosi al principio di sussidiarietà, che è così assunto al rango di principio fondamentale del nostro ordinamento. A seguito della riforma oggi la Repubblica risulta costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.
- I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.
- Gli elementi costitutivi dell'ente territoriale sono quindi il territorio la popolazione e la organizzazione politico amministrativa.
- A differenza dello Stato gli enti territoriali non sono dotati di sovranità, essi cioè non trovano in se stessi la fonte del proprio potere, ma sono subordinati alla sovranità dello Stato dal quale traggono la giustificazione del proprio potere.
- Le regioni sono gli enti territoriali di maggiori dimensioni e con le più rilevanti funzioni.
- L'art. 121 della Costituzione stabilisce che sono organi della Regione il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente:
 1. Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi.
 2. La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni. È un organo collegiale composto dal presidente della Giunta regionale e dagli assessori.
 3. Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile.
- La legge 7 aprile 2014, n. 56 (Delrio) contenente disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni definisce le provincie enti territoriali di area vasta. Secondo le nuove disposizioni Sono organi delle province di cui ai commi da 51 a 53 esclusivamente: a) il presidente della provincia; b) il consiglio provinciale; c) l'assemblea dei sindaci.
- Sono organi della città metropolitana: a) il sindaco metropolitano; b) il consiglio metropolitano; c) la conferenza metropolitana.
- Il comune è l'ente territoriale di base della Repubblica italiana, Infatti l'intero territorio nazionale è suddiviso in comuni autonomi ed indipendenti. Il Comune è anche l'istituzione pubblica più antica d'Italia, esso infatti affonda la sua origine nella tradizione medioevale. Il comune è un ente territoriale disciplinato dall'art. 114 della Costituzione.
- Organi del comune sono il consiglio comunale, la giunta comunale ed il sindaco:
 1. Il consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo dell'ente.
 2. La giunta collabora con il sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
 3. Il sindaco è l'organo monocratico posto a capo del governo del Comune.

MODULO 3

L'Unione Europea

Unità didattica 11 - Gli
organi

Unità didattica 12 - Il
processo di unificazione

Unità didattica 13 - I
Protagonisti

Vietate le riproduzione e la vendita.

MODULO 3 – L'Unione Europea

Prerequisiti

- Conoscere le fonti del diritto e la loro gerarchia.
- Conoscere i principi fondamentali della dottrina dello Stato.
- Conoscere i principi e la struttura della Costituzione italiana.
- Conoscere l'ordinamento della Repubblica Italiana.
- Distinguere le diverse forme di stato e di governo.

Contenuti

- L'Unione Europea
- Il Parlamento Europeo
- La Commissione Europea
- Il Consiglio Europeo dei Capi di Stato e di Governo
- Il Consiglio dell'Unione Europea
- La Corte di Giustizia
- La Banca Centrale Europea
- L'euro
- Le fasi della Costituzione dell'Unione Europea
- I principali trattati dell'Unione Europea.
- I padri fondatori dell'Europa

Modulo 3

UNITÀ DIDATTICA 11 – Gli organi

Obiettivi

CONOSCENZE E ABILITÀ

- Comprendere il concetto di integrazione europea.
- Conoscere i principali organi dell'UE.
- Conoscere i contenuti della cittadinanza europea.
- Individuare le funzioni dell'integrazione europea e i vantaggi della cittadinanza europea.
- Riconoscere l'importanza e il valore delle organizzazioni internazionali.

COMPETENZE

- Riconoscere le interdipendenze fra i diversi Stati e prendere consapevolezza della necessità della collaborazione fra governi e popoli al fine di risolvere i problemi dell'umanità.
- Collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell'ambiente.
- Acquisire ed interpretare criticamente gli argomenti dell'unità didattica, imparando a valutare l'attendibilità delle nozioni proposte, anche attraverso il confronto con altre fonti, utilizzando differenti supporti comunicativi (cartacei, informatici e multimediali).



11.1.1 L'UNIONE EUROPEA

L'Unione europea (UE) è un'organizzazione di tipo sovranazionale e intergovernativo, che dal 1° luglio 2013 comprende 28 stati membri indipendenti e democratici. La sua istituzione sotto il nome attuale risale al Trattato di Maastricht del 7 febbraio 1992 (entrato in vigore il 1° novembre 1993), al quale tuttavia gli stati aderenti sono giunti dopo il lungo cammino delle Comunità europee precedentemente esistenti.

L'Unione consiste attualmente di una zona di libero mercato caratterizzata da una moneta unica, l'euro, regolamentata dalla Banca centrale europea e attualmente adottata da 19 dei 28 stati membri; essa presenta inoltre una unione doganale fra i paesi aderenti agli accordi di Schengen, che garantiscono ai suoi cittadini libertà di movimento, lavoro e investimento all'interno degli stati membri. L'Unione presenta, inoltre, una politica agricola comune, una politica commerciale comune e una politica comune della pesca.

L'Unione europea non è una semplice organizzazione intergovernativa (come le Nazioni Unite) né una federazione di Stati (come gli Stati Uniti d'America), ma un organismo sui generis, alle cui istituzioni gli stati membri delegano parte della propria sovranità nazionale.



Gli stati membri dell'Unione Europea

	Belgio	23 luglio 1952 CECA
	Francia	1 gennaio 1958 CEE- CECA
	Germania	
	Italia	
	Lussemburgo	
	Paesi Bassi	
	Danimarca	1 Gennaio 1973
	Irlanda	
	Regno Unito	
	Grecia	1 gennaio 1981
	Portogallo	1 gennaio 1986
	Spagna	
	Austria	1 gennaio 1995
	Finlandia	
	Svezia	
	Cipro	1 maggio 2004
	Estonia	
	Lettonia	
	Lituania	
	Malta	
	Polonia	
	Rep. Ceca	
	Slovacchia	
	Slovenia	
	Ungheria	
	Bulgaria	1 gennaio 2007
	Romania	
	Croazia	1 gennaio 2013

Allargamento: da 6 a 28 paesi




La popolazione e le dimensioni dell'Unione Europea

La popolazione dei paesi dell'UE




Popolazione in milioni (2014)

507 milioni complessivi





Superficie (x 1000 km²)



11.2.1 GLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

L'Unione Europea è un'organizzazione sovranazionale con personalità giuridica pertanto, pur non essendo uno stato sovrano, essa è dotata di organi incaricati dell'attuazione dei suoi fini.

I principali organi dell'Unione Europea sono:


Il Parlamento Europeo;

La Commissione Europea;

Il Consiglio Europeo dei Capi di Stato e di Governo;

Il Consiglio dell'Unione Europea;

La Corte di Giustizia.



11.2.2 IL PARLAMENTO EUROPEO

Il Parlamento Europeo ha sede a Strasburgo (in Francia), viene eletto a suffragio elettorale diretto dai cittadini degli stati membri e dura in carica cinque anni. È composto da 751 membri (deputati europei) in rappresentanza dei 28 stati membri.

Il Parlamento Europeo ha tre funzioni principali:

1. Condivide con Il Consiglio dell'Unione Europea il potere legislativo;
2. Esercita un potere di controllo democratico su tutte le istituzioni della U.E.;
3. Condivide con il Consiglio dell'unione europea il potere di approvare il bilancio della U.E. che viene presentato dalla Commissione.


Il Parlamento Europeo inoltre esprime un voto di approvazione sulla nuova Commissione Europea, dopo aver udito singolarmente tutti i nuovi commissari designati. Non si tratta di un vero e proprio voto di sfiducia, ma l'approvazione di una mozione di censura può portare la Commissione alle dimissioni.

I deputati europei nell'esercizio delle proprie funzioni si avvalgono della collaborazione di un Segretariato del Parlamento e di assistenti parlamentari. Il Segretariato formalmente ha sede a Lussemburgo ma gli uffici dei direttori generali più importanti sono ubicati a Bruxelles (in Belgio).

Il Parlamento Europeo si riunisce in seduta plenaria, almeno una settimana al mese, nella sede ufficiale di Strasburgo. Due settimane al mese sono invece dedicate alle riunioni delle commissioni parlamentari, che si tengono a Bruxelles.



Composizione del Parlamento Europeo




■ Germania	96
■ Francia	74
■ Italia	73
■ Regno Unito	73
■ Spagna	54
■ Polonia	51
■ Romania	32
■ Paesi Bassi	26
■ Belgio	21
■ Portogallo	21
■ Repubblica Ceca	21
■ Ungheria	21
■ Grecia	21
■ Svezia	20
■ Austria	18
■ Bulgaria	17
■ Finlandia	13
■ Danimarca	13
■ Slovacchia	13

Il trattato di Lisbona (art. 14 n. 2 TUE 2009) ha previsto che a partire dalle elezioni del 2014 il Parlamento Europeo è composto da 751 membri. I 751 seggi vengono ripartiti tra gli stati membri in proporzione dei rispettivi abitanti. A nessuno stato possono essere attribuiti più di 96 o meno di 6 seggi.

I deputati europei si riuniscono in gruppi parlamentari composti in ragione dell'appartenenza politica di ciascuno e non della provenienza nazionale.

I Gruppi politici nella VIII Legislatura (2014-2019)



I deputati europei, secondo l'orientamento politico, si organizzano in gruppi parlamentari composti da almeno 25 deputati eletti in almeno un quarto degli stati.

11.2.3 LA COMMISSIONE EUROPEA

La Commissione europea è l'organo comunitario con funzione esecutiva e di iniziativa legislativa, pur tuttavia senza essere un vero e proprio "governo dell'Unione Europea" in quanto l'iniziativa politica della Unione è riservata piuttosto al Consiglio dell'Unione Europea ed al Consiglio Europeo. Le sue principali funzioni sono: 1. Iniziativa legislativa; proposte di atti normativi da sottoporre al Consiglio U.E. e al Parlamento; 2. Esecuzione del bilancio U.E. e gestione dei programmi comunitari; 3. Coordinamento ed attuazione delle politiche comunitarie; 4. Vigilanza sull'applicazione del diritto U.E. da parte degli stati membri (congiuntamente alla Corte di Giustizia). Alla Commissione spetta la rappresentanza della U.E. nei negoziati con i paesi terzi. La commissione ha inoltre il potere di sanzionare gli stati membri inadempienti nell'attuazione delle decisioni e per i ritardi nell'approvazione delle leggi. La Commissione è composta da 28 commissari (uno per stato membro) scelti tra le personalità di spicco della politica, dell'economia e della cultura di ciascuno stato. Tra i 28 membri sono compresi il Presidente e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza in veste di vicepresidente. Il mandato della Commissione dura 5 anni, corrispondente alla durata della legislatura del Parlamento. La commissione si riunisce almeno una volta la settimana nella sede di Strasburgo o nella sede di Bruxelles. La Commissione Europea è un organo indipendente in quanto i suoi componenti, che non sono legati da alcun vincolo di rappresentanza con lo stato da cui provengono, sono tenuti ad agire nell'esclusivo interesse dell'Unione Europea e nell'assoluta indipendenza dai governi nazionali. La Commissione è un organo collegiale le cui deliberazioni, che vengono prese a maggioranza dei suoi membri, vengono sempre riferite alla Commissione nel suo complesso. Sono previste ampie deleghe di funzioni per i singoli commissari. Essa è strutturata in 26 direzioni generali che coadiuvano con il lavoro dei commissari.

La Commissione Europea

Sottopone al Consiglio U.E. ed al Parlamento l'approvazione di atti normativi (iniziativa legislativa)

Da esecuzione al Bilancio U.E. e gestisce i programmi comunitari

Coordina ed attua le politiche comunitarie

Vigila sull'applicazione del diritto U.E. da parte degli stati membri

La Commissione ha la rappresentanza della U.E. nei rapporti con gli stati terzi.

Essa ha inoltre il potere di sanzionare gli stati membri inadempienti nell'attuazione delle decisioni e per i ritardi nell'approvazione delle leggi.

11.2.4 IL CONSIGLIO EUROPEO

Il Consiglio europeo è l'organo di indirizzo politico della U.E. non va confuso con il Consiglio dell'Unione Europea, che detiene il potere legislativo della U.E. e con il Consiglio d'Europa, che è un organismo internazionale indipendente dall'U.E.

Nato dalla prassi instaurata fin dal 1961 di tenere riunioni informali e senza cadenze predeterminate dei capi di stato e di governo per approfondire l'esame dei problemi relativi alla costruzione europea e per dare coesione all'azione dei governi europei, è stato via via, con il succedersi dei trattati, istituzionalizzato. Istituito formalmente nel 1974, dal 2003 le sue riunioni si svolgono almeno due volte a semestre a Bruxelles, è possibile però anche la convocazione di riunioni straordinarie. Dal 2009, con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, è previsto un Presidente permanente che è eletto a maggioranza qualificata dal Consiglio, il cui mandato, rinnovabile una sola volta, dura due anni e mezzo.

Il Consiglio Europeo è composto dai capi di Stato e di governo dei paesi membri dell'Unione Europea e dal Presidente del Consiglio Europeo. Partecipano alle riunioni, senza diritto di voto, anche il Presidente della Commissione europea e l'alto rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza.

La scelta tra capo di Stato o di governo in rappresentanza dei singoli stati è definita dall'ordinamento interno di ciascuno stato. Per l'Italia partecipa il Presidente del Consiglio dei Ministri. In funzione dell'ordine del giorno delle singole riunioni i capo di Stato e di governo possono essere assistiti dai ministri competenti.



11.2.5 IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Il Consiglio dell'Unione Europea, noto anche come Consiglio dei Ministri europei (consiglio U.E.), è composto dai ministri degli Stati membri. Ad ognuna delle sue sedute partecipano soltanto i ministri che hanno competenza nella materia oggetto di discussione.

Il consiglio dell'Unione Europea ha sede a Bruxelles nel palazzo Justus Lipsius.

Esso non va confuso con il Consiglio d'Europa che è una organizzazione internazionale indipendente dall'Unione Europea, e con il Consiglio Europeo che è un diverso organo dell'unione europea.

Ha numerose funzioni di rilevante importanza:

1. Esercita il potere legislativo della U.E. in accordo con il Parlamento Europeo (la maggior parte degli atti normativi viene approvata attraverso la procedura legislativa ordinaria nota anche come procedura di codecisione.).
2. Coordina le politiche degli Stati membri (soprattutto in materia di economia e bilancio, istruzione, cultura, gioventù e sport, occupazione).
3. Elabora la politica estera e di sicurezza dell'Unione Europea.
4. Conclude accordi internazionali (il consiglio fornisce alla commissione il mandato per negoziare a nome della U.E, ed adotta la decisione finali sull' accordo dopo l'approvazione da parte del Parlamento).
5. Approva il bilancio della Unione Europea insieme al Parlamento.
6. Coordina la cooperazione fra i tribunali e le forze di polizia dei paesi membri.

La presidenza del consiglio spetta a ciascuno Stato membro per la durata di un semestre.

A seconda della importanza le deliberazioni vengono assunte a maggioranza semplice, a maggioranza qualificata o all'una limitata. La maggioranza viene determinata sulla base di un criterio di voto ponderato che tiene conto della popolazione di ciascuno Stato membro. In genere si ritiene raggiunta la maggioranza

quando la deliberazione è approvata almeno dal 55% degli Stati membri che rappresentino almeno il 65% della popolazione dell'unione.



11.2.6 LA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

La Corte di giustizia dell'Unione europea che ha sede a Lussemburgo ha il compito di garantire l'osservanza del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati fondativi dell'Unione europea, essa pertanto:

1. Controlla la legittimità degli atti dell'Unione europea;
2. Vigila sull'osservanza da parte degli stati membri degli obblighi derivanti dai trattati;
3. Su domanda dei giudici nazionali, interpreta il diritto dell'Unione.

La Corte non va confusa né con la Corte Internazionale di Giustizia dell'Aia (che dipende dall'ONU), né con la Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo (che dipende dal Consiglio d'Europa).

Essa fu istituita nel 1951 come Corte di giustizia della CECA, fu poi trasformata nel 1957 nella Corte di giustizia delle Comunità europee (CECA, CEE, EURATOM) e in fine, con il trattato di Lisbona del 2009, ha assunto il nome di Corte di giustizia dell'Unione europea.

La Corte è composta da un giudice per ogni Stato membro assistiti da undici avvocati generali. I giudici e gli avvocati generali sono nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri con mandato di sei anni, rinnovabile. Essi sono scelti tra i giuristi di notoria competenza od aventi i requisiti per ricoprire le più alte funzioni giurisdizionali nei paesi d'appartenenza. I giudici della Corte designano tra loro il presidente con un mandato di tre anni, rinnovabile. Gli avvocati generali hanno il compito di presentare pubblicamente, in piena imparzialità e indipendenza, delle conclusioni sulle cause più importanti.

Principali procedure esperibili dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione Europea

Col **ricorso per inadempimento** la Corte controlla il rispetto, da parte degli Stati membri, degli obblighi sanciti dai trattati e dagli atti di diritto derivato. Il ricorso alla Corte di giustizia è preceduto da un procedimento preliminare (la cd. procedura di infrazione) avviato dalla Commissione, nel corso del quale lo Stato membro ha la possibilità di rispondere alle accuse.

Col **ricorso per annullamento** è richiesto alla Corte l'annullamento di un atto legislativo di un'istituzione dell'Unione. la Corte è chiamata a valutare la legittimità dell'atto. Il ricorso può essere proposto dagli Stati membri, dalle istituzioni dell'Unione o da un privato se l'atto lo riguarda direttamente.

Col **ricorso per carenza** la Corte vagliano la legittimità dell'inerzia delle istituzioni dell'Unione. Tale ricorso può essere presentato solo dopo che l'istituzione è stata invitata ad agire.

Con il **rinvio pregiudiziale** un giudice di un tribunale nazionale di uno Stato membro dell'Unione può chiedere alla Corte di precisare una questione relativa all'interpretazione o alla validità di un atto di diritto europeo.

11.3.1 LA BANCA CENTRALE EUROPEA

La BCE, insieme alle banche centrali nazionali, costituisce Il Sistema europeo delle banche centrali.

È stata istituita in base al Trattato sull'Unione europea e allo "statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea", il 1 giugno 1998 ed è divenuta operativa il 1 gennaio 1999.

La BCE è incaricata dell'attuazione della politica monetaria per i diciannove paesi dell'Unione europea che hanno aderito all'euro e che formano la cosiddetta "Zona euro" o "area dell'euro".


La sede della BCE è a Francoforte sul Meno in Germania.

Dal 1 novembre 2011 è presieduta dall'italiano Mario Draghi.

Scopo principale della Banca centrale europea è quello di mantenere sotto controllo l'andamento dei prezzi mantenendo il potere d'acquisto nell'area dell'euro.

Tra le funzioni fondamentali della BCE vi è quella di definire e attuare la politica monetaria per l'area dell'euro oltre al diritto esclusivo di autorizzare l'emissione di banconote all'interno dell'area dell'euro.

La Zona euro



- Zona euro
- Stati membri con divisa nazionale legata all'euro e appartenenti allo SME-2 (Accordo tra la Banca centrale europea e le Banche centrali nazionali non appartenenti all'area dell'euro del 1° settembre 1998 n. 98/C, 345/05)
- Stati membri con divisa nazionale legata all'euro
- Stati membri con divisa nazionale non legata all'euro
- Paesi terzi che utilizzano l'euro a seguito di accordi bilaterali con l'UE o a seguito di adozione unilaterale
- Paesi terzi con divisa nazionale legata all'euro
- Paesi terzi con divisa nazionale non legata all'euro

11.3.2 L'EURO

L'euro (EUR o €) è la valuta comune ufficiale dell'Unione europea (nel suo insieme) e quella unica attualmente adottata da 19 dei 28 Stati membri dell'Unione aderenti all'Unione economica e monetaria dell'Unione europea (UEM), ossia Austria, Belgio, Cipro, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovacchia, Slovenia e Spagna. L'ultimo Stato ad aver adottato l'euro è stata la Lituania il 1° gennaio 2015.

In aggiunta ai membri dell'eurozona, la moneta unica europea è utilizzata anche in altri sei Stati europei ossia l'Andorra, la Città del Vaticano, il Principato di Monaco, e San Marino hanno adottato l'euro in virtù delle preesistenti condizioni di unione monetaria con Paesi membri della UE. Infine anche il Montenegro e il Kosovo hanno adottato unilateralmente l'euro.

Con il trattato di Maastricht del sette febbraio 1992 si prevede la nascita dell'unione europea dotata di una moneta unica.

L'euro è entrato ufficialmente in circolazione il 1 gennaio 2002 e per due mesi ha affiancato le singole monete nazionali. Dal 1 marzo 2002 è la moneta legale dell'area euro.

Sono in circolazione sette banconote e otto monete di tagli diversi.



11.4.1 GLI ORGANI COMUNITARI CONSULTIVI E DI CONTROLLO

Accanto alle istituzioni comunitarie esistono organi minori che hanno competenze specifiche, limitate a settori determinati. Tra questi assumono particolare rilievo gli organi consultivi e di controllo.

La Corte dei Conti

La Corte dei Conti è l'organo preposto al controllo ed alla verifica della corretta gestione finanziaria del bilancio ed all'esame della legittimità e della regolarità delle entrate e delle uscite della U.E.

Essa ha sede a Lussemburgo ed è composta da un membro per ciascuno stato della U.E.

I componenti vengono nominati dal consiglio dei ministri della U.E. su proposta di ciascuno stato e previo parere del Parlamento della U.E.; essi durano in carica 6 anni.

Il controllo esercitato dalla Corte non è soltanto formale o di legittimità, ma è sostanziale e di merito in quanto è diretto ad accertare l'esistenza di una sana gestione finanziaria da parte degli organi comunitari ed a verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Il Comitato Economico Sociale

È un organo consultivo, composto da 353 consiglieri che rappresentano le diverse categorie del mondo economico, sociale e professionale, che esprime pareri tecnici non vincolanti sulle proposte legislative in materie determinate (occupazione, formazione...).

Il Comitato delle Regioni

È un organo consultivo, composto da 353 consiglieri che rappresentano gli enti regionali e locali, che esprime pareri non vincolanti, nelle materie in cui su cui sono competenti le amministrazioni locali (ambiente,

istruzione, trasporti...), sul rispetto delle identità e delle prerogative degli enti territoriali da parte dei provvedimenti che attuano le politiche comunitarie.

I componenti dei due organi vengono designati dai rispettivi governi nazionali e nominati, a maggioranza, dal Consiglio dei Ministri della U.E.



I simboli dell'UE



Il motto: Unita nella diversità



L'inno europeo



L'euro



La bandiera europea



Festa dell'Europa, 9 maggio

APPROFONDIMENTO

La pace mondiale non potrà essere salvaguardata se non con sforzi creativi, proporzionali ai pericoli che la minacciano. Il contributo che un'Europa organizzata e vitale può apportare alla civiltà è indispensabile per il mantenimento di relazioni pacifiche. La Francia, facendosi da oltre vent'anni antesignana di un'Europa unita, ha sempre avuto per obiettivo essenziale di servire la pace. L'Europa non è stata fatta : abbiamo avuto la guerra.

L'Europa non potrà farsi un una sola volta, né sarà costruita tutta insieme; essa sorgerà da realizzazioni concrete che creino anzitutto una solidarietà di fatto.

Dalla dichiarazione di Robert Schuman, Ministro degli Esteri francese, rilasciata il 9 maggio 1950 e che diede origine al processo di integrazione europea.

“Il futuro non verrà costruito con la forza, nemmeno con il desiderio di conquista ma attraverso la paziente applicazione del metodo democratico, lo spirito di consenso costruttivo e il rispetto della libertà” .

Alcide De Gasperi – discorso in occasione del conferimento del Premio Carlo Magno, Aquisgrana 1952.

IN SINTESI

- L'Unione europea (UE) è un'organizzazione di tipo sovranazionale e intergovernativo, che dal 1º luglio 2013 comprende 28 stati membri indipendenti e democratici.

- La sua istituzione sotto il nome attuale risale al Trattato di Maastricht del 7 febbraio 1992 (entrato in vigore il 1º novembre 1993), al quale tuttavia gli stati aderenti sono giunti dopo il lungo cammino delle Comunità europee precedentemente esistenti.

- L'Unione consiste attualmente di una zona di libero mercato caratterizzata da una moneta unica, l'euro, regolamentata dalla Banca centrale europea e attualmente adottata da 19 dei 28 stati membri; essa presenta inoltre una unione doganale fra i paesi aderenti agli accordi di Schengen, che garantiscono ai suoi cittadini libertà di movimento, lavoro e investimento all'interno degli stati membri. L'Unione presenta, inoltre, una politica agricola comune, una politica commerciale comune e una politica comune della pesca.

- L'Unione Europea è un'organizzazione sovranazionale con personalità giuridica pertanto, pur non essendo uno stato sovrano, essa è dotata di organi incaricati dell'attuazione dei suoi fini. I principali organi dell'Unione Europea sono:

1. Il Parlamento Europeo;
2. La Commissione Europea;
3. Il Consiglio Europeo dei Capi di Stato e di Governo;
4. Il Consiglio dell'Unione Europea;
5. La Corte di Giustizia.

- La dottrina

- Il Parlamento Europeo ha sede a Strasburgo (in Francia), viene eletto a suffragio elettorale diretto dai cittadini degli stati membri e dura in carica cinque anni. È composto da 751 membri (deputati europei) in rappresentanza dei 28 stati membri. Il Parlamento Europeo ha tre funzioni principali:

1. Condivide con Il Consiglio dell'Unione Europea il potere legislativo;
2. Esercita un potere di controllo democratico su tutte le istituzioni della U.E.;

3. Condivide con il Consiglio dell'unione europea il potere di approvare il bilancio della U.E. che viene presentato dalla Commissione.

- La Commissione europea è l'organo comunitario con funzione esecutiva e di iniziativa legislativa, pur tuttavia senza essere un vero e proprio "governo dell'Unione Europea" in quanto l'iniziativa politica della Unione è riservata piuttosto al Consiglio dell'Unione Europea ed al Consiglio Europeo.

- Il Consiglio europeo è l'organo di indirizzo politico della U.E. non va confuso con il Consiglio dell'Unione Europea, che detiene il potere legislativo della U.E. e con il Consiglio d'Europa, che è un organismo internazionale indipendente dall'U.E.

- Il Consiglio dell'Unione Europea Il Consiglio dell'Unione Europea, noto anche come Consiglio dei Ministri europei (consiglio U.E.), è composto dai ministri degli Stati membri. Ad ognuna delle sue sedute partecipano soltanto i ministri che hanno competenza nella materia oggetto di discussione.

- La Corte di giustizia dell'Unione europea La Corte di giustizia dell'Unione europea che ha sede a Lussemburgo Ha il compito di garantire l'osservanza del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati fondativi dell'Unione europea, essa pertanto:

1. Controlla la legittimità degli atti dell'Unione europea;
2. Vigila sull'osservanza da parte degli stati membri degli obblighi derivanti dai trattati;
3. Su domanda dei giudici nazionali, interpreta il diritto dell'Unione.

- La Banca Centrale Europea La BCE, insieme alle banche centrali nazionali, costituisce Il Sistema europeo delle banche centrali. La BCE è incaricata dell'attuazione della politica monetaria per i diciannove paesi dell'Unione europea che hanno aderito all'euro e che formano la cosiddetta "Zona euro" o "area dell'euro".

- L'euro (EUR o €) è la valuta comune ufficiale dell'Unione europea (nel suo insieme) e quella unica attualmente adottata da 19 dei 28 Stati membri dell'Unione aderenti all'Unione economica e monetaria dell'Unione europea.

Modulo 3

UNITÀ DIDATTICA 12 – II processo di unificazione

Obiettivi

CONOSCENZE E ABILITÀ

- Comprendere il concetto di integrazione europea.
- Conoscere i principali trattati dell'UE.
- Conoscere le fasi di formazione dell'UE
- Individuare le funzioni dell'integrazione europea e i vantaggi della cittadinanza europea.
- Riconoscere l'importanza e il valore delle organizzazioni internazionali.

COMPETENZE

- Riconoscere le interdipendenze fra i diversi Stati e prendere consapevolezza della necessità della collaborazione fra governi e popoli al fine di risolvere i problemi dell'umanità.
- Collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell'ambiente.
- Acquisire ed interpretare criticamente gli argomenti dell'unità didattica, imparando a valutare l'attendibilità delle nozioni proposte, anche attraverso il confronto con altre fonti, utilizzando differenti supporti comunicativi (cartacei, informatici e multimediali).

12.1.1 LA DICHIARAZIONE SCHUMAN

Il 9 maggio 1950 l'allora ministro degli esteri francese Robert Schuman, su ispirazione anche di Jean Monnet, presentò una storica dichiarazione con cui propose di porre le basi per la creazione graduale di una federazione europea, indispensabile per il mantenimento di pacifiche relazioni in futuro in Europa. In particolare, come prima tappa Schuman propose la creazione di una comunità del carbone e dell'acciaio con cui Francia e Germania Ovest - ma anche gli altri Paesi europei interessati - avrebbero messo in comune la gestione di tali risorse strategiche. La Dichiarazione Schuman portò alla creazione della CECA e costituì il punto di partenza del processo di integrazione europea che condusse poi alla formazione dell'Unione europea. Per ricordare tale origine, il 9 maggio viene celebrata annualmente la Festa dell'Europa.



12.1.2 18 APRILE 1951 NASCE LA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO

Su iniziativa dei politici francesi Jean Monnet e di Robert Schuman il 18 aprile 1951 fu sottoscritto il Trattato di Parigi con il quale Belgio, Francia, Germania Occidentale, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi dettero vita alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) con lo scopo di mettere in comune le produzioni di queste due materie prime in un'Europa.

La CECA fu l'istituzione che precorse la strada del Trattato di Roma, con il quale venne costituita la Comunità economica europea, divenuta Unione europea nel 1992.

Il trattato instaurò un mercato comune del carbone e dell'acciaio che comportò la soppressione delle dogane, soppresse gli aiuti che gli stati accordavano alle proprie produzioni ed attuò il principio di libera concorrenza che permetteva il mantenimento dei più bassi prezzi possibili, pur garantendo agli stati il controllo sugli approvvigionamenti.

Dietro l'aspetto puramente economico si nascondeva la volontà di riunire i vecchi nemici ancora scioccati dagli orrori della seconda guerra mondiale, controllando la produzione del carbone e dell'acciaio che sono le materie prime dell'industria bellica.



12.1.3 25 MARZO 1957: I TRATTATI DI ROMA ISTITUISCONO LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

Vi aderiscono i paesi fondatori della Comunità europea del carbone e dell'acciaio: Germania Ovest, Francia, Italia, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo.

La parola economica fu rimossa dal nome a seguito del Trattato di Maastricht (1992) che fece della Comunità europea il "Primo pilastro" dell'azione dell'Unione europea (UE). Con l'adozione del Trattato di Lisbona il 1º dicembre 2009 essa, formalmente, non esiste più ed è stata assorbita dall'Unione europea.

La CEE aveva nei suoi obiettivi l'unione economica dei suoi membri (Belgio, Francia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, e Germania Ovest), fino a portare ad un'eventuale unione politica. Lavorò per il libero movimento dei beni, dei servizi, dei lavoratori e dei capitali, per l'abolizione dei cartelli e per lo sviluppo di politiche congiunte e reciproche nel campo del lavoro dello stato sociale, dell'agricoltura, dei trasporti, del commercio estero.



12.1.4 I TRATTATI DI ROMA E LA NASCITA DELLA CEE E DELL'EURATOM

I due trattati, firmati a Roma il 25 marzo 1957, entrati in vigore il 1° gennaio 1958, istituirono e disciplinarono, rispettivamente:

la Comunità economica europea (CEE)

la Comunità europea dell'energia atomica (EURATOM)

Il trattato EURATOM fu, inizialmente, elaborato per coordinare i programmi di ricerca dei Paesi aderenti al fine di promuovere un uso pacifico dell'energia nucleare. Esso mira alla condivisione delle conoscenze, delle infrastrutture e del finanziamento dell'energia nucleare. Questo trattato non ha mai subito modifiche ed è attualmente in vigore.

I Trattati di Roma prevedevano, tra l'altro, l'istituzione dell'Assemblea parlamentare europea, che tenne l'assemblea costitutiva a Strasburgo il 19 marzo 1958, sotto la presidenza di Robert Schuman. Nel 1962, l'Assemblea assunse il nome di Parlamento europeo e, solo nel 1979, si svolsero le prime votazioni a suffragio universale diretto per l'elezione dei suoi membri



La cerimonia della firma dei Trattati di Roma si tenne solennemente in Campidoglio, nella sala degli Orazi e Curiazi del Palazzo dei Conservatori, la stessa dove il 29 ottobre 2004 i rappresentanti dei 25 Paesi membri dell'Unione europea hanno firmato la Costituzione per l'Europa.

12.1.5 1 GENNAIO 1973: DANIMARCA, IRLANDA E REGNO UNITO ADERISCONO ALLA CEE

Dopo un lungo periodo di negoziati, osteggiati dal veto del presidente francese De Gaulle e grazie al pragmatismo del suo successore, Georges Pompidou, finalmente il 1 gennaio 1973, aderiscono alla Comunità Economica Europea Danimarca, Irlanda e Regno Unito.

Si tratta del primo storico allargamento della Comunità.

La Comunità ampliata non soltanto supererà, in numero di abitanti (255 milioni) gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica, ma in termini economici sarà più forte della seconda e colmerà il distacco dai primi, e in termini commerciali rafforzerà il suo primato su qualsiasi altro raggruppamento mondiale. Dieci paesi membri, dodici Stati europei legati alla CEE da accordi commerciali particolari, trenta paesi africani e dodici di altri continenti uniti ad essa da legami specifici in vari settori: questa la formidabile forza che la Comunità ampliata presenta di fronte al mondo.

Dal 1° luglio '65 al 20 gennaio '66, per boicottare le proposte della Commissione europea in materia di Politica Agricola Comunitaria, il Governo francese (per volontà di de Gaulle) disertò tutte le riunioni del Consiglio dei Ministri (non solo quelle sulla politica agricola). Il fatto è passato alla storia come "politica della sedia vuota".



La Norvegia che aveva firmato il Trattato di adesione alla CEE a Bruxelles il 22 gennaio 1972, ha rinunciato all'adesione per il parere negativo espresso dai norvegesi nel referendum svoltosi il 25 settembre 1972.

12.1.6 1 GENNAIO 1981: LA GRECIA ADERISCE ALLA CEE

Un primo accordo di associazione con la CEE era stato firmato il 9 Luglio 1961 ad Atene e prevedeva una unione doganale, una armonizzazione delle politiche e la possibilità di aderire al termine alla Comunità europea.

L'accordo di associazione venne sospeso in conseguenza del colpo di stato militare del 1967 che comportò la soppressione della democrazia ed inaugurò un periodo di isolamento diplomatico in Europa della Grecia. Solo dopo le dimissioni della giunta militare nell'estate del 1974 e con la vittoria di Konstantinos Karamanlis (fondatore del partito "Nea demokratia" di stampo liberal-conservatore), nelle prime elezioni libere del 8 dicembre 1974 fu possibile il riavvio delle trattative che portò alla definitiva adesione alla Comunità dal 1 gennaio 1981.



I negoziati di adesione ebbero ufficialmente inizio il 27 luglio 1976 e furono completati il 23 Maggio 1979. Il trattato di adesione venne firmato il 28 maggio 1979. La Grecia entrò nella CEE il 1° gennaio 1981 e ha avuto a disposizione un periodo transitorio di cinque anni per adattare la sua economia alle norme UE. Le difficoltà economiche previste con l'adesione alla CEE erano infatti importanti, il PIL era del 50% inferiore alla media europea, il tasso di disoccupazione più alto rispetto a quelli dei partner europei e l'inflazione ancora forte, oltre il 26% della forza lavoro greca era ancora impiegata in agricoltura, mentre il settore primario occupava solo l'8% delle attività della economica.

12.1.7 14 GIUGNO 1985 : CONCLUSO L'ACCORDO DI SCHENGEN

Il 14 giugno 1985 la Francia, la Germania ed i tre Paesi del Benelux hanno concluso l'Accordo di Schengen. Nel 1990 ha fatto seguito una Convenzione di attuazione (1990), entrata in vigore nel 1995. Ulteriori accordi hanno permesso l'adesione al sistema degli altri Stati dell'UE (l'accordo di adesione dell'Italia è del 1990), tranne Regno Unito e Irlanda. Con il Trattato di Amsterdam del 1997 le norme e le strutture previste dagli accordi sono state integrate nel diritto dell'Unione Europea. Dell'area Schengen fanno parte anche tre paesi non aderenti all'UE (Islanda, Norvegia, Svizzera).

La Convenzione, firmata il 19 giugno 1990, prevede:

1. soppressione dei controlli alle frontiere interne e circolazione delle persone;
2. cooperazione tra polizie e cooperazione giudiziaria in materia penale e di estradizione;
3. creazione di un sistema di scambio di informazioni denominato SIS (Sistema informativo Schengen) e protezione di dati personali;
4. trasporto e circolazione di merci

Nella cartina gli stati che aderiscono all'Area Schengen.



12.1.8 1 GENNAIO 1986: PORTOGALLO E SPAGNA ADERISCONO ALLA CEE. NASCE L'EUROPA DEI 12

Prima in forma solenne a Lisbona e poi a Madrid, il 12 giugno 1985 furono firmati i Trattati di adesione di Portogallo e Spagna. Concluso il processo di ratifica, il 1° gennaio 1986 i due paesi divennero membri a pieno titolo. Nasceva così l'Europa a 12, molto diversa dalla recente Europa a 28.

L'adesione all'Europa era stata allungo impedita dall'esistenza di due dittature fasciste nella penisola iberica. In Spagna, dopo la morte di Franco, nel novembre 1975, si aprì una fase di transizione sotto la guida del nuovo re Juan Carlos I che portò al ritorno alla democrazia che a partire dal 1977 vide il governo – presieduto da Adolfo Suarez – e l'opposizione agire congiuntamente per favorire una rapida integrazione nella Comunità europea.

L'Unione europea ha rappresentato, dal punto di vista economico, il fattore principale e centrale di trasformazione e modernizzazione per la Spagna a partire dal 1986, sia per quanto riguarda lo sviluppo interno sia nei suoi rapporti con l'estero.

In Portogallo dopo la morte di Salazar (1970) la Rivoluzione dei garofani attuata nel 1974 da militari dell'ala progressista delle forze armate del Portogallo pose fine al lungo regime autoritario e portò al ripristino della democrazia culminato il 2 aprile 1976 con l'approvazione della Costituzione.

Il ritorno alla democrazia coincise con una rapida fase di decolonizzazione (il Portogallo vantava ancora una vasta presenza in Africa) e l'adesione alla CEE fu l'occasione per proporre un nuovo progetto nazionale ai portoghesi.



La rivoluzione dei garofani. Il nome di Revolução dos Cravos deriva dal gesto di una fioraia, che in una piazza di Lisbona offrì garofani ai soldati. I fiori furono infilati nelle canne dei fucili, divenendo simbolo della rivoluzione e insieme segnale alle truppe governative perché non opponessero resistenza.

12.1.9 17-28 FEBBRAIO 1986 – NASCE L'ATTO UNICO EUROPEO

17-28 febbraio 1986 – nasce l'Atto Unico Europeo

L'atto unico europeo (AUE), firmato a Lussemburgo il 17 febbraio 1986 da nove Stati membri e il 28 febbraio 1986 da Danimarca, Italia e Grecia, ha attuato una serie di modifiche dei tre trattati istitutivi delle comunità europee, favorendo così la creazione dell'auspicato mercato unico ed ha costituito il primo passo verso un'effettiva unione economica e monetaria tra i paesi membri.

Si è arrivati alla sua sottoscrizione attraverso l'impulso dato dalla dichiarazione di Stoccarda del 19 giugno 1983, elaborata sulla base dei piani del ministro degli esteri tedesco, Hans Dietrich Genscher e di quello italiano, Emilio Colombo, dal progetto di trattato di istituzione dell'Unione Europea redatto sotto l'impulso del parlamentare italiano Altiero Spinelli e dal libro bianco sul mercato interno del 1985, redatto dalla commissione europea sotto l'impulso del suo presidente Jacques Delors.



L'atto Unico Europeo ha esteso i poteri del parlamento europeo ed ha previsto che le norme deliberate dagli organi della comunità avessero efficacia per tutti i paesi europei; ha inoltre esteso le competenze della comunità anche ai problemi dei suoi cittadini; ha avviato politiche dirette all'aiuto delle zone più povere di Europa ed ha aggiunto ai compiti della comunità quello della tutela dell'ambiente e della lotta all'inquinamento.

12.1.10 7 FEBBRAIO 1992: FIRMATO IL TRATTATO DI MAASTRICHT

Il trattato sull'Unione europea (TUE), firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992, è entrato in vigore il 1° novembre 1993 ed ha segnato una nuova tappa nell'integrazione europea poiché ha consentito di avviare l'integrazione politica tra gli stati membri.

Il trattato ha istituito la cittadinanza europea, ha rafforzato i poteri del Parlamento europeo e varato l'unione economica e monetaria (UEM).

Con il trattato di Maastricht, risulta chiaramente sorpassato l'obiettivo economico originale della Comunità - ossia la realizzazione di un mercato comune - e si afferma la vocazione politica. In tale ambito, il trattato Maastricht consegue cinque obiettivi essenziali:

- rafforzare la legittimità democratica delle istituzioni;
- rendere più efficaci le istituzioni;
- instaurare un'unione economica e monetaria;
- sviluppare la dimensione sociale della Comunità;
- istituire una politica estera e di sicurezza comune.

La nascita del trattato di Maastricht è stata favorita sotto il profilo esterno dal crollo del comunismo nell'Europa dell'Est e dalla unificazione tedesca che hanno determinato l'impegno a rafforzare la posizione internazionale della Comunità e, sotto il profilo interno dal desiderio degli Stati membri di estendere con altre riforme i progressi realizzati dall' Atto unico europeo.




L'Unione europea creata dal trattato di Maastricht si fonda su tre pilastri: le Comunità europee, la Politica estera e di sicurezza comune (PESC), nonché la cooperazione di polizia e la cooperazione giudiziaria in materia penale (JAI).

12.1.11 1 GENNAIO 1995: AUSTRIA, FINLANDIA E SVEZIA ADERISCONO ALL'UNIONE EUROPEA

l'Austria presentò la domanda di adesione il 17 luglio 1989, il 1 luglio 1991 la presentò la Svezia, il 16 marzo 1992 la presentò la Finlandia e il 25 novembre la presentò la Norvegia.

Il 24 giugno 1994 fra gli allora dodici membri dell'Unione europea e la Norvegia, l'Austria, la Finlandia e la Svezia è stato firmato a Corfù, nel palazzo dell'Achilleion, il Trattato di Corfù che prevedeva l'adesione dei quattro paesi all'Unione europea.

La Norvegia, dopo aver già respinto l'adesione alle Comunità europea nel 1972, ripeté il referendum sull'adesione all'Unione europea il 27 ed il 28 novembre 1994 ed anche questa volta i norvegesi dissero no.



Per l'ingresso dell'Austria nell'Unione europea è stato seguito il procedimento di revisione costituzionale aggravato, definito di "revisione totale", in quanto il trasferimento all'UE di competenze essenziali in ambito legislativo è stato inteso come deroga al principio della derivazione del diritto dal popolo austriaco, principio di rango superiore della stessa Costituzione. Di conseguenza nel giugno 1994 la sottoscrizione del Trattato di adesione è stata preceduta dal referendum popolare e seguita dall'approvazione parlamentare.

12.1.12 2 OTTOBRE 1997 – FIRMATO IL TRATTATO DI AMSTERDAM

Il 2 ottobre 1997 venne firmato dagli allora 15 paesi dell'Unione europea Il trattato di Amsterdam

Esso prevede il consolidamento del trattato di Maastricht attraverso quattro obiettivi:

1. la lotta alla disoccupazione e la salvaguardia dei diritti dei cittadini dell'Unione.
2. L'eliminazione agli ultimi ostacoli alla libera circolazione e il rafforzamento della sicurezza interna.
3. Una maggiore influenza dell'Unione Europea sulla scena mondiale.
4. Il miglioramento strutturale delle istituzioni dell'Unione in vista dell'allargamento ai paesi dell'EST .



Le bandiere degli stati membri dell'Unione Europea firmatari del trattato di Amsterdam

12.1.13 IL 2 MAGGIO 1998 NASCE UFFICIALMENTE L'EURO.

Il 2 maggio 1998, con un comunicato del Consiglio dei Ministri europei nacque ufficialmente l'euro. Il suo utilizzo sui mercati finanziari risale al 1999, mentre la circolazione monetaria ebbe effettivamente inizio il 1° gennaio 2002 nei dodici Paesi dell'Unione che per primi hanno adottato la nuova valuta. Oggi l'euro (EUR o €) è la valuta comune ufficiale dell'Unione europea e quella unica attualmente adottata da 19 dei 28 Stati membri ossia Austria, Belgio, Cipro, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovacchia, Slovenia e Spagna. L'ultimo Stato ad aver adottato l'euro è stata la Lituania il 1° gennaio 2015. In aggiunta ai membri dell'eurozona, la moneta unica europea è utilizzata anche in altri sei Stati europei ossia l'Andorra, la Città del Vaticano, il Principato di Monaco, e San Marino hanno adottato l'euro in virtù delle preesistenti condizioni di unione monetaria con Paesi membri della UE. Infine anche il Montenegro e il Kosovo hanno adottato unilateralmente l'euro.



L'euro è amministrato dalla Banca centrale europea, con sede a Francoforte sul Meno (Germania), e dal Sistema europeo delle banche centrali; il primo organismo è responsabile unico delle politiche monetarie comuni, mentre coopera con il secondo per quanto riguarda il conio e la distribuzione di banconote e monete negli stati membri.

12.1.14 26 FEBBRAIO 2001 – FIRMATO IL TRATTATO DI NIZZA

Il trattato di Nizza, approvato dal Consiglio europeo di Nizza l'11 dicembre 2000 e firmato il 26 febbraio 2001, entrato in vigore il 1 febbraio 2003 dopo la ratifica degli allora 15 stati membri, ha apportato modifiche essenzialmente tecniche al trattato di Maastricht (TUE) e ai trattati di Roma (TFUE), in vista dell'imminente ed importante allargamento dell'Unione Europea ai paesi dell'EST. Esso in particolare ha introdotto una nuova ponderazione dei voti nel Consiglio dell'Unione europea, la modifica della composizione della Commissione europea, l'estensione della procedura di codecisione nell'approvazione degli atti normativi, la modifica del numero di deputati al Parlamento europeo per ogni Stato membro e l'estensione del voto a maggioranza qualificata per una trentina di nuovi titoli. Nell'ambito del Consiglio europeo di Nizza è stata solennemente proclamata la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che però non è entrata a far parte del trattato.

CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA PREAMBOLO

I popoli europei nel creare tra loro un'unione sempre più stretta hanno deciso di condividere un futuro di pace fondato su valori comuni.

Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, l'Unione si fonda sui valori indivisibili e universali di dignità umana, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà; l'Unione si basa sui principi di democrazia e dello stato di

diritto. Essa pone la persona al centro della sua azione istituendo la cittadinanza dell'Unione e creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. L'Unione contribuisce al mantenimento e allo sviluppo di questi valori comuni, nel rispetto della diversità delle culture e delle tradizioni dei popoli europei, dell'identità nazionale degli Stati membri e dell'ordinamento dei loro pubblici poteri a livello nazionale, regionale e locale; essa cerca di promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile e assicura la libera circolazione delle persone, dei beni, dei servizi e dei capitali nonché la libertà di stabilimento.

12.1.15 1 MAGGIO 2004: CIPRO, ESTONIA, LETTONIA, LITUANIA, MALTA, POLONIA, REPUBBLICA CECA, SLOVACCHIA, SLOVENIA E UNGHERIA ADERISCONO ALL'UE

Quello del 2004 è stato l'allargamento di maggiori proporzioni, con l'arrivo di ben 10 nuovi Stati membri. Per la prima volta l'Unione Europea si apre ad EST consentendo l'adesione di paesi che così hanno completato il distacco dall'ex blocco sovietico: tra questi l'Estonia, la Lettonia e la Lituania che facevano parte dell'Unione Sovietica e la Polonia, la Repubblica Ceca, la Slovacchia e l'Ungheria che aderivano al Patto di Varsavia. L'allargamento comprende anche Slovenia, Malta e Cipro, paesi geograficamente a ridosso dell'unione e che con essa avevano rapporti stretti.




12.1.16 29 OTTOBRE 2004 – PRENDE FORMA IL TENTATIVO DI DARE UNA COSTITUZIONE ALL'EUROPA

Il 29 ottobre 2004 si svolse a Roma la cerimonia della firma del Trattato con il quale venne adottata la Costituzione per l'Europa. Firmarono la Costituzione i capi di Stato o di governo dei 25 paesi dell'Unione europea e i loro ministri degli esteri. La firma della Costituzione avvenne a Roma in Campidoglio nella Sala degli Orazi e Curiazi, la stessa storica sala in cui il 25 marzo 1957 i sei paesi fondatori firmarono i trattati che istituivano la CEE e l'EURATOM (Trattati di Roma).

Nei referendum svoltisi in Francia il 29 maggio 2005 e nei Paesi Bassi il 1 giugno 2005 la Costituzione venne bocciata, il progetto venne quindi abbandonato.

In realtà, a dispetto del nome, più che di una vera e propria Costituzione, si trattava di una sorta di Testo unico, in cui venivano solo recepiti e riordinati testi giuridici preesistenti, con poche vere innovazioni e senza alcun effettivo trasferimento di sovranità dagli stati membri all'Unione.



Ottobre 2004 – La sala degli Orazi e Curiazi in Campidoglio a Roma allestita per la firma della Costituzione Europea

12.1.17 1 GENNAIO 2007: BULGARIA E ROMANIA ADERISCONO ALL'UE

Bulgaria e Romania sono entrate nell'Unione Europea il primo gennaio del 2007, ma il loro trattato di adesione prevedeva un periodo transitorio di 7 anni durante il quale sarebbero rimaste valide una serie di restrizioni alla libera circolazione delle persone finalizzata alla ricerca di un'occupazione. La misura era stata voluta da alcuni paesi europei, specie Regno Unito, Francia e Germania, che temevano grandi trasferimenti di cittadini bulgari e romeni nel loro territorio.

Soltanto dal 1 gennaio 2014 i cittadini di Romania e Bulgaria possono vivere e lavorare liberamente all'interno dei paesi della UE senza alcuna restrizione, si tratta di un traguardo significativo che comporta ancora diffidenze da parte dei paesi "ricchi" della UE, preoccupati che le nuove misure possano indebolire la stabilità dei mercati del lavoro ed i sistemi di welfare nazionali.



12.1.18 25 MARZO 2007 – FIRMATA LA DICHIARAZIONE DI BERLINO

La dichiarazione di Berlino è un documento dell'Unione europea firmato il 25 marzo 2007 a Berlino (Germania) per celebrare i 50 anni dalla firma del trattato di Roma, con il quale venne fondata la Comunità Economica Europea.

Il testo dall'alto valore simbolico è stato concepito con la speranza di rilanciare il progetto di approvazione della costituzione europea, processo bloccato dall'esito negativo dei referendum di Francia e Paesi Bassi.

Introdotta dalla frase "Noi, cittadini dell'Unione Europea", è stata firmata dai Presidenti delle tre maggiori istituzioni europee:

Hans-Gert Pöttering come Presidente del parlamento europeo.

Angela Merkel come Presidente di turno del consiglio europeo.

José Manuel Durão Barroso come Presidente della commissione europea.

La circostanza che essa è stata firmata solo dai rappresentanti delle istituzioni europee invece che da quelli dei paesi membri, rappresenta uno spostamento simbolico di potere in favore delle istituzioni.

La dichiarazione è stata criticata dal papa Benedetto XVI per la mancata menzione delle radici cristiane dell'Europa.



In un discorso tenuto in Vaticano ai cardinali il 24 marzo 2007 il Papa aveva affermato che "...emerge chiaramente che non si può pensare di edificare un'autentica "casa comune" europea trascurando l'identità propria dei popoli di questo nostro Continente. Si tratta infatti di un'identità storica, culturale e morale, prima ancora che geografica, economica o politica; un'identità costituita da un insieme di valori universali, che il cristianesimo ha contribuito a forgiare, acquisendo così un ruolo non soltanto storico, ma fondativo nei confronti dell'Europa..."

12.1.19 13 DICEMBRE 2007: FIRMATO IL TRATTATO DI LISBONA

Il Trattato di Lisbona, noto anche come Trattato di riforma - ufficialmente Trattato di Lisbona che modifica il trattato sull'Unione europea - è il trattato internazionale, firmato il 13 dicembre 2007, che ha apportato ampie modifiche al Trattato sull'Unione europea e al Trattato che istituisce la Comunità europea

È entrato ufficialmente in vigore il 1° dicembre 2009.

Il trattato fu redatto per sostituire la Costituzione europea bocciata dal "no" dei referendum francese e olandese del 2005.


Il trattato è volto a rendere più trasparente, democratica ed efficiente l'attività dell'unione in particolare sono stati rafforzati i poteri del parlamento europeo ed è stata recepita la carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, in cui sono stati riuniti, per la prima volta, i diritti civili politici economici e sociali dei cittadini europei e di tutte le persone che si risiedono sul territorio dell'unione.



La cerimonia della firma del Trattato di Lisbona nel Monastero dos Jerónimos

12.1.20 L'EUROPA DEI 28 1 LUGLIO 2013: LA CROAZIA ENTRA NELL'UNIONE EUROPEA

Con l'ingresso della Croazia, avvenuto il 1 luglio 2013, gli stati membri dell'Unione Europea diventano 28. Grazie al mercato unico, che riunisce 28 paesi, l'UE è una delle maggiori potenze commerciali mondiali. La sua superficie di Km² 4.272.000 la pone al IV posto nella classifica degli stati dopo Russia USA e Cina mentre la Popolazione composta da 506.000.000 di abitanti la pone al III dopo Cina e India. L'UE conta solo il 7% della popolazione mondiale, ma i suoi scambi commerciali con il resto del mondo rappresentano circa il 20% delle esportazioni ed importazioni mondiali e la sua economia misurata in termini di produzione di beni e servizi (PIL), supera ormai quella degli USA: PIL dell'UE nel 2014: 13 920 541 milioni di euro.



12.1.21 STATI CANDIDATI AD ENTRARE NELL'UNIONE EUROPEA


Hanno presentato la domanda di adesione all'Unione Europea:

	Turchia	Candidata dal 12 dicembre 1995
	Macedonia	Candidata dal 11 dicembre 2005
	Montenegro	Candidata dal 17 dicembre 2010
	Serbia	Candidata dal 1 marzo 2012
	Albania	Candidata dal 24 giugno 2014

I negoziati sono in corso.

Al momento dell'adesione i paesi candidati devono possedere tre requisiti:

1. Possedere istituzioni stabili che garantiscano la democrazia, lo stato di diritto, i diritti umani, il rispetto e la protezione delle minoranze.
2. Presentare un'economia di mercato funzionante e la capacità di far fronte alle pressioni della concorrenza all'interno della U.E.
3. Avere la capacità di soddisfare gli obblighi derivanti dall'adesione e un'amministrazione pubblica in grado di applicare la legislazione dell'Unione.



12.1.22 BREXIT - IL REGNO UNITO ESCE DALL'UNIONE EUROPEA

Il 23 giugno 2016 nel Regno Unito si è svolto un referendum consultivo e non vincolante per verificare il sostegno alla continuazione della permanenza del Regno nell'Unione europea. Il referendum si è concluso con un voto favorevole all'uscita dalla UE con il 51,9%, contro il 48,1% che ha votato per rimanere nell'UE.

Hanno votato 33 578 016 elettori pari al 72,2% degli aventi diritto che, alla data del referendum, erano 46 501 241. Le schede bianche e nulle sono state 26 033 pari allo 0,08% dei votanti. Si sono espressi per lasciare l'Unione Europea il 51,9% dei votanti mentre il 48,1% ha votato per restarvi.

Il voto ha manifestato anche una spaccatura tra le Nazioni del Regno Unito, con la maggioranza di Inghilterra e Galles favorevoli ad uscire e la maggioranza di Scozia e Irlanda del Nord favorevoli a rimanere.

Si è trattato del secondo voto sull'argomento nella storia del Regno Unito infatti nel 1975 si svolse un referendum sulla permanenza del Regno Unito nella Comunità europea che approvò l'adesione con il 67,2% delle preferenze.

Nella campagna elettorale del 2015, il primo ministro David Cameron, per ottenere i voti dell'ala più conservatrice del suo partito, aveva promesso agli elettori di rinegoziare l'adesione del Regno Unito all'UE e poi di indire un referendum.

Dopo la schiacciante ed inaspettata vittoria nelle elezioni generali del maggio 2015 e gli scarsi risultati ottenuti nella rinegoziazione delle condizioni di adesione del Regno Unito alla Unione Europea, annunciati nel febbraio 2016, Cameron si è sentito in dovere di promuovere il referendum promesso, convinto che i britannici avrebbero scelto di rimanere nell'Unione.

Il 24 giugno 2016, a seguito dei risultati del referendum, Cameron ha annunciato le sue dimissioni, e il 13 luglio è stato sostituito come Primo Ministro dalla conservatrice Theresa May.

L'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea non è un effetto immediato del referendum. Il Regno Unito dovrà proporre formale domanda ed allora inizierà un negoziato della durata istituzionale di due anni.

Theresa May ha annunciato la domanda di uscita e l'avvio dei negoziati per il marzo 2017.



La parola Brexit fa riferimento all'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea.

Il termine è stato coniato dai media e deriva dall'unione di due parole inglesi: "Britain" (Regno Unito) ed "exit" (uscita).

APPROFONDIMENTO

"I COMPITI DEL DOPO GUERRA - LA RIFORMA DELLA SOCIETÀ"

"Un'Europa libera e unita è premessa necessaria del potenziamento della civiltà moderna, di cui l'era totalitaria rappresenta un arresto. La fine di questa era sarà riprendere immediatamente in pieno il processo storico contro la disuguaglianza ed i privilegi sociali. Tutte le vecchie istituzioni conservatrici che ne impedivano l'attuazione saranno crollanti o crollate, e questa loro crisi dovrà essere sfruttata con coraggio e decisione."

Altiero Spinelli – Manifesto di Ventotene per un'Europa libera e unita – Ventotene Agosto 1941

Spinelli ci ha lasciato un pensiero forte contro l'idolo dello stato nazionale sovrano, e contro il pericolo - senza un' Europa forte, unita e autonoma - dell'assoggettamento di quelle che ai tempi si presentavano come le due grandi superpotenze, gli Usa e l'Unione Sovietica e pur essendo Spinelli smisuratamente sostenitore del sistema democratico degli Stati Uniti d'America aveva individuato fin d'allora il pericolo della politica di grande potenza imperiale da parte degli Usa.

Il Manifesto di Ventotene e la proposta di Europa unita, a distanza di più di 60 anni, riesce a stupire per la profondità delle analisi e infonde la certezza e la necessità di far diventare quelle idee e quelle proposte realtà concreta.

Spinelli ci ha lasciato e lanciato una sfida difficile che cammina per sentieri impervi.

E' stata difficile per lui, che ha pagato con lunghi anni di carcere il suo essere comunista e poi con l'isolamento e l'incomprensione dei compagni e del partito il suo interrogarsi e mettere in discussione dogmi e ideologie pur senza abbandonare, anzi rinnovando, le idee di giustizia politica e sociale.

Assumere questa sfida nella sua complessità è quello che dobbiamo fare.

Luisa Morgantini – Commemorazione di Altiero Spinelli, per l'anniversario dei cento anni dalla sua nascita tratto da UE / Liberazione

IN SINTESI

- Il 9 maggio 1950 l'allora ministro degli esteri francese Robert Schuman, su ispirazione anche di Jean Monnet, presentò una storica dichiarazione con cui propose di porre le basi per la creazione graduale di una federazione europea, indispensabile per il mantenimento di pacifiche relazioni in futuro in Europa.
- Su iniziativa dei politici francesi Jean Monnet e di Robert Schuman il 18 aprile 1951 fu sottoscritto il Trattato di Parigi con il quale Belgio, Francia, Germania Occidentale, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi dettero vita alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) con lo scopo di mettere in comune le produzioni di queste due materie prime in un'Europa.
- 25 marzo 1957: I Trattati di Roma istituiscono la Comunità economica europea.
- I due trattati, firmati a Roma il 25 marzo 1957, entrati in vigore il 1° gennaio 1958, istituirono e disciplinarono, rispettivamente:
 - la Comunità economica europea (CEE)
 - la Comunità europea dell'energia atomica (EURATOM)
- Il 1 gennaio 1973, aderiscono alla Comunità Economica Europea Danimarca, Irlanda e Regno Unito.
- 1 gennaio 1981: La Grecia aderisce alla CEE.
- 14 giugno 1985 : concluso l'Accordo di Schengen.
- 1 gennaio 1986: Portogallo e Spagna aderiscono alla CEE. Nasce l'Europa dei 12.
- 17-28 febbraio 1986 – nasce l'Atto Unico Europeo.
- 7 febbraio 1992: firmato il trattato di Maastricht. L'Unione europea creata dal trattato di Maastricht si fonda su tre pilastri: le Comunità europee, la Politica estera e di sicurezza comune (PESC), nonché la cooperazione di polizia e la cooperazione giudiziaria in materia penale (JAI).
- 1 gennaio 1995: Austria, Finlandia e Svezia aderiscono all'Unione europea.
- 2 ottobre 1997 – firmato il trattato di Amsterdam.
- Il 2 maggio 1998 nasce ufficialmente l'euro.
- 26 febbraio 2001 – firmato il trattato di Nizza
- 1 maggio 2004: Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia e Ungheria aderiscono all'UE.
- 29 ottobre 2004 – prende forma il tentativo di dare una Costituzione all'Europa
- 1 gennaio 2007: Bulgaria e Romania aderiscono all'UE.
- 25 marzo 2007 – firmata la dichiarazione di Berlino.
- 13 dicembre 2007: firmato il Trattato di Lisbona.
- L'Europa dei 28 1 luglio 2013: La Croazia entra nell'Unione europea.
- BREXIT - Il REGNO UNITO esce dall'Unione Europea: Il 23 giugno 2016 nel Regno Unito si è svolto un referendum consultivo e non vincolante per verificare il sostegno alla continuazione della permanenza del Regno nell'Unione europea. Il referendum si è concluso con un voto favorevole all'uscita dalla UE con il 51,9%, contro il 48,1% che ha votato per rimanere nell'UE.

Modulo 3

UNITÀ DIDATTICA 13 – I protagonisti

Obiettivi

CONOSCENZE E ABILITÀ

- Comprendere il concetto di integrazione europea.
- Conoscere i protagonisti della formazione dell'UE.
- Conoscere le fasi di formazione dell'UE
- Individuare le funzioni dell'integrazione europea e i vantaggi della cittadinanza europea.
- Riconoscere l'importanza e il valore delle organizzazioni internazionali.

COMPETENZE

- Riconoscere le interdipendenze fra i diversi Stati e prendere consapevolezza della necessità della collaborazione fra governi e popoli al fine di risolvere i problemi dell'umanità.
- Collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell'ambiente.
- Acquisire ed interpretare criticamente gli argomenti dell'unità didattica, imparando a valutare l'attendibilità delle nozioni proposte, anche attraverso il confronto con altre fonti, utilizzando differenti supporti comunicativi (cartacei, informatici e multimediali).

13.1.1 GLI UOMINI CHE HANNO FATTO L'EUROPA

La storiografia e la stampa internazionale hanno indicato con il termine di padri fondatori dell'Unione europea un gruppo di sette uomini politici che hanno giocato un ruolo importante nell'avvio del processo di costruzione europea: il tedesco Konrad Adenauer, i francesi Robert Schuman e Jean Monnet, il belga Paul-Henri Spaak e gli italiani Alcide De Gasperi e Altiero Spinelli.

Seguendo l'impostazione del sito web storico dell'Unione europea presenteremo, oltre ai sette già citati, anche il britannico Winston Churchill, il tedesco Walter Hallstein, e gli olandesi Sicco Leendert Mansholt e Jan Willem Beyen .

Presenteremo infine i profili di quei politici che, raccogliendo l'eredità dei padri fondatori, più di recente si sono spesi per l'affermazione di una sempre più ampia integrazione europea: i francesi Jacques Lucien Jean Delors e Simone Veil, il tedesco Hans-Dietrich Genscher, il lussemburghese Jean-Claude Juncker e gli italiani Romano Prodi ed Emilio Colombo.



13.1.2 KONRAD ADENAUER

Konrad Herman Josef Adenauer nato a Colonia il 5 gennaio 1876 e morto a Bad Honnef il 19 aprile 1967, fu un politico e statista tedesco e uno dei padri fondatori della Comunità europea la cui carriera politica si è dipanata per circa 60 anni.

Come molti politici della sua generazione, Adenauer si rese conto subito dopo la Prima Guerra Mondiale che una pace duratura poteva essere raggiunta solo per mezzo di un'Europa unita. Le sue esperienze durante il Terzo Reich (i nazisti lo rimossero dalla carica di Sindaco di Colonia) non fecero che rafforzare questa sua opinione.

Cattolico praticante, dopo le dimissioni da sindaco di Colonia, Adenauer si lanciò nella costruzione di un nuovo partito politico, erede del Partito Cattolico di Centro che avrebbe accolto non solo i cattolici ma anche i protestanti, nacque così l'Unione Cristiano Democratica (CDU) che sotto la sua guida divenne il maggior partito tedesco di centrodestra.

Nel 1949 Adenauer divenne il primo Cancelliere della Repubblica federale di Germania e ne rimase alla guida fino al 1963, cambiandone il volto e la storia d'Europa.

Il caposaldo della sua politica estera fu rappresentato dalla riconciliazione con la Francia.

Tra il 1949 e il 1955, Adenauer riuscì ad l'adesione della Germania al Consiglio d'Europa (1951), la fondazione della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (1952), ingresso della Germania nella NATO (1955).

La sua vicenda politica culminò nel 1963 con la sottoscrizione, insieme al Presidente francese Charles de Gaulle, del trattato di amicizia tra Germania e Francia che divenne una delle pietre miliari sulla via dell'integrazione europea.



13.1.3 ROBERT SCHUMAN

Jean-Baptiste Nicolas Robert Schuman nato a Clausen in Lussemburgo il 29 giugno 1886 e morto il 4 settembre 1963 nella sua casa di Scy-Chazelles in Lorena, uomo politico francese, è ritenuto uno dei padri fondatori dell'Unione europea.

La sua vicenda personale e le sue origini influenzarono certamente la sua visione politica. Infatti egli nacque in Lussemburgo da padre lorenese di nascita francese ma di lingua e cittadinanza tedesca e da madre lussemburghese. Visse in gioventù nella città lussemburghese di Metz che all'epoca era tedesca, compì i suoi studi in Germania a Bonn, Berlino, Monaco di Baviera e Strasburgo, che all'epoca era tedesca. Parlava correntemente tedesco, francese e lussemburghese.

Alla termine della prima guerra mondiale l'Alsazia e la Lorena ritornarono sotto la Francia e Schuman iniziò la sua carriera politica in Francia. Durante il regime di Vichy fu arrestato dalla Gestapo ed imprigionato a Metz, ma riuscì a scappare e ad unirsi alla resistenza francese. Dopo la seconda guerra mondiale Schuman fu per un breve periodo (1947-1948) Primo Ministro Francese e successivamente Ministro degli Esteri (1948-1952). In quegli anni Schuman fu il principale negoziatore di tutti i maggiori trattati quali il Consiglio d'Europa, il Patto Atlantico e la CECA.

Schuman che era convinto che l'Europa non si sarebbe fatta in una sola volta, ma anzi che essa sarebbe sorta da singole realizzazioni concrete capaci di creare una solidarietà di fatto tra le nazioni, a partire da una autentica riconciliazione tra la Germania e la Francia, propose di mettere sotto il controllo congiunto di Germania e Francia la produzione del carbone e dell'acciaio che all'epoca erano i principali materiali per l'industria bellica .

Il piano che era stato realizzato in collaborazione con l'altro grande politico francese , Jean Monnet, venne pubblicato sotto forma di dichiarazione (dichiarazione Schumann) il 9 maggio 1950, giorno che oggi segna la data di nascita dell'Unione europea.

Al piano dettero il loro assenso la Germania, guidata dal cancelliere Konrad Adenauer, ed i governi di Italia, Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi. Il 18 aprile 1951 le sei nazioni firmarono a Parigi il Trattato costitutivo della CECA (Comunità europea del carbone e dell'acciaio). Da questo primo concreto progetto di pace, prese l'avvio la costruzione dell'Unione Europea.

Il 19 marzo 1958 divenne il primo Presidente dell'Assemblea parlamentare europea, precursore dell'attuale Parlamento europeo, quando lasciò la sua carica, il Parlamento gli conferì il titolo di "padre dell'Europa".



Il 9 giugno 1990, il vescovo di Metz, monsignor Pierre Raffin, autorizzò l'apertura del processo di beatificazione. Schuman fu proclamato Servo di Dio nel maggio del 2004; concluso il processo diocesano la causa è all'esame della Congregazione per le Cause dei Santi.

13.1.4 JEAN MONNET

Jean Omer Marie Gabriel Monnet nato a Cognac il 9 novembre 1888 e morto a Bazoches-sur-Guyonne il 16 marzo 1979, è stato un politico francese, tra i padri fondatori dell'Europa.

In qualità di consigliere principale del governo francese fu il più importante ispiratore della famosa "Dichiarazione Schuman" del 9 maggio 1950, che portò alla creazione della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio e che determinò la nascita dell'Unione europea.

La sua intuizione più grande fu senz'altro quella di utilizzare le risorse carbo-siderurgiche, fino a quel momento oggetto di aspre contese tra Francia e Germania, come strumento di cooperazione e di pace.

Nel 1952 diventò il primo presidente dell'Alta Autorità della Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

Il Consiglio delle Comunità europee gli assegnò nel 1976 il titolo Cittadino d'onore dell'Europa.

Il presidente francese François Mitterrand fece trasferire nel 1988 le sue ceneri al Pantheon di Parigi.



«La pace mondiale non potrà essere salvaguardata se non con sforzi creativi, proporzionali ai pericoli che la minacciano. Il contributo che un'Europa organizzata e vitale può apportare alla civiltà è indispensabile per il mantenimento di relazioni pacifiche. La Francia, facendosi da oltre vent'anni antesignana di un'Europa unita, ha sempre avuto per obiettivo essenziale di servire la pace. L'Europa non è stata fatta : abbiamo avuto la guerra.

L'Europa non potrà farsi un una sola volta, né sarà costruita tutta insieme; essa sorgerà da realizzazioni concrete che creino anzitutto una solidarietà di fatto.»

Dalla dichiarazione di Robert Schuman, Ministro degli Esteri francese, rilasciata il 9 maggio 1950 e che diede origine al processo di integrazione europea.

13.1.5 ALCIDE DE GASPERI

Alcide Amedeo Francesco De Gasperi, detto Degasperì, nacque il 3 aprile 1881 a Pieve Tesino, nell'allora Tirolo Italiano o Welschtirol, ovvero Trentino, che all'epoca faceva parte dell'Impero austro-ungarico.

Fu parlamentare austriaco, durante la prima guerra mondiale si dedicò ai profughi e sostenne gli sforzi del Vaticano per porre fine al conflitto.

Dopo la guerra e l'annessione del Trentino all'Italia, fu tra i fondatori del Partito Popolare Italiano (1919), deputato (1921), capogruppo e segretario del partito (maggio 1924 - dicembre 1925). Dopo un iniziale sostegno al governo Mussolini, si oppose al fascismo, dal quale fu perseguitato. Arrestato nel marzo del 1927 fu condannato a quattro anni di carcere, ma venne scarcerato nel luglio del 1928. Continuamente sorvegliato dalla polizia, si rifugiò in Vaticano, ove lavorò per 14 anni da bibliotecario.

Dopo la seconda guerra mondiale entrò a far parte, in rappresentanza della Democrazia Cristiana (DC), del Comitato di Liberazione Nazionale.

Tra il 10 dicembre del 1945 e il 16 luglio del 1953, fu ininterrottamente Presidente del Consiglio dei Ministri, in otto governi consecutivi.

La sua formazione cattolica, le esperienze maturate durante le due guerre e sotto il fascismo e l'essere membro di una minoranza resero Alcide De Gasperi particolarmente cosciente del fatto che l'unità europea

fosse necessaria per curare le ferite di due Guerre Mondiali ed evitare che le atrocità del passato si ripetessero.

In politica estera fu un instancabile mediatore nel processo di riconciliazione tra Germania e Francia, si impegnò nella costituzione del Consiglio d'Europa e portò l'Italia ad aderire al Piano Marshall ed alla NATO. Nel 1952 fu insignito del premio Carlo Magno. Non visse abbastanza per vedere la nascita della Comunità Economica Europea, ma il suo ruolo ricevette ampio riconoscimento nel 1957 in occasione della firma dei Trattati di Roma.

È in corso a Trento la fase diocesana del processo di canonizzazione, che è stata aperta nel 1993, per cui la Chiesa cattolica ha assegnato ad Alcide De Gasperi il titolo di Servo di Dio.



“Il futuro non verrà costruito con la forza, nemmeno con il desiderio di conquista ma attraverso la paziente applicazione del metodo democratico, lo spirito di consenso costruttivo e il rispetto della libertà” .

Alcide De Gasperi – discorso in occasione del conferimento del Premio Carlo Magno, Aquisgrana 1952.



13.1.6 ALTIERO SPINELLI

Altiero Spinelli nato a Roma il 31 agosto 1907 e morto a Roma il 23 maggio 1986, è stato un politico e scrittore italiano, padre fondatori dell'Europa.

Oppositore del fascismo Spinelli scontò circa dieci anni di carcere in tre città diverse, Lucca (1928-31), Viterbo (1931-32) e Civitavecchia (1932-37) e fu confinato in due località diverse, Ponza (1937-39) e Ventotene (1939-43).

Durante gli anni del confino prese pure le distanze da Stalin e dal comunismo sovietico e per questo nel 1937 fu espulso dal partito comunista italiano.

Nell'estate del 1941, durante il confino sull'isola di Ventotene, Spinelli, con la collaborazione di Ernesto Rossi e di Eugenio Colorni, scrisse il Manifesto per un'Europa Libera e Unita, meglio conosciuto come Manifesto di Ventotene che è il documento base del federalismo europeo.

Nell'agosto del 1943 fondò a Milano il Movimento dei federalisti europei e nel 1946 fu tra i cofondatori dell'Unione dei Federalisti Europei (UEF) che è un'organizzazione non governativa formata da 20 associazioni nazionali (14 nel 1946) che mira alla creazione di una federazione europea.

Fu ininterrottamente membro della Commissione Europea dal 1970 al 1976, nominato sotto la presidenza dell'italiano Franco Maria Malfatti, venne riconfermato durante la presidenza di Sicco Mansholt e di François-Xavier Ortoli. Fu eletto al Parlamento italiano nel 1976 e quindi al Parlamento europeo nelle prime elezioni a suffragio universale del 1979.

Fu promotore di un progetto di trattato istitutivo di una Unione Europea con marcate caratteristiche federali che venne adottato dal Parlamento europeo nel 1984 e che ispirò la redazione dell'atto unico europeo. Fu insignito del premio Robert Schuman nel 1973. Innumerevoli furono le sue iniziative europeiste sia in campo politico che culturale.

Nel 1993, una delle due ali dell'edificio che ospita il parlamento europeo a Bruxelles fu dedicata a Spinelli in omaggio alla sua vita spesa per la comunità europea.



“I COMPITI DEL DOPO GUERRA - LA RIFORMA DELLA SOCIETÀ”

“Un’Europa libera e unita è premessa necessaria del potenziamento della civiltà moderna, di cui l’era totalitaria rappresenta un arresto. La fine di questa era sarà riprendere immediatamente in pieno il processo storico contro la disuguaglianza ed i privilegi sociali. Tutte le vecchie istituzioni conservatrici che ne impedivano l’attuazione saranno crollanti o crollate, e questa loro crisi dovrà essere sfruttata con coraggio e decisione.”
Altiero Spinelli – Manifesto di Ventotene per un’Europa libera e unita – Ventotene Agosto 1941



Paul Henri Spaak nato a Schaerbeek il 25 gennaio 1899 e morto a Braine-l'Alleud il 31 luglio 1972 è stato un politico belga. Europeista convinto come Alcide De Gasperi, Konrad Adenauer, Robert Schuman, è stato con Jean Monnet uno dei principali artefici del Mercato Europeo Comune e tra i padri fondatori dell'Unione europea. Fu anche uno dei creatori del Benelux, ma soprattutto ebbe una influenza decisiva nella Conferenza di Messina, nel giugno 1955, che produsse il Mercato Comune Europeo e l'Euratom. Fu pure segretario generale della NATO dal 1956 al 1961.

13.1.8 WALTER HALLSTEIN



Walter Hallstein nato a Magonza il 17 novembre 1901 e morto a Stoccarda il 29 marzo 1982 è stato un politico tedesco.

Walter Hallstein è stato il primo Presidente della Commissione europea dal 1958 al 1967, europeista convinto e fautore dell'integrazione europea. In qualità di Presidente della Commissione europea, si è impegnato a favore di una rapida realizzazione del mercato comune. Il suo forte entusiasmo e le sue capacità persuasive promossero la causa dell'integrazione anche oltre il periodo della sua presidenza. Durante il suo mandato l'integrazione fece significativi passi in avanti.

13.1.9 SICCO LEENDERT MANSHOLT



Sicco Leendert Mansholt nato a Ulrum il 13 settembre 1908 e morto a Wapserveen il 29 giugno 1995 è stato un politico olandese. È stato più volte ministro, commissario europeo e Presidente della Commissione Europea. È considerato il padre della politica agricola comune europea.

Sicco Mansholt fu agricoltore, membro della resistenza olandese durante la Seconda Guerra Mondiale, politico nazionale e primo Commissario europeo per l'Agricoltura. Le idee di Mansholt posero le basi per la Politica agricola comune dell'Unione europea, una tra le più importanti politiche dai giorni della sua istituzione.

13.1.10 JOHAN WILLEM BEYEN



Johan Willem Beyen nato a Utrecht il 2 maggio 1897 e morto a L'Aia il 29 aprile 1976 è stato un politico olandese, Ministro degli affari esteri dei Paesi Bassi dal 1952 al 1956, in coabitazione con Joseph Luns.

Nei Paesi Bassi, come ministro degli Affari Esteri, Beyen diede un importante contributo al processo di unificazione europeo. Fu in grado di convincere gli scettici in patria e nel resto d'Europa ad accettare l'integrazione europea. Il suo "Piano Beyen" consisteva in una proposta di unione doganale e di cooperazione economica di largo respiro all'interno di un mercato comune europeo. L'essenza di questo fu di fatto decisa nei Trattati di Roma del 1957 e costituisce da allora il nucleo dell'Unione europea.

13.1.11 WINSTON CHURCHILL

Sir Winston Leonard Spencer Churchill, nato a Woodstock il 30 novembre 1874 e morto a Londra il 24 gennaio 1965 è stato un politico, storico e giornalista britannico. Conosciuto principalmente per aver guidato la Gran

Bretagna durante la seconda guerra mondiale, è stato primo ministro del Regno Unito dal 1940 al 1945 e successivamente dal 1951 al 1955. Noto statista, oratore e stratega, Churchill fu inoltre un ufficiale dell'esercito britannico. Autore prolifico, vinse il Premio Nobel per la Letteratura nel 1953 per i suoi scritti storici.

Figura che ispirò i popoli d'Europa ad unirsi per la lotta alleata contro nazismo e fascismo, Winston Churchill divenne una forza propulsiva dell'integrazione europea e un attivo combattente per la sua causa.

Nel 1946 Churchill tenne un famoso discorso all'Università di Zurigo, durante il quale perorò la causa degli "Stati Uniti di Europa", esortando gli Europei a voltare le spalle agli orrori del passato e a guardare al futuro. Dichiarò che l'Europa non poteva permettersi di continuare a covare astio e spirito di vendetta per le ferite passate e che il primo passo per ricreare la "famiglia dei popoli europei" nella giustizia, compassione e libertà sarebbe stato quello di "creare una sorta di Stati Uniti d'Europa. Con il suo appello a formare gli Stati Uniti d'Europa, Churchill fu uno dei primi a intravedere nell'integrazione europea un antidoto al verificarsi di atrocità analoghe a quelle delle due guerre mondiali, promuovendo l'istituzione di un Consiglio d'Europa come un primo passo in tal senso. Nel 1948, si riunirono all'Aja 800 delegati provenienti da tutti gli Stati europei, con Churchill in veste di presidente onorario, per un grande Congresso dell'Europa. L'evento portò alla creazione del Consiglio d'Europa il 5 maggio 1949, alla cui prima riunione partecipò lo stesso Churchill. Nel 1959 venne istituita anche la Corte europea dei diritti dell'uomo - dieci anni dopo che Churchill ne avanzò per la prima volta l'idea.



“Esiste un rimedio che... in pochi anni renderebbe tutta l'Europa... libera e ... felice. Esso consiste nella ricostruzione della famiglia dei popoli europei, o in quanto più di essa riusciamo a ricostruire, e nel dotarla di una struttura che le permetta di vivere in pace, in sicurezza ed in libertà. Dobbiamo costruire una sorta di Stati Uniti d'Europa.”

Winston Churchill: dal “discorso alla gioventù accademica” tenuto all'Università di Zurigo nel 1946.

13.1.12 JACQUES LUCIEN JEAN DELORS

Jacques Lucien Jean Delors, nato a Parigi il 20 luglio 1925, è un politico ed economista francese. Noto europeista, è stato ministro e presidente della Commissione europea.

Presiedette la Commissione europea dal gennaio 1985 al gennaio 1995, svolgendo tre mandati consecutivi. È stato il primo e finora unico presidente della commissione a svolgere tre mandati. Delors fu un presidente molto carismatico ed energico, capace di rafforzare considerevolmente il ruolo e l'influenza della Commissione.

Durante il suo mandato venne istituito il mercato unico, venne riformata la politica agricola comune e furono firmati l'Atto unico europeo, gli accordi di Schengen e soprattutto il Trattato di Maastricht, che istituì l'Unione europea. L'attività delle commissioni Delors ebbe dunque una grande importanza e lasciò un'influenza molto rilevante.



13.1.13 SIMONE VEIL



Simone Veil nata a Nizza il 13 luglio 1927 è una politica francese, di religione ebraica. durante l'Occupazione nazista della Francia, nel marzo 1944, fu deportata insieme alla famiglia nel Campo di concentramento di Auschwitz, ove sopravvissero solo lei e la sorella, liberate il 27 gennaio 1945.

Fu la prima donna ad essere eletta Presidente del Parlamento Europeo, carica che mantenne dal luglio del 1979 al gennaio 1982.

13.1.14 HANS-DIETRICH GENSCHER



Hans-Dietrich Genscher , nato a Halle, 21 marzo 1927, è un politico tedesco. Genscher fu Ministro degli interni della Germania Ovest dal 1969 al 1974 e Ministro degli esteri dal 1974 al 1992.

Fu autore con il suo omologo ministro degli esteri italiano del “piano ColomboGenscher” (6 novembre del 1981) che costituì la premessa politica della dichiarazione solenne sull’Unione Europea di Stoccarda del giugno 1983, dell’Atto Unico Europeo del 19-28 febbraio 1986 e del Trattato di Maastricht del 7 febbraio 1992.

13.1.15 ROMANO PRODI

Romano Prodi, nato a Scandiano, 9 agosto 1939, è un economista, accademico e politico italiano, che ha ricoperto la carica di Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana per due volte, dal 1996 al 1998 e dal 2006 al 2008. Docente universitario di Economia e politica industriale all'Università di Bologna, è stato nel 1978 Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nel Governo Andreotti IV; residente dell'IRI dal 1982 al 1989 e dal 1993 al 1994.

È stato presidente della Commissione europea dal 1999 al 2004.

Durante la sua presidenza è entrato in vigore dell'Euro come valuta corrente in undici paesi dell'Unione, si è avuto il più vasto l'allargamento dell'Unione con l'ingresso, il 1 maggio 2004, di ben 10 paesi: Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Ungheria ed è stata firmata a Roma, il 29 ottobre 2004, la della Costituzione europea (poi bocciata dai referendum francese ed olandese).



13.1.16 JEAN-CLAUDE JUNCKER



Jean-Claude Juncker, nato a Redange-sur-Attert, il 9 dicembre 1954, è un politico e avvocato lussemburghese, Presidente della Commissione europea dal 1º novembre 2014.

È stato primo ministro del Lussemburgo dal 20 gennaio 1995 al 10 luglio 2013 e presidente dell'Eurogruppo dal 2005 al gennaio 2013.

Governatore della Banca Mondiale dal 1989 al 1995, Jean-Claude Juncker assunse dal 1995 la responsabilità di governatore del Fondo monetario internazionale (FMI) e di governatore della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS).

Il 28 giugno 2014 è stato designato da 26 capi di Stato e di Governo dei 28 Paesi membri dell'Unione europea come nuovo presidente della Commissione. È la prima volta che il presidente della Commissione viene scelto a maggioranza qualificata e non all'unanimità a causa del dissenso sollevato dal Conservatore britannico primo ministro David Cameron e dal primo ministro dell'Ungheria, l'euroscettico di destra Viktor Orbán. Il 15 luglio è stato eletto dal Parlamento europeo, con 422 voti favorevoli, 250 contrari e 47 astenuti. Il suo incarico è iniziato il 1º novembre 2014, dopo che la sua commissione è stata approvata dal Parlamento e dal Consiglio.

13.1.17 EMILIO COLOMBO

Emilio Colombo, nato a Potenza l' 11 aprile 1920, morto a Roma il 24 giugno 2013, eletto alla Costituente alla età di 26 anni nelle file della Democrazia Cristiana, deputato dalla I alla X legislatura (1948 -1992), sindaco di Potenza dal giugno 1952 al dicembre 1954, è stato Presidente del Consiglio dei ministri dal 6 agosto 1970 al 17 febbraio 1972, 25 volte ministro, senatore a vita dal 14 Gennaio 2003. Presidente del Parlamento Europeo dal 1977 al 1979, nelle prime elezioni a suffragio universale diretto del Parlamento Europeo del 7-10 giugno 1979 venne eletto nella Circostrizione dell'Italia Meridionale con oltre 850.000 voti di preferenza, risultando l'uomo politico più votato d'Europa.

Indiscussa fu la sua vocazione europeista:

Nel gennaio del 1966 presiedette la riunione del Consiglio dei Ministri delle Comunità Europee in cui venne raggiunto il "compromesso di Lussemburgo" che reintegrò la Francia nel mercato comune, dopo il periodo detto della "sedia vuota".

Fu autore con il suo omologo ministro degli esteri tedesco del "piano Colombo-Genscher" (6 novembre del 1981) che costituì la premessa politica della dichiarazione solenne sull'Unione Europea di Stoccarda del giugno 1983, dell'Atto Unico Europeo del 19-28 febbraio 1986 e del Trattato di Maastricht del 7 febbraio 1992.

Rieletto al Parlamento Europeo nel 1989, fu nominato relatore del progetto della Costituzione Europea .

È stato altresì, Presidente della Speciale Commissione costituita dal Parlamento Europeo per l'esame delle proposte dette Delors 2 per l'attuazione degli obiettivi indicati nel Trattato di Maastricht.

È stato insignito del premio Carlo Magno nel 1971 e della medaglia d'oro Monnet nel 2001.



“Se c'è un messaggio che vorrei affidare a chi è più giovane di me, a quanti sono, per fortuna, tanto giovani, benché senatori in quest'Aula, è di credere nella democrazia senza imboccare scorciatoie, di difenderla dalle tossine del populismo - parlo di quello cattivo - che diviene una inclinazione diffusa e una illusione se persuade che la democrazia non implichi fatica, sacrifici e coerenza.”

Emilio Colombo – dal discorso tenuto in Senato il 13 aprile 2010 in occasione dei festeggiamenti per il suo 90° compleanno.

APPROFONDIMENTO

Considerazioni sull'Europa

«Solo un'Europa forte nelle istituzioni democratiche e nelle sue effettive capacità di governo, punto di riferimento nell'articolazione multipolare del pianeta, può giovare a se stessa superando le sue anemie e le sue crisi interne, ma anche giocare un ruolo essenziale per la pace e nella competizione tra i grandi soggetti del nuovo ordine mondiale, fra le grandi economie del mondo. Ci vorrebbero però un nuovo spirito costruttivo e uno slancio che somiglino a quelli che ci animarono e ci condussero a vivere la dimensione dell'eupeismo militante. "Più Europa" non potrebbe che giovare al risanamento di tanti problemi italiani.»

Emilio Colombo – da «Conversazioni con Arrigo Levi», pag.205, il Mulino, 2013.

“Se c'è un messaggio che vorrei affidare a chi è più giovane di me, a quanti sono, per fortuna, tanto giovani, benché senatori in quest'Aula, è di credere nella democrazia senza imboccare scorciatoie, di difenderla dalle tossine del populismo - parlo di quello cattivo - che diviene una inclinazione diffusa e una illusione se persuade che la democrazia non implichi fatica, sacrifici e coerenza.”

Emilio Colombo – dal discorso tenuto in Senato il 13 aprile 2010 in occasione dei festeggiamenti per il suo 90° compleanno.

IN SINTESI

- La storiografia e la stampa internazionale hanno indicato con il termine di padri fondatori dell'Unione europea un gruppo di sette uomini politici che hanno giocato un ruolo importante nell'avvio del processo di costruzione europea: il tedesco **Konrad Adenauer**, i francesi **Robert Schuman** e **Jean Monnet**, il belga **Paul-Henri Spaak** e gli italiani **Alcide De Gasperi** e **Altiero Spinelli**.

- Konrad Herman Josef Adenauer nato a Colonia il 5 gennaio 1876 e morto a Bad Honnef il 19 aprile 1967, fu un politico e statista tedesco e uno dei padri fondatori della Comunità europea la cui carriera politica si è dipanata per circa 60 anni.

- La sua vicenda politica culminò nel 1963 con la sottoscrizione, insieme al Presidente francese Charles de Gaulle, del trattato di amicizia tra Germania e Francia che divenne una delle pietre miliari sulla via dell'integrazione europea.

- Jean-Baptiste Nicolas Robert Schuman nato a Clausen in Lussemburgo il 29 giugno 1886 e morto il 4 settembre 1963 nella sua casa di Scy-Chazelles in Lorena, uomo politico francese, è ritenuto uno dei padri fondatori dell'Unione europea.

- Il 19 marzo 1958 divenne il primo Presidente dell'Assemblea parlamentare europea, precursore dell'attuale Parlamento europeo, quando lasciò la sua carica, il Parlamento gli conferì il titolo di "padre dell'Europa".

- Jean Omer Marie Gabriel Monnet nato a Cognac il 9 novembre 1888 e morto a Bazoches-sur-Guyonne il 16 marzo 1979, è stato un politico francese, tra i padri fondatori dell'Europa

- In qualità di consigliere principale del governo francese fu il più importante ispiratore

della famosa "Dichiarazione Schuman" del 9 maggio 1950, che portò alla creazione della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio e che determinò la nascita dell'Unione europea.

- Alcide Amedeo Francesco De Gasperi, detto Degasperì, nato il 3 aprile 1881 a Pieve Tesino, nell'allora Tirolo Italiano o Welschtirol, morto a Borgo Valsugana, 19 agosto 1954), è Tra il 10 dicembre del 1945 e il 16 luglio del 1953, fu ininterrottamente Presidente del Consiglio dei Ministri, in otto governi consecutivi. In politica estera fu un instancabile mediatore nel processo di riconciliazione tra Germania e Francia, si impegnò nella costituzione del Consiglio d'Europa e portò l'Italia ad aderire al Piano Marshall ed alla NATO. Nel 1952 fu insignito del premio Carlo Magno.

- Altiero Spinelli nato a Roma il 31 agosto 1907 e morto a Roma il 23 maggio 1986, è stato un politico e scrittore italiano, padre fondatori dell'Europa. Oppositore del fascismo Spinelli scontò circa dieci anni di carcere in tre città diverse, Lucca (1928-31), Viterbo (1931-32) e Civitavecchia (1932-37) e fu confinato in due località diverse, Ponza (1937-39) e Ventotene (1939-43). Durante gli anni del confino prese pure le distanze da Stalin e dal comunismo sovietico e per questo nel 1937 fu espulso dal partito comunista italiano.

- Paul Henri Spaak nato a Schaerbeek il 25 gennaio 1899 e morto a Braine-l'Alleud il 31 luglio 1972 è stato un politico belga. Europeista convinto come Alcide De Gasperi, Konrad Adenauer, Robert Schuman, è stato con Jean Monnet uno dei principali artefici del Mercato Europeo Comune e tra i padri fondatori dell'Unione europea.

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

[*Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 1947, n. 298]

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la deliberazione dell'Assemblea Costituente, che nella seduta del 22 dicembre 1947 ha approvato la Costituzione della Repubblica Italiana;

Vista la XVIII disposizione finale della Costituzione;

PROMULGA

La Costituzione della Repubblica Italiana nel seguente testo:

PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1.

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

ART. 2.

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

ART. 3.

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

ART. 4.

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

ART. 5.

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

ART. 6.

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

ART. 7.

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

ART. 8.

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

ART. 9.

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

ART. 10.

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto

internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici. **1**

ART. 11.

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

ART. 12.

La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

P A R T E I

DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

TITOLO I

RAPPORTI CIVILI

ART. 13.

La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto

motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

ART. 14.

Il domicilio è inviolabile.

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

ART. 15.

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

ART. 16.

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

ART. 17.

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.

Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

ART. 18.

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

ART. 19.

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

ART. 20.

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

ART. 21.

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizza, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescrive per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento

dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria.

Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

ART. 22.

Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

ART. 23.

Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

ART. 24.

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

ART. 25.

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

ART. 26.

L'extradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.

Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici. **2**

ART. 27.

La responsabilità penale è personale.

L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Non è ammessa la pena di morte.

ART. 28.

I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

TITOLO II

RAPPORTI ETICO-SOCIALI

ART. 29.

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

ART. 30.

È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

ART. 31.

La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti

relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.

Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

ART. 32.

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

ART. 33.

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

ART. 34.

La scuola è aperta a tutti.

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre

provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

TITOLO III

RAPPORTI ECONOMICI

ART. 35.

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

ART. 36.

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

ART. 37.

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

ART. 38.

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia,

disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L'assistenza privata è libera.

ART. 39.

L'organizzazione sindacale è libera.

Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme stabilite dalla legge.

È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

ART. 40.

Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.

ART. 41.

L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

ART. 42.

La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.

La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

ART. 43.

A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

ART. 44.

Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.

La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

ART. 45.

La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.

La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.

ART. 46.

Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori

a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

ART. 47.

La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.

Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del paese.

TITOLO IV

RAPPORTI POLITICI

ART. 48.

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge. **4**

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

ART. 49.

Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

ART. 50.

Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

ART. 51.

Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti

stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini. **5** La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

ART. 52.

La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.

Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.

L'ordinamento delle forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.

ART. 53.

Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

ART. 54.

Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.

I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

P A R T E II

ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

TITOLO I

IL PARLAMENTO

SEZIONE I.

Le Camere.

ART. 55.

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

ART. 56. 6

La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

ART. 57. 7

Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

ART. 58.

I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.

ART. 59.

È senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

ART. 60.

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni. **8**

La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

ART. 61.

Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni. Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.

ART. 62.

Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.

Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.

ART. 63.

Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.

Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

ART. 64.

Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione

prescriva una maggioranza speciale.

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

ART. 65.

La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.

Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.

ART. 66.

Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

ART. 67.

Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

ART. 68. 9

I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

ART. 69.

I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.

SEZIONE II.

La formazione delle leggi.

ART. 70.

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

ART. 71.

L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

ART. 72.

Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati

internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

ART. 73.

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.

Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

ART. 74.

Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.

Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

ART. 75.

È indetto *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il *referendum* per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del *referendum*.

ART. 76.

L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per

tempo limitato e per oggetti definiti.

ART. 77.

Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

ART. 78.

Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.

ART. 79. 10

L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.

La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.

In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

ART. 80.

Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

ART. 81. 11

Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi

avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.

Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.

Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.

Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale.

ART. 82.

Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

TITOLO II

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

ART. 83.

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.

All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la

rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

ART. 84.

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e politici.

L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.

L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

ART. 85.

Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

ART. 86.

Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.

ART. 87.

Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere. Indica le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

ART. 88.

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

12

ART. 89.

Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.

Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.

ART. 90.

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti

nel l'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri. **13**

ART. 91.

Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.

TITOLO III

IL GOVERNO

SEZIONE I.

Il Consiglio dei ministri.

ART. 92.

Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.

ART. 93.

Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

ART. 94.

Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.

Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

ART. 95.

Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale

del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.

I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.

ART. 96. 14

Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei Deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.

SEZIONE II.

La Pubblica Amministrazione.

ART. 97.

Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

15 I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

ART. 98.

I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione. Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità. Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'isciversi ai partiti politici per i magistrati, i

militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.

SEZIONE III.

Gli organi ausiliari.

ART. 99.

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.

È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.

Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principî ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

ART. 100.

Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.

La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.

Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.

La legge assicura l'indipendenza dei due istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.

TITOLO IV

LA MAGISTRATURA

SEZIONE I.

Ordinamento giurisdizionale.

ART. 101.

La giustizia è amministrata in nome del popolo.

I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

ART. 102.

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.

La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

ART. 103.

Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.

La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.

I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle forze armate.

ART. 104.

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.

Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.

Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

ART. 105.

Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.

ART. 106.

Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.

La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.

Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

ART. 107.

I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.

I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni. Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

ART. 108.

Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.

La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.

ART. 109.

L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.

ART. 110.

Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

SEZIONE II.

Norme sulla giurisdizione.

ART. 111. 16

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre

volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore. La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

ART. 112.

Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.

ART. 113.

Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.

Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.

La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

TITOLO V 17

LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI

ART. 114. 18

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono

enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

ART. 115.

Abrogato 19

ART. 116. 20

Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.

ART. 117. 21

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; **22** perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni

scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; **23** coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni

in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinate da leggi dello Stato.

ART. 118. 24

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonomia iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

ART. 119. 25

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno

autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome.

Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È

esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

ART. 120. 26

La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.

ART. 121. 27

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.

La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.

ART. 122. 28

Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.

ART. 123. 29

Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del *referendum* su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata

a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità

costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

Lo statuto è sottoposto a *referendum* popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a *referendum* non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.

ART. 124.

Abrogato 30

ART. 125. 31

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

ART. 126. 32

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta

che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di

legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni

di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione

di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti

con legge della Repubblica.

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente

della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto

dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della

Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano

le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.

ART. 127. 33

Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza

della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.

ART. 128.

Abrogato 34

ART. 129.

Abrogato 35

ART. 130.

Abrogato 36

ART. 131. 37

Sono costituite le seguenti Regioni:

Piemonte;

Valle d'Aosta;

Lombardia;

Trentino-Alto Adige;

Veneto;

Friuli-Venezia Giulia;

Liguria;

Emilia-Romagna;

Toscana;

Umbria;

Marche;

Lazio;

Abruzzi;

Molise;

Campania;

Puglia;

Basilicata;

Calabria;

Sicilia;

Sardegna.

ART. 132. 38

Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con *referendum* dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante *referendum* e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.

ART. 133.

Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con legge della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione.

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

TITOLO VI

GARANZIE COSTITUZIONALI

SEZIONE I. 39

La Corte Costituzionale.

ART. 134.

La Corte costituzionale giudica:

sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni; sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione. **40**

ART. 135. 41

La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d'esercizio.

I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.

L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica, intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove

anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

ART. 136.

Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.

ART. 137.

Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte.

Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.

Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.

SEZIONE II.

Revisione della Costituzione - Leggi costituzionali.

ART. 138.

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a *referendum* popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a *referendum* non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a *referendum* se la legge è stata approvata nella

seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

ART. 139.

La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

I. Con l'entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.

II. Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli regionali, partecipano alla elezione soltanto i componenti delle due Camere.

III. Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati dell'Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere senatori e che: sono stati presidenti del Consiglio dei Ministri o di Assemblee legislative; hanno fatto parte del disciolto Senato; hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella all'Assemblea Costituente; sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926; hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a condanna del tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato.

Sono nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i membri del disciolto Senato che hanno fatto parte della Consulta Nazionale.

Al diritto di essere nominati senatori si può rinunciare prima della firma del decreto di nomina. L'accettazione della candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.

IV. Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato come Regione a sé stante, con il numero dei senatori che gli

competere in base alla sua popolazione.

V. La disposizione dell'articolo 80 della Costituzione, per quanto concerne i trattati internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.

VI. Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari.

Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del Tribunale supremo militare in relazione all'articolo 111.

VII. 42 Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente. Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell'articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione.

VIII. Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione.

Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali, restano alle Province ed ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni delegano loro l'esercizio. Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia

reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le Regioni devono, tranne che in casi di necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali.

IX. La Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni.

X. Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'articolo 116, si applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità con l'articolo 6.

XI. Fino a cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dell'elenco di cui all'articolo 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell'articolo 132, fermo rimanendo tuttavia l'obbligo di sentire le popolazioni interessate.

43

XII. È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.

In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dall'entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.

XIII. 44 I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avvocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.

XIV.

I titoli nobiliari non sono riconosciuti. I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome.

L'Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge.

La legge regola la soppressione della Consulta araldica.

XV.

Con l'entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull'ordinamento provvisorio dello Stato.

XVI. Entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate.

XVII. L'Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa.

Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l'Assemblea Costituente può essere convocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.

In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviato al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti.

I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

L'Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente articolo, è convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo o di almeno duecento deputati.

XVIII. La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte

dell'Assemblea Costituente, ed entra in vigore il 1° gennaio 1948. Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l'anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione.

La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella

raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.

La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1947

ENRICO DE NICOLA
Controfirmano:

Il Presidente dell'Assemblea Costituente

UMBERTO TERRACINI

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

ALCIDE DE GASPERI

Visto, il Guardasigilli

GIUSEPPE GRASSI

NOTE

Il testo include le integrazioni e le modifiche intervenute successivamente al primo gennaio 1948, in conformità dei testi pubblicati in *Gazzetta Ufficiale*.

1. (all'art. 10, quarto comma)

A norma dell'articolo unico della legge cost. 21 giugno 1967, n. 1, «l'ultimo comma dell'art. 10 della Costituzione non si applica ai delitti di genocidio».

2. (all'art. 26, secondo comma)

A norma dell'articolo unico della legge cost. 21 giugno 1967, n. 1, «l'ultimo comma dell'art. 26 della Costituzione non si applica ai delitti di genocidio».

3. (all'art. 27, quarto comma)

Comma così modificato dall'art. 1 della legge cost. 2 ottobre 2007, n. 1. Il testo originale del comma quarto recitava: «Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra».

4. (all'art. 48, terzo comma)

Comma inserito dall'art. 1 della legge cost. 17 gennaio 2000, n. 1.

5. (all'art. 51, primo comma, secondo periodo)

Il periodo è stato aggiunto dall'art. 1 della legge cost. 30 maggio 2003, n. 1.

6. (all'art. 56)

Articolo così risultante dapprima per la sostituzione del testo originario operata dall'art. 1 della legge cost. 9 febbraio 1963, n. 2 e, successivamente, per le modifiche apportate ai commi secondo e quarto, dall'art. 1 della legge cost. 23 gennaio 2001, n. 1. Si vedano, inoltre, le disposizioni transitorie nell'art. 3 di questa ultima legge. Queste le formulazioni susseguites:

ART. 56, nel testo originario:

«La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto, in ragione di un deputato per ottantamila abitanti o per frazione superiore a quarantamila.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età». —

ART. 56, con le modifiche apportate dalla legge cost. 9 febbraio 1963, n. 2:

«La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di seicentotrenta.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentotrenta e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

7. (all'art. 57)

Articolo così risultante dapprima con la sostituzione del testo originario operata dall'art. 2 della legge cost. 9 febbraio 1963, n. 2; quindi, dalla modifica al comma terzo introdotta con la legge cost. 27 dicembre 1963, n. 3; successivamente, per le modifiche apportate ai commi primo, secondo e quarto dall'art. 2 della legge cost. 23 gennaio 2001, n. 1. Queste le formulazioni susseguites:

ART. 57, nel testo originario:

«Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.

A ciascuna Regione è attribuito un senatore per duecentomila abitanti o per frazione superiore a centomila.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei. La Valle d'Aosta ha un solo senatore».

—

ART. 57, con le modifiche apportate dalla legge cost. n. 2 del 1963: «Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.

Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette. La Valle d'Aosta ha un solo senatore.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

—

ART. 57, comma terzo, come modificato dalla legge n. 3 del 1963: «Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette;

il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno».

8. (all'art. 60, primo comma)

Comma così sostituito dall'art. 3 della legge 9 febbraio 1963, n. 2. Il testo originario del comma disponeva:

«La Camera dei deputati è eletta per cinque anni, il Senato della Repubblica per sei».

9. (all'art. 68)

Articolo così sostituito dalla legge cost. 29 ottobre 1993, n. 3. Il testo originario era il seguente:

ART. 68

«I membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a procedimento penale;

né può essere arrestato, o altrimenti privato della libertà personale, o sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, salvo che sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura.

Eguale autorizzazione è richiesta per trarre in arresto o mantenere in detenzione un membro del Parlamento in esecuzione di una sentenza anche irrevocabile».

10. (all'art. 79)

Articolo così sostituito dalla legge cost. 6 marzo 1992, n. 1.

Il testo originario era il seguente:

ART. 79

«L'amnistia e l'indulto sono concessi dal Presidente della Repubblica su legge di delegazione delle Camere.

Non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla proposta di delegazione».

11. (all'art. 81)

Articolo così sostituito dall'art. 1 della legge cost. 20 aprile 2012 n.1, recante «Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale», che ha introdotto modifiche agli artt. 96, 117 e 119 - stabilendo con l'art. 6 l'applicazione delle disposizioni della legge «a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014».

Si vedano, inoltre, le disposizioni disciplinari all'art. 5 della stessa legge.

Il testo originario era il seguente:

ART. 81

«Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte».

12. (all'art. 88, secondo comma)
Comma così sostituito dalla legge cost. 4 novembre 1991, n. 1. Nella formulazione originaria il comma disponeva:
«Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato».

13. (all'art. 90)
La normativa relativa all'Art. 90 è definita dalla legge cost. 11 marzo 1953, n. 1.

14. (all'art. 96)
Articolo così sostituito dall'art. 1 della legge cost. 16 gennaio 1989, n.1.
Il testo originario era il seguente:
ART. 96
«Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri sono posti in stato d'accusa dal Parlamento in seduta comune per reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni».

15. (all'art. 97, primo comma)
Comma aggiunto dall'art. 2 della legge cost. 20 aprile 2012 n.1.

16. (all'art. 111)
I primi cinque commi sono stati aggiunti dall'art. 1 della legge cost. 23 novembre 1999, n. 2.
All'art. 2, la stessa legge cost. così dispone: «1. La legge regola l'applicazione dei principi contenuti nella presente legge costituzionale ai procedimenti penali in corso alla data della sua entrata in vigore».

17. (al Titolo V della Seconda Parte)
La legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3, recante «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione», ha apportato modifiche agli artt. 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 132.

18. (all'art. 114)
Articolo risultante dalla sostituzione del precedente testo operata dall'art. 1 della legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3.
Il testo originario era il seguente:
ART. 114
«La Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni».

19. (all'art. 115)
Abrogato dall'art. 9, comma 2, della legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3.
Il testo originario era il seguente:
ART. 115
«Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione».

20. (all'art. 116)
Articolo risultante dalla sostituzione del precedente testo operata dall'art. 2 della legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3.
Il testo originario era il seguente:
ART. 116
«Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali».

21. (all'art. 117)
Articolo risultante dalla sostituzione del precedente testo operata dall'art. 3 della legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3, e dalle modifiche successivamente operate dalla legge cost. 20 aprile 2012 n.1 (vedi note 21 e 22).
Il testo originario era il seguente:
ART. 117
«La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato,

sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni: Ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;
Circoscrizioni comunali;
Polizia locale urbana e rurale;
Fiere e mercati;
Beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;
Istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;
Musei e biblioteche di enti locali;
Urbanistica;
Turismo ed industria alberghiera;
Tramvie e linee automobilistiche d'interesse regionale;
Viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
Navigazione e porti lacuali;
Acque minerali e termali;
Cave e torbiere;
Caccia;
Pesca nelle acque interne;
Agricoltura e foreste;
Artigianato.
Altre materie indicate da leggi costituzionali.
Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione».

22. (all'art. 117, secondo comma, lett. e)
Le parole «armonizzazione dei bilanci pubblici;» sono state introdotte dall'art. 3 della legge cost. 20 aprile 2012 n.1.

23. (all'art. 117, terzo comma)
Le parole «armonizzazione dei bilanci pubblici;» che qui seguivano sono state soppresse con l'art. 3 della legge cost. 20 aprile 2012 n.1.

24. (all'art. 118)
Articolo risultante dalla sostituzione del precedente testo operata dall'art. 4 della legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3.
Il testo originario era il seguente:
ART. 118
«Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali.
Lo Stato può con legge delegare alla Regione l'esercizio di altre funzioni amministrative.
La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici».

25. (all'art. 119)
Articolo così risultante dapprima per la sostituzione del testo originario operata dall'art. 5 della legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3, e, successivamente, per le modifiche al primo comma e all'ultimo periodo dell'ultimo comma di tale testo disposte dall'art. 4 della legge cost. 20 aprile 2012 n.1.
ART. 119 nel testo originario:
«Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle Province e dei Comuni.
Alle Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali, in relazione ai bisogni delle Regioni per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali.
Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzo giorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi speciali. La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalità stabilite con legge della Repubblica».

—
ART. 119, commi primo e ultimo come disposti dalla legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3:
Primo comma: «I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa».
Ultimo comma, ultimi due periodi: «Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti».

26. (all'art. 120)
Articolo risultante dalla sostituzione del precedente testo operata

dall'art. 6 della legge cost. n. 18 ottobre 2001, n. 3.

Il testo originario era il seguente:

ART. 120

«La Regione non può istituire dazi d'importazione o esportazione o transito fra le Regioni.

Non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni.

Non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro».

27. (all'art. 121)

Articolo così modificato, nel secondo e nel quarto comma, dalla legge cost.

22 novembre 1999, n. 1.

Nella formulazione originaria i due commi così disponevano:

Secondo comma: «Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere».

Quarto comma: «Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; promulga le leggi ed i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo centrale».

28. (all'art. 122)

Articolo risultante dalla sostituzione operata dall'art. 2 della legge cost. 22 novembre 1999, n. 1.

Il testo originario era il seguente:

ART. 122.

«Il sistema d'elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali sono stabiliti con legge della Repubblica.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio regionale e ad una delle Camere del Parlamento o ad un altro Consiglio regionale.

Il Consiglio elegge nel suo seno un presidente e un ufficio di presidenza per i propri lavori.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente ed i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio regionale tra i suoi componenti».

29. (all'art. 123)

Articolo risultante dalla sostituzione del testo originario operata dall'art. 3 della

legge cost. 22 novembre 1999, n. 1, e dalla successiva aggiunta dell'ultimo comma disposta con l'art. 7 della legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

Il testo originario era il seguente:

ART. 123

«Ogni Regione ha uno statuto il quale, in armonia con la Costituzione e con le leggi della Repubblica, stabilisce le norme relative all'organizzazione interna della Regione. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ed è approvato con legge della Repubblica».

30. (all'art. 124)

Abrogato dall'art. 9, comma 2, della legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

Il testo originario era il seguente:

ART. 124

«Un Commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione, soprintende alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalla Regione».

31. (all'art. 125)

Il primo comma dell'art. 125 è stato abrogato dall'art. 9, comma 2, della legge

cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

Il comma abrogato era il seguente:

«Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è

esercitato, in forma decentrata, da un organo dello Stato nei modi e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica. La legge può in determinati casi ammettere il controllo di merito, al solo effetto di promuovere, con richiesta motivata, il riesame della deliberazione da parte del Consiglio regionale».

32. (all'art. 126)

Articolo risultante dalla sostituzione del testo originario operata dall'art. 4 della

legge cost. 22 novembre 1999, n. 1.

Il testo originario era il seguente:

ART. 126

«Il Consiglio regionale può essere sciolto, quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge, o non corrisponda all'invito del Governo di sostituire la Giunta o il Presidente, che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.

Può essere sciolto quando, per dimissioni o per impossibilità di formare una maggioranza, non sia in grado di funzionare.

Può essere altresì sciolto per ragioni di sicurezza nazionale.

Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

Col decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale, che indice le elezioni entro tre mesi e provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta e agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio».

33. (all'art. 127)

Articolo risultante dalla sostituzione operata dall'art. 8 della legge cost. 18

ottobre 2001, n. 3.

Il testo originario era il seguente:

ART. 127

«Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata al Commissario che, salvo il caso di opposizione da parte del Governo, deve vistarla nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.

La legge è promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione.

Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini indicati.

Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata dal Consiglio regionale ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, la rinvia al Consiglio regionale nel termine fissato per l'apposizione del visto.

Ove il Consiglio regionale la approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Governo della Repubblica può, nei quindici giorni dalla comunicazione, promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio, la Corte decide di chi sia la competenza».

34. (all'art. 128)

Abrogato dall'art. 9, comma 2, della legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

Il testo originario era il seguente:

ART. 128

«Le Provincie e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni».

35. (all'art. 129)

Abrogato dall'art. 9, comma 2, della legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

Il testo originario era il seguente:

ART. 129

«Le Provincie e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale.

Le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in circondari con funzioni esclusivamente amministrative per un ulteriore decentramento».

36. (all'art. 130)

Abrogato dall'art. 9, comma 2, della legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

Il testo originario era il seguente:

ART. 130

«Un organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da legge della Repubblica, esercita, anche in forma decentrata, il controllo di legittimità sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali.

In casi determinati dalla legge può essere esercitato il controllo di merito nella forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione».

37. (all'art. 131)

Articolo così modificato dall'art. 1 della legge cost. 27 dicembre 1963, n. 3, che ha istituito la Regione Molise.

Nella formulazione originaria, l'Art. 131 individuava un'unica regione sotto la dizione «Abruzzi e Molise».

38. (all'art. 132)

Il secondo comma è stato così modificato dall'art. 9, comma 1, della legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

Nella formulazione originaria il comma così disponeva:

«Si può, con referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra».

39. (alla Sezione I del Titolo VI)

La normativa relativa alla Sezione I del Titolo VI, dapprima definita con la legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1, è stata successivamente modificata e integrata con le leggi cost. 11 marzo 1953, n. 1, 22 novembre 1967, n. 2, e 16 gennaio 1989, n. 1.

40. (all'art. 134)

L'ultimo capoverso è stato così modificato dall'art. 2 della legge cost. 16 gennaio 1989, n. 1.

Il testo originario del capoverso disponeva:

«sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica ed i Ministri, a norma della Costituzione».

41. (all'art. 135)

Articolo così risultante dalla sostituzione operata dall'art. 1 della legge cost. 22

novembre 1967, n. 2, e dalla modifica dell'ultimo comma successivamente operata dalla legge cost. 16 gennaio 1989, n. 1.

Il testo originario recitava:

ART. 135

«La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d'esercizio.

La Corte elegge il presidente fra i suoi componenti.

I giudici sono nominati per dodici anni, si rinnovano parzialmente secondo le norme stabilite dalla legge e non sono immediatamente rieleggibili.

L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento o d'un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione d'avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica e contro i Ministri intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri eletti, all'inizio di ogni legislatura, dal Parlamento in seduta comune tra cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore ».

42. (alla VII delle Disposizioni transitorie e finali)

Il terzo comma di questa Disposizione è stato abrogato dall'art. 7 della legge cost. 22 novembre 1967, n. 2.

Il comma originario era il seguente:

«I giudici della Corte costituzionale nominati nella prima composizione della Corte stessa non sono soggetti alla parziale rinnovazione e durano in carica dodici anni».

43. (alla XI delle Disposizioni transitorie e finali)

Il termine «Fino a cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione», originariamente previsto in questo articolo, è stato

prorogato al 31 dicembre 1963 dalla legge cost. 18 marzo 1958, n. 1, ed entro questo stesso termine è stata istituita la Regione Molise.

44. (alla XIII delle Disposizioni transitorie e finali)

Ai termini della legge cost. 23 ottobre 2002, n. 1, «i commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione esauriscono i loro effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale».

Detti commi disponevano quanto segue:

«I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici né cariche elettive.

Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale».

INDICE DELLE LEGGI

DI REVISIONE COSTITUZIONALE

note pag.

Legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2

(Gazzetta Ufficiale 12 febbraio 1963, n. 40)

(in vigore dal 27 febbraio 1963) 6 51-52 7 52

«Modificazioni agli artt. 56, 57 e 60 della Costituzione» 8 53

Legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3

(Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 1964, n. 3)

(in vigore dal 19 gennaio 1964)

«Modificazioni agli artt. 56, 57 e 60 della Costituzione 7 51-52

e istituzione della Regione "Molise"» 37 61

Legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2

(Gazzetta Ufficiale 25 novembre 1967, n. 294)

(in vigore dal 10 dicembre 1967)

«Modificazione dell'articolo 135 della Costituzione

e disposizioni sulla Corte costituzionale»

[riguardante la VII delle "Disposizioni transitorie e finali"] 42 62

Legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1

(Gazzetta Ufficiale 17 gennaio 1989, n. 13)

(in vigore dal 18 gennaio 1989)

«Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione

e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme

in materia di procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 14 54

della Costituzione» 39, 40 61-62

Legge costituzionale 4 novembre 1991, n. 1

(Gazzetta Ufficiale 8 novembre 1991, n. 262)

(in vigore dal 23 novembre 1991)

«Modifica dell'articolo 88, secondo comma,

della Costituzione» 12 54

note pag.

Legge costituzionale 6 marzo 1992, n. 1

(Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1992, n. 57)

(in vigore dal 24 marzo 1992)

«Revisione dell'articolo 79 della Costituzione

in materia di concessione di amnistia e indulto» 10 53

Legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3

(Gazzetta Ufficiale 30 ottobre 1993, n. 256)

(in vigore dal 14 novembre 1993)

«Modifica dell'articolo 68 della Costituzione» 9 53

Legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1

(Gazzetta Ufficiale 22 dicembre 1999, n. 299)

(in vigore dal 6 gennaio 2000)

«Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni» 27, 28 58

[riguardante gli articoli 121, 122, 123, 126] 29 58-59

Legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 2

(Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1999, n. 300)

(in vigore dal 7 gennaio 2000)

«Inserimento dei principi del giusto processo

nell'articolo 111 della Costituzione» 16 54

Legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1

(Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 2000, n. 15)

(in vigore dal 4 febbraio 2000)

«Modifica dell'articolo 48 della Costituzione concernente

l'istituzione della circoscrizione Estero per l'esercizio

del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero» 4 51

Legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1
(*Gazzetta Ufficiale* 24 gennaio 2001, n. 19)
(in vigore dall'8 febbraio 2001)
«Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione
concernenti il numero dei deputati e senatori
in rappresentanza degli italiani all'estero» 6, 7 51-52
note pag.

Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 17-20 54-55
(*Gazzetta Ufficiale* 24 ottobre 2001, n. 248) 21 55-56
(in vigore dall'8 novembre 2001) 24 56
25, 26 57
«Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione» 29
58-59
[*riguardante gli articoli 114, 115, 116, 117, 118, 30, 31 59*
119, 120, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 132] 33, 34 60
35, 36, 38 61

Legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1
(*Gazzetta Ufficiale* 12 giugno 2003, n. 134)
(in vigore dal 27 giugno 2003)
«Modifica dell'articolo 51 della Costituzione» 5 51

Legge costituzionale 2 ottobre 2007, n. 1
(*Gazzetta Ufficiale* 10 ottobre 2007, n. 236)
(in vigore dal 25 ottobre 2007)
«Modifica all'articolo 27 della Costituzione,
concernente l'abolizione della pena di morte» 3 51

Legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1
(*Gazzetta Ufficiale* 23 aprile 2012, n. 95)
(in vigore dall'8 maggio 2012)
[*Stabilendo l'art. 6 della legge:*
«Le disposizioni di cui alla presente legge costituzionale si
applicano
a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.»]
11 53-54
«Introduzione del principio del pareggio di bilancio 15 54
nella Carta costituzionale» 21 55-56
[*riguardante gli articoli 81, 97, 117, 119*] 22, 23 56

Legge costituzionale n. 1/2020 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*
n. 240 del 12 ottobre 2020 -Riduzione del numero dei parlamentari
– in vigore dalla XIX legislatura.